



Guida OCSE-FAO per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo



Guida OCSE-FAO per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo

Il presente documento e le mappe in esso incluse non pregiudicano lo status o la sovranità di alcun territorio, la delimitazione delle frontiere e dei confini internazionali e il nome di alcun territorio, città o area. I nomi dei Paesi e dei territori utilizzati in questa pubblicazione congiunta seguono la prassi della FAO.

I dati statistici concernenti Israele sono forniti dalle autorità israeliane competenti e sotto la responsabilità delle stesse. L'uso di tali dati da parte dell'OCSE non pregiudica lo status delle Aiture del Golan, di Gerusalemme Est e degli insediamenti israeliani in Cisgiordania ai sensi del diritto internazionale.

Si prega di citare sempre la presente pubblicazione come riportato qui sotto:

OECD/FAO (2024), *Guida OCSE-FAO per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/fbcf0d3b-it>.

ISBN 978-92-64-43997-9 (Stampa)

ISBN 978-92-64-42403-6 (PDF)

FAO:

ISBN 978-92-5-138846-4 (Stampa e PDF)

Titolo originale: OECD (2016), *OECD-FAO Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/9789264251052-en>.

In caso di discrepanze tra l'opera originale e la traduzione, deve essere considerato valido solo il testo dell'opera originale.

Illustrazioni: Copertina © pink_cotton_candy/iStock/Thinkstock.com.

Gli errata corrige delle pubblicazioni possono essere consultati online sul sito: <https://www.oecd.org/en/publications/support/corrigenda.html>.

© 2024 OECD/FAO/CREA per questa edizione linguistica.



Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

La presente opera è resa disponibile ai sensi della licenza internazionale "Creative Commons Attribution 4.0". Utilizzando tale opera si accettano implicitamente le condizioni di utilizzo di tale licenza (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Attribuzione – è obbligatorio citare l'opera.

Traduzioni – è obbligatorio citare l'opera originale, identificare le modifiche all'originale e inserire la seguente dicitura: *In presenza di eventuali discrepanze tra l'opera originale e la traduzione, fa esclusivamente fede il testo originale.*

Adattamenti – è obbligatorio citare l'opera originale e aggiungere la seguente dicitura: *La presente opera è un adattamento di un lavoro originale dell'OCSE. Le opinioni espresse e le argomentazioni utilizzate non rispecchiano necessariamente la posizione ufficiale dell'OCSE e dei suoi Paesi membri.*

Contenuti di parti terze – la licenza non si applica ai contenuti di terzi presenti nell'opera. Qualora l'utente utilizzi tali contenuti, ha la responsabilità di ottenere l'autorizzazione da dette terze parti ed è ritenuto responsabile di qualsiasi violazione.

È fatto divieto di utilizzare il logo dell'OCSE, l'identità visiva o l'immagine di copertina in assenza di esplicita autorizzazione. È altresì vietato implicare che l'OCSE approvi l'utilizzo dell'opera da parte dell'utente.

Qualsiasi controversia derivante dalla presente licenza sarà risolta mediante arbitro in conformità del Regolamento arbitrale 2012 della Corte permanente di arbitro (PCA). La sede dell'arbitrato sarà Parigi (Francia). Il numero di arbitri sarà uno.

Prefazione

La Guida OCSE-FAO per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo (la Guida) è stata sviluppata per aiutare le imprese a rispettare gli standard esistenti per una condotta d'impresa responsabile lungo le catene di fornitura del settore agricolo. Tali standard includono le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali, i Principi per gli investimenti responsabili nell'agricoltura e nei sistemi alimentari e le Direttive volontarie per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alle terre, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale. Il rispetto di questi standard aiuta le imprese a mitigare i loro impatti negativi e a contribuire allo sviluppo sostenibile.

La Guida si rivolge a tutte le imprese che operano lungo le catene di fornitura agricole, comprese le imprese nazionali ed estere, private e pubbliche, piccole, medie e grandi. Essa copre i settori agricoli a monte e a valle, dalla fornitura dei fattori di produzione alla produzione, alla gestione post-raccolta, alla lavorazione, al trasporto, al marketing, alla distribuzione e alla vendita al dettaglio. Vengono esaminate diverse aree di rischio presenti lungo le catene di fornitura del settore agricolo: diritti umani, diritti dei lavoratori, salute e sicurezza, sicurezza alimentare e nutrizione, diritti fondiari e accesso alle risorse naturali, benessere degli animali, protezione ambientale e uso sostenibile delle risorse naturali, governance, nonché tecnologia e innovazione.

La Guida si compone di quattro sezioni:

- *un modello di politica aziendale che delinea gli standard a cui le imprese dovrebbero attenersi per costruire catene di fornitura responsabili nel settore agricolo*
- *uno schema di due diligence basata sul rischio che descrive le cinque fasi che le imprese dovrebbero seguire per identificare, valutare, mitigare e rendere conto del modo in cui affrontano gli impatti negativi delle loro attività*
- *una descrizione dei principali rischi affrontati dalle imprese e delle misure per mitigare tali rischi*
- *una guida per il coinvolgimento delle popolazioni indigene.*

La Guida è stata sviluppata dall'OCSE e dalla FAO attraverso un processo multi-stakeholder durato due anni. È stata approvata dal Comitato per gli Investimenti dell'OCSE, dal Comitato per l'Agricoltura dell'OCSE e dal Gabinetto del Direttore Generale della FAO. Una Raccomandazione sulla guida è stata adottata dal Consiglio dell'OCSE il 13 luglio 2016. Sebbene non sia giuridicamente vincolante, la Raccomandazione riflette la posizione comune e l'impegno politico dei membri dell'OCSE e degli aderenti non membri.

L'OCSE ha, inoltre, sviluppato linee guida su misura per aiutare le imprese a costruire catene di fornitura responsabili in altri settori, in particolare: nei settori estrattivi e nei settori relativi a particolari minerali provenienti da zone colpite da conflitti e ad alto rischio; nel settore del tessile-abbigliamento e delle calzature, nonché nel settore della finanza.

Sommario

Acronimi e abbreviazioni.....	9
Premessa.....	11
Raccomandazione del Consiglio sulla Guida OCSE-FAO per catene di fornitura responsabili.....	13
1. Introduzione.....	15
Quadro generale.....	15
Obiettivo	15
Scopo	16
Potenziali utilizzatori	18
Processo	19
Concetti chiave	19
Struttura	23
2. Modello di politica aziendale per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo	25
1. Standard trasversali di condotta responsabile d’impresa	25
2. Diritti umani.....	26
3. Diritti del lavoro.....	27
4. Salute e sicurezza	27
5. Sicurezza alimentare e nutrizione	28
6. Diritti fondiari e accesso alle risorse naturali.....	28
7. Benessere animale.....	28
8. Tutela dell’ambiente e uso sostenibile delle risorse naturali	28
9. Governance	29
10. Tecnologia e innovazione	29
3. Schema in cinque fasi per una due diligence basata sul rischio lungo le catene di fornitura del settore agricolo.....	30
Fase 1. Stabilire solidi sistemi di gestione aziendale per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo	30
Fase 2. Identificare, valutare e mettere in ordine di priorità i rischi nella catena di fornitura	32
Fase 3. Definire ed attuare una strategia per rispondere ai rischi individuati	36
Fase 4. Verificare la due diligence della catena di fornitura.....	37
Fase 5. Rendere conto della due diligence della catena di fornitura	39
Note.....	40
Riferimenti	47
Allegato A. Misure per la mitigazione e la prevenzione dei rischi nelle catene di fornitura del settore agricolo.....	49

1. Standard trasversali di condotta responsabile d'impresa	49
2. Diritti umani	55
3. Diritti del lavoro	55
4. Salute e sicurezza	58
5. Sicurezza alimentare e nutrizione	60
6. Diritti fondiari e accesso alle risorse naturali	61
7. Benessere degli animali	64
8. Tutela dell'ambiente e uso sostenibile delle risorse naturali	66
9. Governance	67
10. Tecnologia e innovazione	69
Allegato A Note	71
Allegato A Riferimenti	77
Allegato B. Coinvolgimento delle popolazioni indigene	79
Definizione di popoli indigeni	79
Attuazione del FPIC	89
Rispondere alla mancanza di consenso o al rifiuto di impegnarsi	82
Estratti da strumenti e standard esistenti	83
Riferimenti per ulteriori indicazioni su FPIC	85
Allegato B Note	86

Tabella

A.1. Caratteristiche dei meccanismi di reclamo efficaci	54
---	----

Figure

1.1. Varie fasi delle catene di fornitura del settore agricolo e imprese coinvolte	20
1.2. Rischi nelle varie fasi delle catene di fornitura del settore agricolo	21

Riquadri

1.1. Descrizione degli standard chiave considerati nella Guida	17
1.2. Affrontare gli impatti negativi	21
1.3. Quadro in cinque fasi per la due diligence	23
3.1. Esempi di situazioni che giustificano una maggiore due diligence: Segnali di allarme	35

Acronimi e abbreviazioni

CAO	Difensore civico del Compliance Advisor di IFC e MIGA
CBD	Convenzione sulla diversità
CEDAW	Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne
CFS	Comitato per la sicurezza alimentare mondiale
CFS-RAI	Prin for Responsible Investment in Agriculture and Principi per gli investimenti responsabili nell'agricoltura e nei sistemi alimentari del Comitato per la sicurezza per l'alimentazione mondiale
CSR	Corporate Social Responsibility
EIA	Environmental Impact Assessment
ESHRIA	Environmental, Social and Human Rights Impact Assessment
EU	European Union
FAO	Food and Agriculture Organization of the United Nations
FDI	Foreign Direct Investment
FPIC	Free, Prior and Informed Consent
ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
IFAD	International Fund for Agricultural Development
IFC	International Finance Corporation
IFPRI	International Food Policy Research Institute
ILO	International Labour Organization

ITPGR	International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
MIGA	Multilateral Investment Guarantee Agency
MNE	Multinational Enterprise
NCP	National Contact Point
NGO	Non-governmental Organisation
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OIE	World Organization for Animal Health
PRAI	Principles for Responsible Agricultural Investment that respects rights, livelihoods and resources developed by FAO, International Fund for Agricultural Development (IFAD), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and World Bank
RBC	Responsible Business Conduct
VGGT	Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security
UN	United Nations
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
US	United States
USD	United States Dollar
WB	World Bank
WHO	World Health Organization

Premessa

La Guida OCSE-FAO per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo (o Guida OCSE-FAO o Guida) risponde alla fondamentale esigenza di orientamenti pratici sulla condotta responsabile per le imprese che operano nel settore agricolo. Negli ultimi anni gli investimenti in agricoltura sono aumentati e si prevede che continueranno ad aumentare in concomitanza con la crescita del settore, per rispondere alla crescente domanda.

Con l'aumento degli investimenti nel settore è aumentata anche la consapevolezza che essi devono essere responsabili. Gli standard di condotta responsabile d'impresa nelle catene di fornitura del settore agricolo sono essenziali per garantire che i benefici siano diffusi e che l'agricoltura continui a svolgere le sue molteplici funzioni, tra cui la sicurezza alimentare, la riduzione della povertà e la crescita economica.

La Guida OCSE-FAO è stata sviluppata nel periodo compreso tra ottobre 2013 e settembre 2015 sotto la guida di un Gruppo consultivo multi-stakeholder, composto da rappresentanti di paesi OCSE e non OCSE, del settore privato e della società civile. Il Gruppo consultivo è presieduto da David Hegwood, capo del Global Engagement and Strategy, Bureau for Food Security presso l'USAID. I tre vicepresidenti rappresentano i diversi gruppi di stakeholder: Mella Frewen, direttore generale di Food Drink Europe; Bernd Schanzenbaecher, fondatore e socio amministratore di EBG Capital; e Kris Genovese, ricercatore senior presso il Centro di ricerca sulle società multinazionali (SOMO) e co-coordinatore di OECD Watch.

Durante tale periodo, il Gruppo consultivo ha tenuto tre riunioni in presenza e tre consultazioni in modalità virtuale. Si è riunito la prima volta il 16 ottobre 2013 ed ha poi tenuto le successive riunioni il 26 giugno 2014 e il 16 marzo 2015. Il 18 giugno 2015 ha, inoltre, tenuto una riunione congiunta con il Gruppo consultivo sul coinvolgimento significativo degli stakeholder nel settore estrattivo per discutere di consenso libero, previo e informato. Le riunioni in modalità virtuale si sono tenute il 10 febbraio 2014, il 28 maggio 2014 e il 7 gennaio 2015. A gennaio e febbraio 2015 si è tenuta una consultazione pubblica online per ricevere commenti da una fascia più ampia di stakeholder sulla bozza della Guida. La Guida OCSE-FAO ha beneficiato anche delle conclusioni dei Forum globali sulla condotta responsabile d'impresa tenutisi nel 2014 e nel 2015. Il 27 giugno 2014, una sessione speciale sulle catene di fornitura responsabili nel settore agricolo ha individuato i principali rischi affrontati dalle imprese quando investono nelle catene di fornitura del settore agricolo e ha discusso le misure che i governi e le imprese potrebbero adottare per mitigare tali rischi e garantire che gli investimenti agricoli vadano a vantaggio dei paesi di origine e di destinazione, nonché degli investitori. Il 19 giugno 2015, una tavola rotonda ha esplorato i ruoli e le responsabilità delle varie tipologie di imprese che operano lungo le catene di fornitura del settore agricolo e le modalità attraverso cui potrebbero collaborare per svolgere la due diligence.

La diversità di vedute rappresentate all'interno del Gruppo consultivo ha contribuito allo sviluppo di un documento guida che sottolinea il rispetto dei diritti di tutti gli stakeholder che subiscono gli impatti negativi delle operazioni compiute lungo le catene di

fornitura del settore agricolo, definisce i ruoli e le responsabilità delle imprese che operano lungo queste catene di fornitura e formula proposte pratiche per mitigare i rischi affrontati dalle imprese. Siamo fiduciosi che questa Guida sarà uno strumento utile per guidare le imprese nella messa in atto della due diligence. Riteniamo che promuoverà anche il rispetto degli standard esistenti che sono stati considerati nel suo sviluppo.

David Hegwood

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish.

Presidente del
Gruppo consultivo multi-stakeholder e capo del Global
Engagement and Strategy, Bureau for Food Security, USAID

Raccomandazione del Consiglio sulla Guida OCSE-FAO per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo

13 luglio 2016

IL CONSIGLIO,

VISTO l'articolo 5 b) della Convenzione sull'Organizzazione per la Cooperazione e lo sviluppo economico del 14 dicembre 1960;

VISTE la Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le Imprese multinazionali [C(76)99/FINAL], la Decisione del Consiglio sulle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali [C(2000)96/FINAL come modificata da C/MIN(2011)11/FINAL] (di seguito la “Decisione sulle Linee guida OCSE”), la Convenzione sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici stranieri nelle transazioni commerciali internazionali, la Raccomandazione del Consiglio sulla guida alla due diligence per una fornitura responsabile di minerali provenienti da aree di conflitto e ad alto rischio [C/MIN(2011)12/FINAL come modificata da C(2012)93], e la Raccomandazione del Consiglio sul quadro politico per gli investimenti [C(2015)56/REV1];

RICORDANDO INOLTRE che la decisione sulle Linee Guida OCSE prevede che il Comitato per gli Investimenti, in collaborazione con i Punti di Contatto Nazionali, debba perseguire un programma proattivo in collaborazione con gli stakeholder per promuovere l'effettivo rispetto da parte delle imprese dei principi e degli standard contenuti nelle Linee guida OCSE in relazione a particolari prodotti, regioni, settori o industrie;

CONSIDERANDO gli sforzi della comunità internazionale, in particolare del Comitato per la sicurezza alimentare mondiale e dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), per promuovere investimenti responsabili nell'agricoltura e nei sistemi alimentari e un governo responsabile del possesso della terra, della pesca e delle foreste;

RICONOSCENDO che la creazione di catene di fornitura responsabili nel settore agricolo è fondamentale per lo sviluppo sostenibile;

RICONOSCENDO che i governi, le imprese, le organizzazioni della società civile e le organizzazioni internazionali possono attingere alle rispettive competenze ed ai rispettivi ruoli per costruire catene di fornitura responsabili nel settore agricolo a beneficio della società in generale;

RILEVANDO che la due diligence è un processo continuo, proattivo e reattivo attraverso il quale le imprese possono garantire il rispetto degli standard sostenuti dai governi per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo in relazione ai diritti umani, ai diritti dei lavoratori, alla salute e alla sicurezza, alla sicurezza alimentare ed alla nutrizione, ai diritti fondiari, al benessere degli animali, alla protezione ambientale e all'uso delle risorse naturali, alla governance, alla tecnologia e all'innovazione;

VISTA la Guida OCSE-FAO per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo [C(2016)83/ADD1] (di seguito “la Guida”), che può essere modificata, ove opportuno, dal Comitato per gli investimenti e dal Comitato per l’agricoltura in collaborazione con la FAO;

RILEVANDO che la presente Guida propone un modello di politica aziendale che definisce il contenuto degli standard esistenti per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo e uno schema di due diligence in cinque fasi, ovvero le fasi che le imprese dovrebbero seguire per identificare, valutare, mitigare e rendere conto del modo in cui affrontano impatti negativi potenziali ed effettivi associati alle loro attività o rapporti d’affari;

Su proposta del Comitato per gli investimenti e del Comitato per l’agricoltura:

- I. RACCOMANDA** che i Membri e i Non Membri che aderiscono alla presente Raccomandazione (di seguito gli “Aderenti”) e, ove pertinente, i loro Punti di Contatto Nazionali per le Linee guida OCSE (di seguito i “PCN”), promuovano attivamente l’uso della Guida da parte delle imprese che operano nei loro territori o a partire da essi con l’obiettivo di garantire che rispettino, lungo le catene di fornitura del settore agricolo, gli standard di condotta responsabile d’impresa concordati a livello internazionale al fine di prevenire gli impatti negativi delle loro attività e contribuire allo sviluppo sostenibile e, in particolare, alla riduzione della povertà, alla sicurezza alimentare e alla parità di genere;
- II. RACCOMANDA**, in particolare, che gli aderenti adottino misure per sostenere attivamente l’adozione del modello di politica aziendale da parte delle imprese che operano nei loro territori o a partire da essi e l’integrazione nei sistemi di gestione aziendale dello schema in cinque fasi per una due diligence basata sul rischio lungo le catene di fornitura del settore agricolo stabilito nella Guida;
- III. RACCOMANDA** che gli Aderenti e, ove opportuno, i loro PCN, con il supporto del Segretariato dell’OCSE, anche attraverso le attività che questo porta avanti assieme alle Nazioni Unite ed alle organizzazioni internazionali per lo sviluppo, assicurino la più ampia diffusione della Guida e il suo utilizzo attivo da parte dei vari stakeholder, anche in ambito agricolo, delle imprese a valle e a monte, delle comunità interessate e delle organizzazioni della società civile, e riferiscano regolarmente al Comitato per gli investimenti e al Comitato per l’agricoltura su qualsiasi attività di diffusione e attuazione;
- IV. INVITA** gli Aderenti e il Segretario Generale a diffondere la presente Raccomandazione;
- V. INVITA** i non Aderenti a tenere in debita considerazione la presente Raccomandazione e ad aderirvi;
- VI. INCARICA** il Comitato per gli Investimenti e il Comitato per l’agricoltura di monitorare l’attuazione della Raccomandazione e di darne riscontro al Consiglio entro cinque anni dalla sua adozione e, se opportuno, successivamente.

1. Introduzione

Quadro generale

Il settore agricolo¹, che conta oltre 570 milioni di aziende agricole nel mondo, dovrebbe continuare ad attrarre sempre maggiori investimenti. Questo è, in particolare, il caso dell'Asia meridionale e dell'Africa subsahariana, dove il capitale sociale agricolo per lavoratore è relativamente basso, pari rispettivamente a 1.700 e 2.200 dollari, rispetto ai 16.500 dollari dell'America Latina e Caraibi e ai 19.000 dollari dell'Europa e dell'Asia centrale (FAO, 2012 e 2014). Si prevede che, nel prossimo decennio, i prezzi dei prodotti agricoli si manterranno a livelli più elevati rispetto agli anni precedenti e all'impennata dei prezzi registrata nel 2007-2008, a causa della maggiore richiesta di cibo, trainata dalla crescita della popolazione, dai redditi più alti e dal cambiamento delle diete alimentari. Anche la richiesta di prodotti agricoli non alimentari è in aumento (OCSE/FAO, 2015).

Le imprese che operano lungo le catene di fornitura del settore agricolo possono dare un contributo significativo allo sviluppo sostenibile creando occupazione ed apportando competenze, creando innovazione tecnologica e capacità finanziaria per aumentare la produzione agricola in modo sostenibile e potenziare le catene di fornitura. Ciò può migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale e contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del paese ospitante. I principi di una condotta responsabile d'impresa (RBC)² concordati a livello internazionale tendono a far sì che le imprese contribuiscano allo sviluppo sostenibile. Questi vengono già messi in pratica da un numero significativo di imprese. I rischi derivanti dal mancato rispetto di questi principi potrebbero essere amplificati dal fatto che nuovi attori, come gli investitori istituzionali, vengono sempre più coinvolti nelle catene di fornitura del settore agricolo e in considerazione del numero crescente di investitori che si rivolge a nuovi mercati, come in quei paesi con un contesto di governance debole.

Fornire indicazioni alle imprese coinvolte nelle catene di fornitura del settore agricolo su come osservare gli standard di condotta responsabile d'impresa esistenti³ è essenziale per prevenire impatti negativi e garantire che gli investimenti agricoli vadano a vantaggio delle imprese⁴, dei governi e delle comunità e contribuiscano allo sviluppo sostenibile e, in particolare, alla riduzione della povertà, alla sicurezza alimentare e alla parità di genere. La grande varietà di imprese cui si rivolge la presente Guida per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo (di seguito "la Guida") comprende le aziende direttamente coinvolte nella produzione agricola, come i produttori su piccola scala, nonché altri attori coinvolti da rapporti d'affari⁵, come i fondi di investimento, i fondi sovrani o le banche.⁶

Obiettivo

La Guida si propone di aiutare le imprese a rispettare gli standard esistenti di condotta responsabile d'impresa nelle catene di fornitura del settore agricolo⁷, comprese le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali (Linee guida OCSE). Essa mira a prevenire i rischi di impatti negativi sull'ambiente, sulla società e sui diritti umani, fornendo un complemento potenzialmente utile al lavoro dei Punti di contatto nazionali (PCN) che hanno il compito di promuovere l'efficacia delle Linee guida OCSE (vedi riquadro 1.1). La Guida può aiutare i governi e, in particolare, i PCN, nei loro sforzi volti a promuovere le Linee guida OCSE ed a chiarire gli standard esistenti nel settore agricolo.

La Guida fa riferimento agli standard esistenti per aiutare le imprese a rispettarli e a mettere in atto una due diligence basata sul rischio. Si riferisce solo alle parti delle Linee guida OCSE e ad altri standard che sono i più rilevanti per le catene di fornitura del settore agricolo e non mira a sostituirli. Le imprese dovrebbero quindi fare riferimento direttamente a ciascuno di questi standard prima di avanzare qualsiasi reclamo in merito alla loro osservanza. Non tutti gli aderenti alla Dichiarazione sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, di cui le Linee guida OCSE costituiscono parte integrante, o i membri della FAO, sostengono gli standard considerati in questa Guida

Scopo

La Guida prende in considerazione gli standard esistenti, rilevanti per una condotta responsabile d'impresa all'interno delle catene di fornitura del settore agricolo, tra cui:

- Le Linee guida OCSE per le imprese multinazionali (Linee guida OCSE)
- I Principi per gli investimenti responsabili nell'agricoltura e nei sistemi alimentari del Comitato per la Sicurezza Alimentare Mondiale (Principi CFS-RAI)
- Le Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale del Comitato per la Sicurezza Alimentare mondiale (VGGT)
- I Principi per investimenti responsabili nell'agricoltura che rispettino i diritti, i mezzi di sussistenza e le risorse sviluppati da FAO, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD), Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e Banca Mondiale (PRAI)
- I principi guida su imprese e diritti umani (in attuazione del programma delle Nazioni Unite "Proteggere, Rispettare e Rimediare") (Principi guida delle Nazioni Unite)
- La Dichiarazione tripartita di principi sulle Imprese Multinazionali e la politica sociale dell'OIL (Dichiarazione OIL IMN)
- La Convenzione sulla diversità biologica (CBD), incluse le Linee guida volontarie Akwé: Kon
- La Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale" della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (Convenzione di Aarhus).

Gli standard di cui sopra soddisfano i seguenti tre criteri stabiliti dal Gruppo consultivo⁸: sono stati negoziati e/o approvati attraverso un processo intergovernativo; attengono alle catene di fornitura del settore agricolo e si rivolgono in particolare alla comunità imprenditoriale e degli investitori. I quattro standard fondamentali considerati nella presente Guida sono descritti ulteriormente nel riquadro 1.1. La Guida prende in considerazione anche i seguenti standard che non soddisfano questi criteri ma che sono ampiamente utilizzati nella misura in cui sono coerenti con gli standard sopra elencati:

- Gli standard di performance dell'International Finance Corporation
- I principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

Si fa riferimento anche ad altri strumenti, come i trattati delle Nazioni Unite sui diritti umani, quando sono rilevanti per l'attuazione degli standard di cui sopra. Inoltre, le imprese potrebbero trovare utile fare riferimento ad altri standard che non sono stati considerati nella presente Guida, così come a strumenti e linee guida più specifici, un elenco dei quali è disponibile online⁹.

Riquadro 1.1. Descrizione degli standard chiave considerati nella Guida

Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa (*Linee guida OCSE*): le Linee guida OCSE rappresentano una delle quattro parti della Dichiarazione OCSE del 1976 sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, con la quale gli Aderenti si impegnano a creare e mantenere un ambiente aperto agli investimenti internazionali e trasparente e ad incoraggiare il contributo positivo delle imprese multinazionali (MNE) al progresso economico e sociale. Sono attualmente 46 Aderenti alla Dichiarazione: 34 OCSE e 12 non OCSE¹. Le Linee guida OCSE sono state rivedute più volte, l'ultima volta nel 2011. Si tratta dell'insieme più completo di raccomandazioni sostenute dai governi su ciò che costituisce condotta responsabile d'impresa (in inglese: "Responsible Business Conduct" - RBC). Esse coprono nove aree principali di condotta responsabile d'impresa: divulgazione di informazioni, diritti umani, occupazione e relazioni industriali, ambiente, corruzione e concussione, interessi dei consumatori, scienza e tecnologia, concorrenza e fiscalità. Sono rivolte alle multinazionali che operano nei Paesi Aderenti o a partire da essi. Ciascun Aderente deve istituire un PCN (Punto di Contatto Nazionale) per promuovere l'efficacia delle Linee Guida intraprendendo attività promozionali, gestendo richieste e contribuendo alla risoluzione delle questioni che sorgono relativamente all'attuazione delle Linee Guida in casi specifici (istanze specifiche). Le Linee Guida sono il primo strumento internazionale ad integrare la responsabilità dell'impresa di rispettare i diritti umani quale definita nei Principi Guida delle Nazioni Unite, e ad incorporare la due diligence basata sul rischio nelle principali aree di etica aziendale relative agli impatti negativi².

Principi per gli investimenti responsabili nell'agricoltura e nei sistemi alimentari (*Principi CFS-RAI*): i principi sono stati sviluppati attraverso negoziati intergovernativi condotti dal Comitato per la sicurezza alimentare mondiale (CFS) dal 2012 al 2014 e hanno coinvolto organizzazioni della società civile, settore privato, accademici, ricercatori e organizzazioni internazionali. Sono stati approvati dal CFS il 15 ottobre 2014 nella sua 41° sessione. Sono volontari e non vincolanti e riguardano tutti i tipi di investimenti nell'agricoltura e nei sistemi alimentari. Contengono dieci principi fondamentali relativi a: sicurezza alimentare e nutrizione; sviluppo economico sostenibile e inclusivo ed eliminazione della povertà; parità di genere ed emancipazione delle donne; giovani; possesso di terra, pesca e foreste e accesso all'acqua; gestione sostenibile delle risorse naturali; patrimonio culturale, saperi tradizionali, diversità e innovazione; agricoltura sana e sicura; strutture di governance, processi e meccanismi di reclamo inclusivi e trasparenti; impatti e responsabilità.

Una sezione aggiuntiva descrive i ruoli e le responsabilità degli stakeholder.

Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale (*VGGT*): le VGGT sono le prime linee guida mondiali sulla governance della proprietà fondiaria. Sono state sviluppate attraverso negoziati intergovernativi guidati dal CFS e hanno coinvolto anche organizzazioni della società civile, settore privato, accademici e ricercatori, nonché organizzazioni internazionali. Sono stati approvati dal CFS nella sua 38° Sessione (Speciale) l'11 maggio 2012. Le VGGT hanno ricevuto un riconoscimento mondiale e la loro attuazione è stata sostenuta dal G20 e nella Dichiarazione di Rio +20. Il 21 dicembre 2012, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha accolto con favore l'esito della 38° Sessione (Speciale) del CFS che ha approvato le VGGT; incoraggiato i paesi a prestare la dovuta attenzione alla loro attuazione e chiesto agli enti competenti delle Nazioni Unite di garantirne una rapida distribuzione e promozione³. Queste Linee guida forniscono un quadro di riferimento per migliorare la governance del possesso di terra, pesca e foreste che sostiene la sicurezza alimentare e contribuisce agli sforzi mondiali e nazionali per l'eliminazione della fame e della povertà.

Riquadro 1.1. **Descrizione degli standard chiave considerati nella Guida** (*segue*)

Riconoscendo il ruolo centrale della terra nello sviluppo, queste Linee Guida promuovono diritti fondiari sicuri e un accesso equo alla terra, alla pesca e alle foreste. Stabiliscono principi e pratiche accettate a livello internazionale che possano guidare la preparazione e l'attuazione di politiche e leggi relative alla governance della proprietà. Queste linee guida si basano e supportano le Linee guida volontarie per sostenere la progressiva realizzazione del diritto ad un'alimentazione adeguata nell'ambito della sicurezza alimentare nazionale, adottate dal Consiglio della FAO nel novembre 2004.

Principi per investimenti responsabili nell'agricoltura che rispettino i diritti, i mezzi di sussistenza e le risorse (PRAI): il gruppo di lavoro inter-agenzie (IAWG) composto da IFAD, FAO, UNCTAD e Banca Mondiale ha tenuto una tavola rotonda durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre 2009 sul tema "Promuovere investimenti internazionali responsabili in agricoltura" per presentare i sette principi e, successivamente, pubblicarne una versione sinottica, nel febbraio 2010. I sette principi si concentrano su: diritti sulla terra e sulle risorse; sicurezza alimentare; trasparenza, buona governance e ambiente favorevole; consultazione e partecipazione; investimenti responsabili nelle imprese agricole; sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale⁴. Durante il summit di Seul del novembre 2010, il G20 ha incoraggiato "tutti i paesi e le aziende a sostenere i principi per investimenti responsabili nell'agricoltura" come parte del suo piano d'azione pluriennale sullo sviluppo. L'IAWG ha presentato, al G20 nel 2011 e al G8 nel 2012⁵, un rapporto sul PRAI e un piano d'azione sulle opzioni per promuovere gli investimenti responsabili in agricoltura. Il G20 ha concordato un duplice approccio come strada da seguire sia per pilotare il PRAI che per utilizzare le lezioni apprese nell'orientare i vari processi di consultazione. Nell'ottobre 2012, l'IAWG ha presentato una relazione sullo stato di avanzamento del proprio piano d'azione con particolare riferimento alla sperimentazione sul campo del PRAI con i paesi ospitanti e le imprese⁶. Recentemente, il Rapporto di responsabilità di San Pietroburgo del 2013 sugli impegni di sviluppo del G20 "ha accolto con favore i progressi dei progetti pilota per testare sul campo i PRAI in alcuni paesi dell'Africa e del Sud-Est asiatico".

1. Come a febbraio 2016, questi sono Argentina, Brasile, Colombia, Costa Rica, Egitto, Giordania, Lettonia, Lituania, Marocco, Perù, Romania e Tunisia.
2. La due diligence si applica a tutti i capitoli delle Linee guida, ad eccezione di scienza e tecnologia, concorrenza e tassazione.
3. www.un.org/News/Press/docs/2012/ga11332.doc.htm.
4. Il testo del PRAI può essere scaricato dal sito www.responsibleagroinvestment.org.
5. Gruppo di lavoro inter-agenzia sul Pilastro della sicurezza alimentare del piano d'azione pluriennale del G20 sullo sviluppo, "Opzioni per promuovere investimenti responsabili in agricoltura", relazione al gruppo di lavoro di alto livello, settembre 2011.
6. Gruppo di lavoro inter-agenzia sui principi per investimenti responsabili nell'agricoltura, rapporto di sintesi sulla sperimentazione sul campo dei principi per gli investimenti agricoli responsabili, ottobre 2012.

Potenziali utilizzatori

Pur riconoscendo che gli agricoltori sono i maggiori investitori nell'agricoltura primaria, come illustrato nella Figura 1.1., la Guida si rivolge a tutte le imprese che operano lungo le catene di fornitura del settore agricolo ivi incluse le imprese nazionali ed estere, private e pubbliche, di piccole, medie e grandi dimensioni denominate "imprese" in tutta la Guida¹⁰. Può essere utilizzata anche dai governi, in particolare dai PCN, per comprendere meglio e promuovere gli standard esistenti nelle catene di fornitura del settore agricolo. Inoltre, può aiutare le comunità colpite a capire quali aspettative debbano avere nei confronti degli attori suddetti, e, quindi garantire che i loro diritti siano rispettati.

Processo

La Guida è stata sviluppata dalla FAO e dall'OCSE attraverso un processo di consultazione inclusivo guidato da un Gruppo consultivo multi-stakeholder istituito nell'ottobre 2013¹¹. Il Gruppo consultivo comprende rappresentanti di paesi OCSE e non OCSE, investitori istituzionali, aziende agroalimentari, organizzazioni di agricoltori, organizzazioni della società civile e organizzazioni internazionali. I suoi compiti sono i seguenti:

- Fornire input sostanziali per lo sviluppo della Guida.
- Fornire assistenza nell'ampio processo di consultazione con gli altri stakeholder rilevanti, anche fornendo input e partecipando a processi multi-stakeholder, in particolare, alle riunioni del Gruppo di lavoro aperto CFS-RAI.
- Fornire input sostanziali sulle misure di follow-up per promuovere e attuare in maniera efficace la Guida.

Segretariati della FAO e dell'OCSE hanno coordinato il processo di consultazione in collaborazione con il Gruppo consultivo e sotto la guida del suo Presidente e dei suoi Vicepresidenti. Il Gruppo di lavoro dell'OCSE sulla condotta responsabile delle imprese (WPRBC), un organo sussidiario del Comitato per gli investimenti dell'OCSE e il Gruppo di lavoro sulle politiche e i mercati agricoli, un organo sussidiario del Comitato per l'agricoltura dell'OCSE, sono stati regolarmente consultati.

Concetti chiave

A Catene di fornitura del settore agricolo


Per catene di fornitura del settore agricolo si intende il sistema che comprende tutte le attività, le organizzazioni, gli attori, le tecnologie, le informazioni, le risorse e i servizi coinvolti nella produzione di prodotti agroalimentari per i mercati di consumo. Esse ricomprendono i settori agricoli a monte e a valle, dalla fornitura di input agricoli (come semi, fertilizzanti, mangimi, medicinali o attrezzature) alla produzione, alla movimentazione post-raccolta, alla lavorazione, al trasporto, alla commercializzazione, alla distribuzione e alla vendita al dettaglio. Includono anche servizi di supporto come servizi di divulgazione, ricerca e sviluppo e informazioni di mercato. In quanto tali, esse sono costituite da un'ampia gamma di imprese, che vanno dai piccoli proprietari terrieri, alle organizzazioni di agricoltori, alle cooperative e alle start-up, alle multinazionali attraverso le società madri o le loro affiliate locali, alle imprese e ai fondi di proprietà statale, agli attori finanziari privati e alle fondazioni private. Alcuni attori sono entrati nel settore negli ultimi anni.

La struttura delle catene di fornitura e le imprese coinvolte in ciascuna fase variano in modo significativo a seconda dei prodotti e delle aree geografiche¹². La mappatura delle imprese che operano lungo le catene di fornitura del settore agricolo dovrebbe quindi essere effettuata caso per caso, con l'obiettivo di comprendere meglio le relazioni, le informazioni e i flussi finanziari tra queste imprese e di progettare al meglio gli audit. Ai fini della presente Guida, nella Figura 1.1. viene proposta una struttura semplificata della catena di fornitura.


Le imprese sono collegate tra loro da relazioni e accordi di vario tipo. Le imprese a valle possono annodare diversi tipi di relazioni con le imprese agricole per garantire

L'accesso ai prodotti agricoli. Possono imporre standard e specifiche ai produttori con un coinvolgimento minimo al di là di un contratto di acquisto. Ma possono anche essere coinvolte più attivamente, in particolare, attraverso l'agricoltura a contratto, al fine di coordinare la produzione e garantire qualità e sicurezza¹³. Le imprese finanziarie possono essere coinvolte in modo più indiretto fornendo capitale alle imprese interne all'azienda agricola e a valle, attraverso investimenti in nuovi stabilimenti o di riconversione di stabilimenti già esistenti (i cosiddetti investimenti greenfield o brownfield), joint venture o fusioni e acquisizioni. Queste categorie sono spesso difficili da delineare nella pratica. Ad esempio, le cooperative spesso possiedono o gestiscono attrezzature agricole nonché asset a valle (ad esempio uno zuccherificio) e potrebbero quindi essere considerate non solo come imprese interne all'azienda agricola ma anche come imprese a valle.

Figura 1.1. **Varie fasi delle catene di fornitura del settore agricolo e delle imprese coinvolte**



Nota: questo diagramma è solo di riferimento e non intende essere esaustivo.

Figura 1.2. **Rischi nelle varie fasi delle catene di fornitura del settore agricolo**

A seconda della loro situazione all'interno della catena di fornitura, le imprese possono concentrarsi su rischi specifici (Figura 1.2). Ad esempio, le imprese interne all'azienda agricola si trovano ad affrontare rischi più elevati legati ai diritti fondiari. Pertanto, dovrebbero concentrarsi in particolare sull'avvio di consultazioni in buona fede, efficaci e significative con i detentori dei diritti fondiari.

Due diligence

La due diligence è intesa come il processo attraverso il quale le imprese possono identificare, valutare, mitigare, prevenire e rendere conto del modo in cui affrontano gli impatti negativi effettivi e potenziali delle loro attività come parte integrante dei sistemi decisionali aziendali e di gestione del rischio¹⁴. Essa concerne tanto gli impatti negativi causati dalle imprese o ai quali esse hanno contribuito, quanto gli impatti negativi che sono direttamente collegati alle loro operazioni, prodotti o servizi attraverso un rapporto d'affari (cfr. riquadro 1.2 per ulteriori dettagli).

Riquadro 1.2. Affrontare gli impatti negativi

Secondo le Linee guida OCSE, le imprese dovrebbero "evitare di causare o contribuire con le proprie attività agli impatti negativi nelle materie trattate dalle Linee guida e prendere le misure opportune quando tale impatto si verifichi, anche provvedendo o cooperando alla riparazione degli impatti negativi". Dovrebbero inoltre "cercare di prevenire o mitigare un impatto negativo quando, pur non avendovi contribuito, tale impatto sia tuttavia direttamente legato alle loro attività, prodotti o servizi in virtù di un rapporto d'affari. Con ciò non si intende trasferire la responsabilità dall'entità che ha causato un impatto negativo all'impresa con cui essa intrattiene un rapporto d'affari". Ad esempio, un istituto finanziario può contribuire ad un impatto negativo causato dalla società partecipata di cui detiene la maggioranza o il controllo.

Un'impresa "causa" un impatto negativo se esiste un nesso di causalità tra le operazioni, i prodotti o i servizi dell'impresa e l'impatto negativo. La causalità può verificarsi attraverso l'azione così come attraverso l'omissione, ovvero la mancanza di azione. "Contribuire a" un impatto negativo dovrebbe essere interpretato come un contributo sostanziale, vale a dire un'attività che provoca, facilita o incentiva un'altra entità a provocare un impatto negativo. Un'impresa può anche contribuire a un impatto negativo se la combinazione delle sue attività e di quelle di un'altra entità determina un impatto negativo. "Direttamente legato" è un concetto ampio e copre gli impatti

negativi associati ai rapporti d'affari. Il termine rapporto d'affari comprende i rapporti di un'impresa con partner commerciali, entità della catena di fornitura e qualsiasi altra entità non statale o statale direttamente collegata alle sue attività, prodotti o servizi. Le entità con le quali un'impresa intrattiene rapporti d'affari vengono definite in tutta la Guida, come "partner commerciali".

Le Linee guida OCSE sottolineano che "le imprese dovrebbero incoraggiare, ove possibile, i partner commerciali, compresi fornitori e subappaltatori, ad applicare i principi di condotta responsabile d'impresa compatibili con le Linee guida OCSE". Si afferma, inoltre, che "un'impresa, agendo da sola o in cooperazione con altre entità, a seconda del caso, usi e, se necessario, rafforzi la propria influenza¹ per indurre l'entità che determina l'impatto negativo sui diritti umani a prevenire o mitigare tale impatto ". Tra i fattori che determinano l'azione più adeguata vi sono: "l'influenza dell'impresa nei confronti dell'entità in questione, l'importanza del rapporto per l'impresa, la gravità dell'impatto e la possibilità che la risoluzione del rapporto con l'entità comporti, di per sé, impatti negativi sui diritti umani".

Pertanto, ci si aspetta che le imprese utilizzino la loro influenza sulle entità direttamente collegate alle loro operazioni, prodotti o servizi per supportare l'attuazione di questa Guida. Ad esempio, se i loro partner commerciali si rifornissero o fossero collegati a partner commerciali che violano i legittimi diritti fondiari, dovrebbero collaborare con essi ad azioni rimediali, e, per quanto possibile, interrompere il rapporto d'affari se non venisse intrapresa alcuna azione rimediale.

1. Si ritiene che esista influenza quando l'impresa ha la capacità di produrre cambiamenti nelle pratiche illecite dell'entità che causa il danno.

Fonte: Linee guida OCSE, II.A.11-13; II.A, paragrafo 14; e IV.43; OCSE (2014).

Le imprese valutano i rischi identificando le circostanze di fatto delle loro attività e delle loro relazioni commerciali e valutando tali fatti rispetto ai diritti e ai doveri applicabili ai sensi delle leggi e degli standard nazionali e internazionali, delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali per una condotta responsabile d'impresa, degli strumenti sostenuti dai governi, delle iniziative volontarie private, nonché delle politiche e dei sistemi interni ad esse. La due diligence può aiutare le imprese e i loro partner commerciali a garantire il rispetto delle leggi nazionali e internazionali e degli standard di condotta responsabile d'impresa.

La natura e la portata della due diligence saranno influenzate da fattori quali le dimensioni dell'impresa, il contesto e l'ubicazione delle sue operazioni, la natura dei suoi prodotti o servizi e la gravità degli impatti negativi effettivi e potenziali¹⁵. Anche se le piccole e medie imprese, in particolare i piccoli proprietari terrieri, potrebbero non avere la capacità di svolgere la due diligence come raccomandato nella presente Guida, esse sono invitate a rimanere coinvolte negli sforzi di due diligence dei loro clienti al fine di migliorare la loro capacità ed essere in grado di svolgere un'adeguata due diligence in futuro.

Le Linee guida OCSE raccomandano di metter in atto una due diligence basata sul rischio, il che significa che la natura e la portata della due diligence dovrebbero corrispondere al tipo e al livello di rischio di impatti negativi¹⁶. La gravità degli impatti negativi, effettivi e potenziali, dovrebbe determinare la portata e la complessità della due diligence necessaria.

Le aree a maggior rischio dovrebbero essere soggette ad una due diligence più approfondita. Quando le imprese hanno un gran numero di fornitori, sono invitate a identificare le aree generali in cui il rischio di impatti negativi è più significativo e, sulla base di questa valutazione del rischio, attuare la due diligence sui fornitori secondo un

ordine di priorità¹⁷. Un approccio basato sul rischio non dovrebbe impedire alle imprese di impegnarsi in determinati contesti o con determinati partner commerciali, ma dovrebbe assisterli nella gestione efficace dei rischi di impatti negativi in contesti ad alto rischio.

Come dettagliato nella Sezione 3, le varie componenti della due diligence possono essere incorporate nel seguente schema in cinque fasi (Riquadro 1.3).

Riquadro 1.3. Schema in cinque fasi per la due diligence

- Fase 1: Stabilire solidi sistemi di gestione aziendale per catene di fornitura responsabili.
- Fase 2: Identificare, valutare e mettere in ordine di priorità i rischi nella catena di fornitura.
- Fase 3: Definire ed attuare una strategia per rispondere ai rischi individuati nella catena di fornitura.
- Fase 4: Verificare la due diligence della catena di fornitura.
- Fase 5: Rendere conto della due diligence della catena di fornitura.

Fonte: OCSE (2013), Guida OCSE alla due diligence per le catene di fornitura responsabili di minerali provenienti da aree colpite da conflitti e ad alto rischio: seconda edizione, pubblicazioni OCSE, Parigi, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>.

Dal momento che la stessa impresa può coprire varie fasi della catena di fornitura, garantire un buon coordinamento tra i diversi reparti dell'impresa può aiutare ad attuare la due diligence. Tenendo debitamente conto delle questioni relative alla concorrenza e alla riservatezza dei dati, le imprese possono svolgere la due diligence collaborando all'interno del settore per garantire che il processo si rafforzi reciprocamente e riduca i costi attraverso:

- la cooperazione a livello di settore, ad esempio attraverso iniziative create e gestite da un'organizzazione di settore per sostenere e promuovere l'adesione agli standard internazionali¹⁸
- la condivisione dei costi all'interno del settore per specifici compiti di due diligence
- il coordinamento tra i membri del settore che condividono gli stessi fornitori
- la cooperazione tra diversi segmenti della catena di fornitura, come le imprese a monte e a valle.

Anche i partenariati con organizzazioni internazionali e della società civile possono sostenere la due diligence. I programmi promossi a livello di settore sono più credibili quando coinvolgono non solo le imprese ma anche le organizzazioni della società civile, i sindacati e gli esperti del settore, consentendo di creare consenso tra di essi. In ogni caso, le imprese mantengono la responsabilità individuale per la messa in atto della due diligence.

Struttura

La struttura della Guida si ispira alla Guida OCSE sulla due diligence per le catene di fornitura responsabili di minerali provenienti da aree colpite da conflitto e ad alto rischio¹⁹, che chiarisce come le Linee guida OCSE si applichino ad un settore specifico, proponendo fasi di due diligence e misure di mitigazione del rischio. Dopo questa introduzione, la presente Guida contiene:

- Sezione 1. Un modello di politica aziendale che delinea il contenuto degli standard esistenti per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo.
- Sezione 2. Un quadro per la due diligence basata sul rischio lungo le catene di fornitura del settore agricolo.
- Allegato A. Una descrizione dei rischi e delle misure per la mitigazione del rischio lungo le catene di fornitura del settore agricolo, attingendo agli standard esistenti.
- Allegato B. Una Guida per il coinvolgimento delle popolazioni indigene.

2. Modello di politica aziendale per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo

Questo modello di politica aziendale fornisce i principali standard che le imprese dovrebbero osservare per costruire catene di fornitura agricole responsabili. Lo fa delineando parti del contenuto degli standard internazionali che sono rilevanti per le catene di fornitura responsabili nel settore agricolo²⁰. Alcuni di questi standard, ad esempio per i diritti umani e del lavoro e la sicurezza alimentare, sono già stati incorporati nella legislazione di molti paesi.

Questo modello di politica aziendale può essere adottato dalle imprese così com'è, oppure incorporandone ed adattandone parti rilevanti alle rispettive politiche in atto in materia di responsabilità sociale delle imprese, sostenibilità, gestione del rischio od altri ambiti equivalenti. L'uso del "noi" indica l'impegno personale delle imprese. Nel definire la propria politica, le imprese dovrebbero anche garantire il rispetto di tutte le leggi nazionali applicabili e considerare qualsiasi altro standard internazionale pertinente. L'adozione di una politica per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo è la prima fase dello schema di due diligence basato sul rischio.

Riconoscendo i rischi di impatti negativi significativi che esistono lungo le catene di fornitura del settore agricolo, e riconoscendo la nostra responsabilità di rispettare i diritti umani e la nostra capacità di contribuire allo sviluppo sostenibile e, in particolare, alla riduzione della povertà, alla sicurezza alimentare e alla nutrizione, nonché alla parità di genere, ci impegniamo ad adottare, attuare, divulgare ampiamente e incorporare nei contratti e negli accordi con i partner commerciali la seguente politica per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo. Incoraggeremo, ove possibile, i nostri partner commerciali ad applicare questa politica e, se causeranno o contribuiranno ad impatti negativi, utilizzeremo la nostra influenza per prevenire o mitigare tali impatti.

1. Standard trasversali di condotta responsabile d'impresa

Valutazione di impatti

Valuteremo e affronteremo continuamente nel processo decisionale gli impatti effettivi e potenziali delle nostre operazioni, processi, beni e servizi durante il loro intero ciclo di vita con l'obiettivo di evitare o, quando inevitabile, mitigare eventuali impatti negativi. Le valutazioni d'impatto dovrebbero coinvolgere un numero rappresentativo di tutti i gruppi di stakeholder rilevanti.²¹

Divulgazione

Divulgheremo informazioni tempestive e accurate relative ai fattori di rischio prevedibili ed alla nostra risposta a particolari impatti ambientali, sociali e sui diritti umani, presso le comunità potenzialmente interessate, in tutte le fasi del ciclo di investimento²². Forniremo, inoltre, informazioni accurate, verificabili e chiare che siano sufficienti per consentire ai consumatori di prendere decisioni informate²³.

Consultazioni

Avvieremo consultazioni in buona fede, efficaci e significative con le comunità attraverso le loro stesse istituzioni rappresentative prima di avviare qualsiasi operazione che possa riguardarle e continueremo a tenere consultazioni con loro durante e al termine delle attività. Terremo presenti i diversi rischi che possono essere affrontati dalle donne e dagli uomini²⁴.

Avvieremo consultazioni efficaci e significative con le popolazioni indigene attraverso le loro stesse istituzioni rappresentative al fine di ottenere il loro consenso libero, previo e informato²⁵, coerente con il raggiungimento degli obiettivi della Dichiarazione dei diritti delle popolazioni indigene delle Nazioni Unite e con il dovuto riguardo per particolari posizioni e interpretazioni dei singoli stati.²⁶

Condivisione dei benefici

Garantiremo che le nostre attività contribuiscano allo sviluppo rurale sostenibile e inclusivo²⁷, anche promuovendo, se del caso, la condivisione giusta ed equa dei benefici monetari e non monetari con le comunità interessate a condizioni stabilite di comune accordo, in conformità con i trattati internazionali, ove applicabile alle parti di tali trattati, ad esempio quando si utilizzano risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura²⁸.

Meccanismi di reclamo

Metteremo a disposizione meccanismi di reclamo a livello operativo legittimi, accessibili, prevedibili, equi e trasparenti in consultazione con i potenziali utenti. Collaboreremo anche con altri meccanismi non giudiziali di composizione delle controversie. Tali meccanismi di reclamo potranno consentire soluzioni correttive laddove le nostre operazioni abbiano causato o contribuito a impatti negativi per la mancata conformità agli standard di condotta responsabile d'impresa²⁹.

Genere

Contribuiremo ad eliminare la discriminazione contro le donne, a rafforzare la loro significativa partecipazione ai processi decisionali e ai ruoli di leadership, a garantire il loro sviluppo e crescita professionale e a facilitare la parità di accesso e controllo sulle risorse naturali, sugli input, sugli strumenti produttivi, sui servizi finanziari e di consulenza, sulla formazione, sui mercati e sulle informazioni³⁰.

2. Diritti umani

Nel contesto dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale³¹, degli obblighi internazionali in materia di diritti umani dei paesi in cui operiamo, nonché delle leggi e dei regolamenti nazionali pertinenti, noi:

- rispetteremo i diritti umani³², nel senso che eviteremo di violare i diritti umani altrui e che affronteremo gli impatti negativi sui diritti umani in cui siamo coinvolti.
- eviteremo di provocare, nell'ambito delle nostre attività, impatti negativi sui diritti umani o di contribuirvi e li affronteremo ove si verificano³³.
- cercheremo modi per prevenire o mitigare gli impatti negativi sui diritti umani che, pur non avendovi noi contribuito, sono direttamente legati alle nostre operazioni, ai nostri prodotti o servizi per via di un rapporto d'affari³⁴.

- metteremo in atto la due diligence sui diritti umani adeguata alle dimensioni, alla natura e al contesto delle nostre attività, nonché alla gravità dei rischi di impatti negativi sui diritti umani³⁵.
- provvederemo o coopereremo attraverso meccanismi legittimi, a porre rimedio agli impatti negativi sui diritti umani, una volta accertato di aver causato o contribuito a tali impatti³⁶.
- garantiremo, nell'ambito delle nostre attività, che i diritti umani di tutte le persone vengano rispettati, senza distinzione di alcun tipo, quali razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altro status³⁷.

3. Diritti del lavoro

Rispetteremo le norme internazionali fondamentali sul lavoro nelle nostre attività, vale a dire la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva, anche per i lavoratori migranti, l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l'effettiva abolizione del lavoro minorile e l'eliminazione della discriminazione in materia di occupazione e impiego³⁸.

Nelle nostre attività, inoltre:

- Garantiremo la salute e la sicurezza sul lavoro.
- Garantiremo salari, benefici e condizioni di lavoro dignitosi, che siano almeno adeguati a soddisfare i bisogni fondamentali dei lavoratori e delle loro famiglie e, ci impegneremo a migliorare le condizioni di lavoro³⁹.
- Promuoveremo la sicurezza nei luoghi di lavoro e collaboreremo ai programmi governativi volti a fornire una qualche forma di protezione del reddito ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato interrotto⁴⁰.
- Cercheremo di prevenire gli abusi sui lavoratori migranti⁴¹.
- Adotteremo approcci, misure e procedimenti per aumentare la significativa partecipazione delle donne ai processi decisionali e ai ruoli di leadership⁴².

Contribuiremo alla realizzazione dei diritti dei lavoratori⁴³:

- sforzandoci di aumentare le opportunità di lavoro, sia direttamente che indirettamente⁴⁴
- garantendo che venga fornita una formazione adeguata dei dipendenti a tutti i livelli, per soddisfare le esigenze dell'impresa e le politiche di sviluppo del paese ospitante, anche aumentando la produttività dei giovani e/o il loro accesso al lavoro dignitoso e ad opportunità imprenditoriali⁴⁵
- garantendo la tutela della maternità sul lavoro⁴⁶.

4. Salute e sicurezza

Promuoveremo la salute pubblica⁴⁷:

- adottando pratiche appropriate per prevenire le minacce alla vita umana, alla salute e al benessere nelle nostre attività, nonché le minacce derivanti dal consumo, dall'uso o dallo smaltimento dei nostri beni e servizi, anche adottando le buone pratiche in materia di sicurezza alimentare⁴⁸
- contribuendo alla tutela della salute e della sicurezza delle comunità colpite, durante il ciclo di vita delle nostre attività⁴⁹.

5. Sicurezza alimentare e nutrizione

Ci sforzeremo di garantire che le nostre attività contribuiscano alla sicurezza alimentare e alla nutrizione. Presteremo attenzione a migliorare la disponibilità, l'accessibilità, la stabilità e l'utilizzo di alimenti sicuri, nutrienti e diversificati⁵⁰.

6. Diritti fondiari e accesso alle risorse naturali

Rispetteremo i legittimi titolari dei diritti fondiari⁵¹ e i loro diritti sulle risorse naturali, compresi i diritti pubblici, privati, comunali, collettivi, locali e consuetudinari, potenzialmente interessati dalle nostre attività. Le risorse naturali includono terra, pesca, foreste e acqua.

Nella misura massima possibile, ci impegneremo a garantire la trasparenza e la divulgazione delle informazioni sui nostri investimenti fondiari, compresa la trasparenza dei termini dei contratti di locazione/ concessione, nel rispetto delle restrizioni sulla privacy⁵².

Favoriremo progetti alternativi fattibili per evitare o, quando ciò non sia possibile, ridurre al minimo lo spostamento fisico e/o economico dei legittimi titolari dei diritti fondiari, bilanciando costi e benefici ambientali, sociali e finanziari, prestando particolare attenzione agli effetti negativi sui soggetti poveri e vulnerabili.

Siamo consapevoli che, nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali e in conformità con i rispettivi contesti nazionali, gli Stati dovrebbero espropriare solo laddove l'acquisizione dei diritti in questione sia necessaria per uno scopo pubblico e dovrebbero garantire un indennizzo tempestivo, adeguato ed efficace⁵³.

Nel caso in cui i titolari di legittimi diritti fondiari vengano danneggiati, cercheremo di garantire che ricevano un indennizzo tempestivo, adeguato ed efficace per i loro diritti fondiari che hanno subito l'impatto negativo delle nostre attività⁵⁴.

7. Benessere animale

Sosterremo il benessere animale nelle nostre attività⁵⁵, anche attraverso:

- il nostro sforzo per garantire l'attuazione delle “cinque libertà” per il benessere degli animali, ovvero libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione, libertà dal disagio fisico e termico, libertà da dolore, ferite e malattie, libertà da paura e disagio e libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali di specie⁵⁶
- la garanzia di elevati standard nella gestione e nell'allevamento per la produzione animale, adeguati alla portata delle nostre azioni, e conformi o superiori ai principi dell'OIE⁵⁷.

8. Tutela dell'ambiente e uso sostenibile delle risorse naturali

Stabiliremo e manterremo, in coordinamento con le agenzie governative responsabili e le parti terze, a seconda dei casi, un sistema di gestione ambientale e sociale adeguato alla natura e alla portata delle nostre attività e commisurato al livello di potenziali rischi e impatti ambientali e sociali⁵⁸.

Miglioreremo continuamente le nostre prestazioni ambientali:

- prevenendo, riducendo al minimo e ponendo rimedio all'inquinamento e agli impatti negativi sull'aria, sul territorio, sul suolo, sull'acqua, sulle foreste e sulla biodiversità, nonché riducendo le emissioni di gas serra

- evitando o riducendo la produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sostituendo o riducendo l'uso di sostanze tossiche⁵⁹, e migliorando l'uso produttivo o garantendo uno smaltimento sicuro dei rifiuti
- garantendo l'uso sostenibile delle risorse naturali e aumentando l'efficienza nell'uso delle risorse e dell'energia⁶⁰
- riducendo le perdite e gli sprechi alimentari e promuovendo il riciclaggio
- promuovendo buone pratiche agricole, compreso il mantenimento o il miglioramento della fertilità del suolo ed evitandone l'erosione
- sostenendo e conservando la biodiversità, le risorse genetiche e i servizi ecosistemici; rispettando le aree protette⁶¹, le aree ad alto valore di conservazione e le specie a rischio di estinzione, nonché controllando e riducendo al minimo la diffusione di specie invasive non locali
- aumentando la resilienza dell'agricoltura e dei sistemi alimentari, degli habitat di supporto e dei mezzi di sussistenza connessi agli effetti dei cambiamenti climatici, attraverso misure di adattamento⁶².

9. Governance

Preverremo e ci asterremo da qualsiasi forma di corruzione e pratica fraudolenta⁶³.

Rispetteremo sia la lettera che lo spirito delle leggi e dei regolamenti fiscali dei paesi in cui operiamo⁶⁴.

Ci freneremo dallo stipulare o dal portare a termine accordi anticoncorrenziali tra competitors e coopereremo con le autorità di controllo garanti della concorrenza⁶⁵.

Nella misura in cui si applicano alle imprese, agiremo in conformità con i principi contenuti nella Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sui principi della corporate governance⁶⁶.

10. Tecnologia e innovazione

Contribuiremo allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie appropriate, in particolare delle tecnologie rispettose dell'ambiente e di quelle che generano occupazione diretta e indiretta⁶⁷.

3. Schema in cinque fasi per una due diligence basata sul rischio lungo le catene di fornitura del settore agricolo

Le imprese, per effettuare una due diligence basata sul rischio lungo le catene di fornitura del settore agricolo, dovrebbero attuare il seguente schema in cinque fasi: (i) stabilire solidi sistemi di gestione aziendale per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo; (ii) identificare, valutare e mettere in ordine di priorità i rischi nella catena di fornitura; (iii) definire ed attuare una strategia per rispondere ai rischi identificati; (iv) verificare la due diligence della catena di fornitura; e (v) rendere conto della due diligence della catena di fornitura. La prima fase prevede l'adozione di una politica aziendale per una condotta responsabile d'impresa che possa ispirarsi al modello di politica aziendale riportato nella Sezione 2 della Guida. Sebbene tutte le imprese debbano esercitare la due diligence, l'attuazione di questo schema in cinque fasi dovrebbe essere adattata alla collocazione ed al tipo di coinvolgimento di ciascuna nella catena di fornitura, al contesto e all'ubicazione delle rispettive attività, nonché alle rispettive dimensioni e capacità. Per quanto possibile, questa sezione distingue le responsabilità dei vari tipi di imprese (aziende agricole, a valle e finanziarie) in ciascuna fase.

Fase 1. Stabilire solidi sistemi di gestione aziendale per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo

1.1 Adottare o integrare nei processi esistenti una politica aziendale per una condotta responsabile d'impresa lungo la catena di fornitura (di seguito "politica aziendale per una condotta responsabile d'impresa")

Questa politica dovrebbe incorporare gli standard rispetto ai quali deve essere condotta la due diligence, attingendo agli standard internazionali e al modello di politica aziendale di cui sopra. Può consistere in una singola politica o in diverse politiche autonome (ad esempio, la politica aziendale sui diritti umani) e può includere l'impegno ad aderire agli standard esistenti specifici del settore, come gli schemi di certificazione⁶⁸. Se sono già in atto politiche a lungo termine, un'analisi delle lacune può individuare il divario rispetto al modello di politica aziendale di cui alla sezione 2 e le politiche esistenti possono essere aggiornate di conseguenza.

La politica aziendale per una condotta responsabile d'impresa dovrebbe:

- essere approvata al livello più alto dell'impresa. La sua attuazione dovrebbe essere assegnata al livello più alto di responsabilità
- avvalersi delle informazioni tecniche fornite da esperti interni ed esterni e, se del caso, della consultazione degli stakeholder
- sancire le aspettative dell'impresa in termini di condotta responsabile d'impresa nei confronti di dipendenti, partner commerciali e altre parti direttamente legati alle sue

attività, prodotti o servizi

- essere pubblicamente disponibile e deve comunicare a tutti i dipendenti, partner commerciali e altre parti interessate
- trovare riscontro nelle politiche e procedure operative necessarie per integrarla all'interno dell'impresa⁶⁹
- essere rivista e adattata su base regolare alla luce della crescente conoscenza dei rischi della catena di fornitura e degli standard internazionali.

Sebbene alcuni rischi di impatto negativo abbiano una collocazione specifica lungo la catena di fornitura, come le fasi di produzione e trasformazione in relazione alla gestione della terra e al benessere animale, la politica aziendale per la condotta responsabile d'impresa dovrebbe coprire i rischi relativi all'intera catena di fornitura.

1.2. Strutturare la gestione interna per supportare la due diligence della catena di fornitura

L'alta dirigenza dovrebbe essere visibilmente e attivamente coinvolta nell'attuare e nel garantire l'osservanza della politica aziendale per una condotta responsabile d'impresa. I dipendenti e i partner commerciali dovrebbero ricevere formazione ed incentivi ai fini di tale osservanza. Sarebbe opportuno designare una persona, con pertinenti competenze tecniche e culturali, quale responsabile della due diligence ed uno specifico team di supporto. Dovrebbero essere allocate risorse finanziarie adeguate. Una struttura interna all'azienda, incaricata della rendicontazione, dovrebbe essere creata, mantenuta e fatta oggetto di comunicazione all'interno dell'impresa, nei passaggi più importanti. Le pratiche di condotta responsabile d'impresa dovrebbero essere coerenti in tutte le attività dell'impresa. Tali misure dovrebbero attagliarsi agli obiettivi, all'attività, ai prodotti e alle dimensioni dell'impresa, tenendo conto delle sue capacità finanziarie.

1.3. Stabilire un sistema di controlli e di trasparenza lungo la catena di fornitura

Il monitoraggio dell'attuazione della politica aziendale per una condotta responsabile d'impresa è fondamentale ai fini della credibilità e dell'efficacia della politica stessa per intessere buoni rapporti con gli stakeholder, compresi i governi. Ciò comporta:

- Creare procedure di verifica interna per realizzare revisioni periodiche, indipendenti e trasparenti sulla conformità alla politica. Tale procedura può consistere in un sistema di tracciabilità⁷⁰ che implica: la creazione di una documentazione interna relativa ai processi di due diligence, ai risultati ed alle conseguenti decisioni; la tenuta di un inventario interno della documentazione relativa alle transazioni che può essere utilizzata retrospettivamente per identificare gli attori nella catena di fornitura; l'utilizzo di canali bancari ufficiali per effettuare e ricevere pagamenti e la copertura di tutti gli inevitabili acquisti in contanti con documentazione verificabile; la conservazione pluriennale delle informazioni raccolte. Le imprese a monte dovrebbero ricorrere al bilancio di massa o alla tracciabilità della segregazione fisica⁷¹, ad esempio attraverso una catena di custodia, mentre le imprese a valle dovrebbero identificare i propri fornitori a monte e i paesi di approvvigionamento dei propri subfornitori a monte. Le informazioni sulla due diligence trasmesse dalle imprese a monte a quelle a valle possono aumentare la trasparenza e facilitare la tracciabilità.
- Stabilire rapporti commerciali costanti come migliore strumento per un flusso continuo di

informazioni. I canali di comunicazione con i diversi stakeholder possono avvisare di possibili scostamenti dalla politica e dagli standard pertinenti. Anche l'esecuzione e il follow-up di audit periodici e di valutazioni di impatto ambientale, sociale e sui diritti umani (ESHRIA)⁷² possono contribuire a valutare la conformità, ma non dovrebbero sostituirsi a tali flussi di informazioni.

1.4. Rafforzare il coinvolgimento dei partner commerciali

Una politica per la condotta responsabile d'impresa, ispirata a quella aziendale, dovrebbe essere incorporata nei contratti e negli accordi con i partner commerciali ed adattata alle capacità di questi ultimi. Le relazioni a lungo termine con i partner commerciali possono accrescere la capacità di influenza per incoraggiare l'adozione di tale politica e migliorare la trasparenza. Anche i piani di attuazione sviluppati in coordinamento con i partner commerciali e con il coinvolgimento dei governi locali e centrali, delle organizzazioni internazionali e della società civile possono favorirne l'osservanza, in particolare attraverso l'offerta di corsi di formazione per lo sviluppo delle capacità. Ad esempio, le imprese possono sviluppare le capacità dei piccoli agricoltori che abbiano difficoltà a soddisfare requisiti rigorosi e, talvolta, costosi.

1.5. Istituire un meccanismo di reclamo a livello operativo in consultazione e collaborazione con le parti interessate

Un meccanismo di reclamo⁷³ può aiutare ad allertare le imprese in caso di deviazione dagli standard pertinenti e aiutarle a identificare i rischi, anche consentendo una migliore comunicazione con gli stakeholder. Può essere istituito a livello di progetto, impresa o settore. Dovrebbe essere utilizzato come sistema di allerta precoce e di sensibilizzazione ai rischi e come meccanismo per prevenire i conflitti e fornire risarcimenti. Ad esempio, i meccanismi di reclamo stabiliti dai sistemi di relazioni industriali esistenti e dagli accordi di contrattazione collettiva possono costituire meccanismi efficaci e credibili per rispettare i diritti dei lavoratori.

I meccanismi di reclamo dovrebbero essere facilmente accessibili da parte dei lavoratori e di tutti coloro che sono effettivamente o potenzialmente colpiti dagli impatti negativi derivanti dal mancato rispetto degli standard di condotta responsabile da parte dell'impresa. Le imprese dovrebbero pubblicizzare la loro esistenza e le modalità di accesso, incoraggiarne attivamente l'uso, garantire che i loro utenti rimangano anonimi e liberi da ritorsioni e verificarne regolarmente l'efficacia. Dovrebbero tenere un registro pubblico dei reclami ricevuti, inoltre, gli insegnamenti appresi attraverso i meccanismi di reclamo dovrebbero essere incorporati nella politica aziendale per una condotta responsabile d'impresa, nelle relazioni con i partner commerciali e nei sistemi di monitoraggio.

I meccanismi di reclamo dovrebbero essere complementari a quelli giudiziari e ad altri meccanismi non giudiziari, come i PCN, con i quali dovrebbero impegnarsi anche le imprese.

Fase 2. Identificare, valutare e mettere in ordine di priorità i rischi nella catena di fornitura

2.1. Mappare la catena di fornitura

Ciò richiede l'identificazione dei vari attori coinvolti, compresi, se opportuno, i nomi dei fornitori diretti e dei partner commerciali e i siti delle operazioni. Ad esempio, alle

aziende agricole possono essere richiesti i seguenti dati: nome dell'unità produttiva; indirizzo e identificativo del sito; dati di contatto del gestore del sito; categoria, quantità, date e modalità di produzione; numero di lavoratori per genere; elenco delle pratiche di gestione del rischio; vie di trasporto; valutazioni dei rischi effettuate.

Le imprese, in particolare le imprese finanziarie e quelle rivolte ai consumatori che sono, a diversi livelli, lontani dalla produzione agricola, potrebbero non essere in grado di mappare inizialmente tutti i loro fornitori e partner commerciali. Dovrebbero però lavorare sistematicamente per ottenere un quadro completo delle loro relazioni commerciali. La quantità di informazioni raccolte sui partner commerciali dipende dalla gravità dei rischi e da quanto essi siano strettamente collegate ai rischi identificati.

2.2. Valutare i rischi di impatti negativi sull'ambiente, sulla società e sui diritti umani⁷⁴ delle attività, dei processi, dei beni e dei servizi dell'impresa e dei suoi partner commerciali durante il loro intero ciclo di vita

Tali valutazioni dovrebbero identificare l'intera portata degli impatti negativi, effettivi e potenziali, nella catena di fornitura causati dall'impresa o a cui essa ha contribuito, ovvero direttamente legati alle sue operazioni, prodotti o servizi, da un rapporto d'affari. Esse dovrebbero coprire gli impatti sull'ambiente, sulla società e sui diritti umani. Possono essere richieste e regolate da leggi nazionali. La loro portata e frequenza dovrebbero riflettere la gravità dei rischi e il modo con il quale i partner commerciali li hanno gestiti. Possono essere utilizzate a fini divulgativi ma anche in modo più pratico e lungimirante per affrontare rischi specifici, rafforzare il dialogo con i fornitori e migliorare le prestazioni di questi ultimi.

Basandosi sugli standard esistenti, l'Allegato A (Sezione 1.3) fornisce dettagli su quali fasi e impatti dovrebbero includere queste valutazioni. Inoltre, tali valutazioni dovrebbero identificare⁷⁵:

- i titolari dei diritti e gli stakeholder, in particolare le donne, che potrebbero essere colpite dalle operazioni su base continuativa⁷⁶
- qualsiasi partner commerciale che rischia di non intraprendere un'adeguata due diligence
- eventuali “segnali di allarme” come descritto nel riquadro 3.1. In tali situazioni, potrebbe essere necessaria una due diligence rafforzata, che potrebbe includere la verifica sul campo delle circostanze qualitative per individuare luoghi, prodotti o partner commerciali a rischio
- qualsiasi ragionevole incoerenza tra le circostanze di fatto delle operazioni e la politica aziendale per la condotta responsabile d'impresa.

Diversi **tipi di valutazioni** possono aiutare a identificare i segnali di allarme. Le valutazioni del rischio del contesto classificano le regioni e i paesi di fornitura come a basso, medio o alto rischio per specifiche aree a rischio valutando il quadro normativo, il contesto politico, le libertà civili e l'ambiente socioeconomico. Le valutazioni del rischio a livello di sito mirano a comprendere le circostanze fattuali delle operazioni dei partner commerciali al fine di valutare la portata, la gravità e la probabilità dei rischi a livello di sito. Dovrebbero costituire la base del processo di prequalificazione dei nuovi partner commerciali. Una valutazione standard del rischio dovrebbe essere applicata ai partner commerciali che operano in contesti a basso rischio. Una valutazione rafforzata del rischio dovrebbe essere applicata a tutti i partner commerciali che operano in contesti a medio e alto rischio. Le valutazioni possono includere la consultazione degli stakeholder, il

monitoraggio da parte di terzi, come le organizzazioni della società civile e l'organizzazione di visite alle aziende agricole e/o agli impianti di trasformazione.

La valutazione del rischio dovrebbe essere un **processo continuo**, onde mantenere un quadro fedele dei rischi nel tempo, tenendo conto delle circostanze mutevoli. Le seguenti situazioni dovrebbero dar vita a nuove valutazioni del rischio: fornitura da un nuovo mercato; cambiamenti nel contesto operativo di un partner commerciale (ad esempio cambio di governo); il fornitore inizia ad approvvigionarsi da aree a medio o alto rischio; avvio di un nuovo rapporto d'affari; cambio di proprietà di un partner commerciale; sviluppo di un nuovo prodotto; o cambiamento del modello di business.

Riquadro 3.1. Esempi di situazioni che richiedono una maggiore due diligence: segnali d'allarme

- **Segnali d'allarme relativi alle zone - le operazioni sono programmate all'interno o prodotti agricoli hanno origine da zone:**
 - interessate da conflitti o considerate aree ad alto rischio¹
 - considerate zone a governance debole²
 - dove i governi nazionali o locali non rispettano gli standard di condotta responsabile d'impresa concordati a livello internazionale o non forniscono supporto all'impresa per garantire il rispetto di tali standard, ad esempio proponendo terreni agricoli sui quali le comunità locali hanno legittimi diritti fondiari e non sono state consultate, o che si trovano in zona protetta
 - dove sono state segnalate violazioni dei diritti umani o dei diritti del lavoro
 - dove i diritti di proprietà sono debolmente definiti o contestati
 - dove le comunità si trovano ad affrontare insicurezza alimentare o carenza d'acqua
 - interessate dal degrado ambientale o definite aree protette.
 - **Segnali d'allarme relativi ai prodotti**
 - È noto che la produzione di un bene agricolo ha impatti negativi sull'ambiente, sulla società o sui diritti umani in determinati contesti
 - Il prodotto agroalimentare non è conforme agli standard sanitari e di sicurezza alimentare.
 - **Segnali d'allarme relativi ai partner commerciali**
 - I partner commerciali non hanno osservato gli standard contenuti nella presente Guida.
 - Negli ultimi dodici mesi essi hanno acquistato prodotti agricoli da una zona che dà segnali d'allarme.
 - Hanno azionisti o altri interessi in imprese che non rispettano gli standard contenuti nella presente Guida o che forniscono prodotti agricoli da o operano in aree a rischio.
1. Le zone colpite da conflitto e ad alto rischio sono identificate dalla presenza di conflitti armati, violenza diffusa o altri rischi di danni alle persone. Il conflitto armato può assumere varie forme, come un conflitto di carattere internazionale o non internazionale, che può coinvolgere due o più Stati, o può consistere in guerre di liberazione, insurrezioni o guerre civili, ecc. Le aree ad alto rischio possono comprendere aree di instabilità politica o repressione, debolezza istituzionale, insicurezza, collasso delle infrastrutture civili e violenza diffusa. Tali aree sono spesso caratterizzate da diffusi abusi dei diritti umani e violazioni del diritto nazionale o internazionale (OCSE, 2013).
 2. Ciò può includere zone che mostrano scarse prestazioni secondo gli indicatori di governance della Banca mondiale o l'indice di percezione della corruzione di Transparency International. Potrebbero anche includere paesi che non si sono impegnati o non hanno iniziato ad attuare le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Le valutazioni del rischio dipendono dal **tipo di impresa**:

- Le imprese agricole possono istituire gruppi di valutazione sul campo per generare e condividere informazioni verificabili, affidabili e aggiornate sulle circostanze qualitative della produzione agricola. Queste imprese dovrebbero garantire il rispetto dei legittimi titolari dei diritti fondiari, anche tenendo consultazioni in buona fede, efficaci e significative con le comunità locali. Se coinvolti nella produzione di bestiame, dovrebbero sostenere il benessere degli animali nelle loro attività. Dovrebbero fornire i risultati delle loro valutazioni del rischio alle imprese a valle.
- Le imprese a valle non dovrebbero solo identificare i rischi nelle proprie operazioni, ma anche fare del proprio meglio per valutare i rischi affrontati dai propri fornitori. Il che può realizzarsi valutando la due diligence svolta dai loro fornitori o valutando direttamente le operazioni dei loro fornitori, ad esempio effettuando visite in azienda. La partecipazione a programmi di settore che valutano la conformità dei partner commerciali agli standard di condotta responsabile d'impresa e forniscono informazioni pertinenti, può supportare queste valutazioni.
- Le imprese finanziarie possono avere da centinaia a migliaia di clienti. Potrebbe non essere sempre fattibile condurre valutazione del rischio per ciascuno di essi. Secondo le Linee guida OCSE, tutte le imprese sono tenute a identificare le aree generali in cui il rischio di impatti negativi è più significativo e ad individuare un ordine di priorità in relazione alla due diligence. L'ambito adeguato delle responsabilità di due diligence di un istituto finanziario dipende dalla natura delle sue operazioni, prodotti e servizi⁷⁷.

Fase 3. Definire ed attuare una strategia per rispondere ai rischi individuati

3.1. Riferire i risultati della valutazione del rischio al dirigente senior preposto

3.2. Adottare un piano di gestione del rischio

Questo piano può includere le misure di mitigazione e prevenzione del rischio suggerite nell'Allegato A. Può proporre vari scenari a seconda di quanto l'impresa sia strettamente collegata agli impatti negativi (vedere riquadro 1.2 per ulteriori dettagli):

- Se l'impresa stesse causando impatti negativi, essa dovrebbe rimediare⁷⁸ agli impatti negativi effettivi e prevenire gli impatti negativi potenziali. Ciò potrebbe comportare la sospensione temporanea delle attività ed il contestuale compimento di sforzi misurabili per prevenire futuri impatti negativi, o la sospensione permanente delle attività se tali impatti non possono essere mitigati.
- Se l'impresa stesse contribuendo agli impatti negativi, essa dovrebbe cessare di contribuire agli impatti negativi e utilizzare la propria influenza per mitigare eventuali impatti negativi residui. Ciò potrebbe comportare la sospensione temporanea delle operazioni. L'impresa dovrebbe inoltre adottare misure preventive per garantire che questi impatti negativi non si ripetano.
- Se l'impresa non ha contribuito all'impatto negativo, ma l'impatto è tuttavia direttamente collegato alle sue attività, prodotti o servizi per via di un rapporto d'affari, essa dovrebbe utilizzare la propria influenza per mitigare o prevenire l'impatto negativo. Ciò potrebbe portare, a seguito del fallimento dei tentativi di mitigazione dei rischi o quando la

mitigazione del rischio fosse ritenuta non fattibile o inaccettabile, alla risoluzione del rapporto con un partner commerciale. I fattori rilevanti per determinare la risposta appropriata includono: la gravità e la probabilità dell'impatto negativo, la capacità dell'impresa di esercitare la propria influenza sul partner commerciale o su altri attori rilevanti (ad esempio il governo) e l'importanza del partner commerciale per l'impresa.

Tutti i tipi di imprese possono causare direttamente, contribuire o essere direttamente collegate ad impatti negativi. I seguenti esempi illustrano cosa questo possa comportare nella pratica:

- *Causare*: i tre tipi di imprese o aziende, agricole, a valle e finanziarie, possono causare direttamente impatti negativi. Tuttavia, alcuni impatti negativi possono essere causati direttamente solo dalle imprese agricole e, in misura minore, da imprese a valle, come gli impatti sui diritti fondiari e sul benessere degli animali. Se, in una valutazione del rischio, si scopre che un'impresa agricola viola i diritti fondiari dei legittimi titolari dei diritti, essa dovrebbe prevedere un rimedio per tali impatti, ad esempio restituendo la terra ai legittimi titolari dei diritti o garantendo che ricevano un indennizzo equo e tempestivo
- *Contribuire a*: se un grande rivenditore di generi alimentari richiede tempi di consegna serrati per prodotti agricoli freschi e stagionali, come le fragole, ciò potrebbe indurre i suoi fornitori ad aumentare improvvisamente la propria forza lavoro per soddisfare la domanda, dando così luogo ad abusi sui lavoratori migranti temporanei. Il rivenditore di prodotti alimentari dovrebbe quindi cessare di contribuire a questo impatto negativo, ad esempio, allentando la pressione sui suoi fornitori o aumentando i prezzi di acquisto per tenere conto dei vincoli di flusso di cassa dei suoi fornitori.
- *Essere direttamente legati a*: un fondo pensione può investire in un fondo di investimento che a sua volta investe in un'azienda agricola che fa affidamento sul lavoro minorile per alcune delle attività ad alta intensità di manodopera, come la raccolta della vaniglia. Il fondo pensione è quindi direttamente collegato agli impatti negativi sui diritti umani. Esso dovrebbe usare la propria influenza per prevenire o mitigare l'impatto negativo, ad esempio esprimendo la propria intenzione di disinvestire dal fondo di investimento se il lavoro minorile non viene affrontato a livello di azienda agricola.

3.3. Attuare il piano di gestione del rischio, tracciare e monitorare gli sforzi di mitigazione del rischio e riferire al dirigente senior preposto

Ciò comporta la consultazione degli stakeholder interessati, compresi i lavoratori e i loro rappresentanti, nonché e i partner commerciali, per chiarire le preoccupazioni e concordare la strategia per mitigare i rischi.

Fase 4. Verificare la due diligence della catena di fornitura

Le imprese dovrebbero adottare misure per verificare che le loro pratiche di due diligence siano efficaci, vale a dire che i rischi siano stati adeguatamente identificati, mitigati o prevenuti. Si presentano due scenari:

1. Se il rischio fosse stato mitigato o prevenuto, l'impresa dovrebbe effettuare una due diligence costante proporzionata al rischio.
2. Se il rischio non è stato mitigato o prevenuto, il processo di verifica dovrebbe identificarne il motivo, ad esempio la mancanza di un'efficace strategia di mitigazione del rischio, o tempistiche inadeguate, risorse inadeguate o mancanza

di volontà di mitigare i rischi. Dovrebbe essere intrapresa una nuova valutazione del rischio.

Il processo di verifica dovrebbe:

- Garantire che la voce delle donne venga adeguatamente rappresentata.
- Essere proporzionato al rischio.
- Generare raccomandazioni per migliorare le pratiche di due diligence.
- Prendere in considerazione le capacità delle varie imprese poiché tali processi possono essere onerosi. La due diligence può essere valutata attraverso meccanismi accessibili alle piccole imprese, come iniziative di conformità sociale promosse a livello locale⁷⁹.

Il processo di verifica può includere audit, indagini in loco e consultazioni con le autorità governative, la società civile, i membri della comunità colpita e le organizzazioni dei lavoratori a livello locale, nazionale e internazionale. L'indipendenza e la qualità degli audit sono fondamentali per la loro efficacia⁸⁰. Gli auditor dovrebbero essere indipendenti, competenti e responsabili. Le imprese potrebbero prendere in considerazione l'inclusione degli audit in un meccanismo istituzionalizzato indipendente, responsabile dell'accreditamento degli auditor, della verifica degli audit, della pubblicazione di rapporti di audit, dell'implementazione di moduli per sviluppare le capacità dei fornitori di condurre la due diligence e di aiutare a dare seguito ai reclami degli stakeholder.

Processi di verifica complementari e sinergici, basati su standard comuni, attuati in punti specifici della catena di fornitura, possono aiutare a evitare la fatica della valutazione e ad aumentarne l'efficienza⁸¹. Ad esempio, gli auditor possono riconoscere le conclusioni degli audit svolti da altre parti terze indipendenti. Le imprese potrebbero volersi concentrare sui "colli di bottiglia", ovvero i punti in cui nella catena di fornitura opera un gruppo ristretto di stakeholder, anziché valutare ogni singola impresa della catena di fornitura. I colli di bottiglia possono essere identificati prendendo in considerazione:

- i) punti chiave della trasformazione dei materiali nella catena di fornitura, come la lavorazione o l'imballaggio
- ii) un certo numero di attori in un dato punto della catena di fornitura: gli audit potrebbero concentrarsi su punti della catena di fornitura in cui sono attivi relativamente pochi attori o dove la maggior parte dei prodotti agroalimentari è aggregata
- iii) i maggiori punti d'influenza delle imprese a valle
- iv) punti in cui già esistono schemi e programmi di audit, per sfruttare questi sistemi ed evitare duplicazioni.

Ad esempio, un possibile collo di bottiglia della catena di fornitura del caffè in Etiopia potrebbe essere l'Ethiopian Commodity Exchange, dove un numero limitato di commercianti vende il caffè prodotto da numerosi piccoli produttori (caso II. sopra). Nelle catene di fornitura del caffè più frammentate, i colli di bottiglia potrebbero essere le fabbriche di trasformazione, i grossisti o gli esportatori.

L'attenzione su questi colli di bottiglia non dovrebbe sostituire un'approfondita due diligence condotta lungo tutta la catena di fornitura.

Fase 5. Rendere conto della due diligence della catena di fornitura

Le imprese dovrebbero rendere conto pubblicamente delle loro politiche e pratiche di due diligence della catena di fornitura, tenendo nella debita considerazione la riservatezza aziendale ed altre questioni relative alla concorrenza. Dovrebbero fornire agli stakeholder e ai partner commerciali informazioni chiare, accurate e tempestive sugli impatti negativi effettivi e potenziali identificati attraverso valutazioni d'impatto continue e sulle misure adottate per mitigarli o prevenirli. I report potrebbero includere anche informazioni sui sistemi di gestione aziendale e rapporti di verifica delle pratiche di due diligence. Una volta rilasciati, dovrebbero essere accessibili a tutti gli stakeholder.

Al di là della reportistica pubblica e formale, la comunicazione può assumere varie forme, inclusi incontri in presenza, dialoghi online e consultazioni con gli stakeholder interessati. La comunicazione deve essere adeguata agli impatti e al pubblico in termini di forma, frequenza, accessibilità e adeguatezza delle informazioni fornite

Note

1. Mentre la Costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) include la pesca e la silvicoltura nella definizione di agricoltura, la presente Guida si concentra principalmente sulle colture e sul bestiame.
2. Condotta aziendale responsabile (RBC) significa che le imprese dovrebbero: a) dare un contributo positivo al progresso economico, ambientale e sociale con l'obiettivo di raggiungere uno sviluppo sostenibile e b) evitare e affrontare gli impatti negativi delle proprie attività e prevenire o mitigare direttamente gli impatti negativi legati alle loro operazioni, prodotti o servizi da un rapporto commerciale.
3. In questa Guida, gli standard fanno riferimento a raccomandazioni contenute in vari tipi di strumenti, tra cui convenzioni, dichiarazioni, principi e linee guida.
4. Come sottolineato nel rapporto del Forum economico mondiale del 2015 "Oltre alle catene di fornitura, potenziare le catene di valore responsabili", rispettare gli standard RBC può avvantaggiare le imprese poiché il cambiamento delle dinamiche di mercato aumenta l'importanza degli sforzi di sostenibilità. I clienti stanno diventando più sensibili alla sostenibilità. I consumatori più giovani, in particolare, richiedono prodotti e pratiche sostenibili e sono disposti a pagare di più per ottenerli. Le risorse naturali sempre più scarse e l'aumento dei prezzi delle materie prime rendono l'efficienza delle risorse e la riduzione dei rifiuti delle variabili cruciali affinché le imprese possano rimanere redditizie. Il contesto normativo e le organizzazioni non governative stanno spingendo per una maggiore trasparenza, che aumenta i costi di non conformità e può creare una reazione negativa da parte del mercato.
5. Vedere la definizione di due diligence più avanti per una definizione di "rapporto commerciale".
6. Consultare la sezione "utenti previsti" per una descrizione più dettagliata.
7. Ulteriori risorse sono disponibili su: <http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm> and www.fao.org/economic/est/issues/investment/en.
8. Per ulteriori dettagli sulla composizione e sul ruolo del gruppo consultivo nello sviluppo della presente guida, consultare la sottosezione "processo".
9. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: <http://mneguidelines.oecd.org/rbc-agriculture-supply-chains.htm>.
10. Sebbene le Linee Guida OCSE non forniscano una definizione precisa di imprese multinazionali (MNE), indicano che le multinazionali di solito comprendono società o altre entità stabilite in più di un paese (Linee guida OCSE, I.4). I Principi CFS-RAI si rivolgono alle "imprese commerciali, compresi gli agricoltori" (parr. 50-52).
11. Il mandato del gruppo consultivo multilaterale che ne definisce gli obiettivi, i compiti e la struttura organizzativa è stato approvato dal Gruppo di lavoro dell'OCSE sulla condotta responsabile delle imprese nel giugno 2013 e dal Gruppo di lavoro dell'OCSE sulle politiche e i mercati agricoli nel luglio 2013.

12. Per esempi specifici, vedere: Progetto sulla catena del valore agroalimentare del Botswana: studio sulla catena del valore della carne bovina condotto dalla FAO nel 2013; un'analisi della catena del valore dall'azienda agricola al consumatore del sistema di commercializzazione del mais del Kenia da parte della Michigan State University nel 2011; analisi della catena del valore del settore degli anacardi in Ghana da parte di GIZ nel 2010; o le catene del valore degli oli essenziali del Ruanda: una diagnostica dell'UNIDO nel 2012.
13. L'agricoltura a contratto prevede la produzione effettuata sulla base di un accordo tra l'acquirente e il produttore. Copre un'ampia gamma di contratti e differisce in base al tipo di appaltatore, al tipo di prodotto, all'intensità del coordinamento tra agricoltori e investitori e al numero di parti interessate coinvolte. Per ulteriori informazioni, vedere www.fao.org/ag/ags/contract-farming/faq/en/#c100440.
14. Per ulteriori dettagli, consultare la Due Diligence dell'OCSE per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da aree colpite da conflitto e ad alto rischio, 2011.
15. Tratto dalle Linee Guida OCSE, II.15.
16. Linee guida OCSE, II.A.10.
17. Linee guida OCSE, II.16.
18. Tali programmi includono tra gli altri: Principi e criteri per la produzione sostenibile di olio di palma che certificano produttori, trasformatori o commercianti di olio di palma, nonché produttori, rivenditori, banche e investitori coinvolti nelle catene di approvvigionamento di olio di palma; gli standard del tavolo sui biocarburanti sostenibili che certifica gli operatori dei biocarburanti; Principi e criteri per una produzione responsabile di soia che certificano i coltivatori di soia e i gruppi di coltivatori di soia; Standard della Better Sugar Cane Initiative (Bonsucro) per i produttori di canna da zucchero; e Principi per gli investimenti responsabili nei terreni agricoli per proprietari e gestori di asset istituzionali. Anche le piattaforme di monitoraggio come Sedex possono aiutare a monitorare le prestazioni dei fornitori.
19. La Raccomandazione dell'OCSE sugli orientamenti sulla due diligence per catene di approvvigionamento responsabili di minerali provenienti da aree colpite da conflitto e ad alto rischio è stata adottata dal Consiglio a livello ministeriale il 25 maggio 2011 e successivamente modificata il 17 luglio 2012 per includere un riferimento al Supplemento sull'oro.
20. Il modello di politica aziendale non mira a sostituire gli standard esistenti. Le imprese dovrebbero fare riferimento direttamente a ciascuno di questi standard prima di avanzare qualsiasi dichiarazione in merito alla loro osservanza. I riferimenti alle norme citate nel documento sono indicati dopo l'ultimo elemento citato e non dopo ciascuno degli elementi citati. Mirano ad aiutare le imprese a fare riferimento al testo iniziale delle norme considerate nella presente Guida per ulteriori dettagli sul contenuto di tali norme.
21. Linee guida OCSE, II.10 e VI.3; Principio CFS-RAI 10; VGGT 12.10; Principi guida delle Nazioni Unite, par. 17; CBD, articolo 14; Akwé: Linee guida Kon; Standard di prestazione IFC 1, paragrafi 5 e 8-10.
22. Linee guida OCSE, III.1-3, VI.2.a e VIII.2; Principi CFS-RAI 9.ii e 10; Principi guida delle Nazioni Unite, par. 21; Standard di prestazione IFC 1, par. 29; Convenzione di Aarhus, articolo 5. Cfr. allegato A, punti 1.1 e 1.3 di seguito. Orientamenti specifici sulle informazioni materiali da condividere con le parti interessate possono essere reperiti nella Guida OCSE sulla due diligence per un coinvolgimento significativo delle

- parti interessate nel settore estrattivo.
23. Linee guida OCSE, VIII.2..
 24. Linee guida OCSE, II.14 e VI.2.b; Principio CFS-RAI 9.iii-iv; VGGT, 9.9 e 12.11; Principi guida delle Nazioni Unite, par. 18; Principi PRAI 1 e 4; Akwé: Linee guida Kon, 11, 13-17 e 57; Standard di prestazione IFC 1, par. 26-27 e 30-33. Vedi anche Convenzione OIL n. 169 sui popoli indigeni e tribali, 1989. Vedi Allegato A, 1.2 di seguito. Ulteriori indicazioni sul coinvolgimento delle parti interessate possono essere reperite nella Guida dell'OCSE sulla due diligence per un coinvolgimento significativo delle parti interessate nel settore estrattivo.
 25. Vedere l'Allegato B per ulteriori indicazioni sull'impegno con le popolazioni indigene e sul consenso libero, preventivo e informato (FPIC).
 26. Come sottolineato nell'introduzione, come sforzo congiunto di OCSE e FAO, questa Guida considera diversi standard diversi dalle Linee Guida OCSE, in particolare i Principi CFS-RAI, che includono riferimenti al FPIC non presenti nelle Linee Guida OCSE. Questo paragrafo cita il Principio 9.iv. del CFS-RAI. Vedi anche IFC Performance Standard 7, par. 12-17; Akwé: Linee guida Kon, 29 e 60; VGGT, 3B.6, 9.9 e 12.7; Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, articoli 10, 11 e 32; e Convenzione OIL n. 169 sui popoli indigeni e tribali, articolo 16.
 27. Linee guida OCSE, II.A.1; Principio CFS-RAI 2.iv, v e vii; VGGT, 12.4; Akwé: Linee guida Kon, 40.
 28. Principi CFS-RAI 2.iv-vii e 7.i e iii; VGGT, 12.6; Principi PRAI 5-6; Akwé: Linee guida Kon, 46; Standard di prestazione IFC 7, paragrafi 14 e 17-20 e Standard 8, paragrafo 16. Vedere anche articolo 8(j) CBD, articoli 5-7 del protocollo di Nagoya, ITPGR, articolo 9.2. I benefici possono essere monetari e non monetari: vedere l'allegato al protocollo di Nagoya. Vedi anche Allegato A, 1.4 per ulteriori dettagli.
 29. Linee guida OCSE, IV, par. 46 e VIII.3; Principio CFS-RAI 9.v; VGGT, 3.2, 12.14, 25.1 e 25.3; Principio guida ONU 31; Principio PRAI 1; Akwé: Linee guida Kon, 63; Dichiarazione OIL sulle multinazionali, 58-59; IFC Performance Standard 1, paragrafo 35, e IFC Performance Standard 5, paragrafo 11. Si veda anche Allegato A, 1.5. La Guida OCSE sulla due diligence per un coinvolgimento significativo delle parti interessate nel settore estrattivo fornisce ulteriori indicazioni sui meccanismi di reclamo.
 30. Principio 3 CFS-RAI; Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW).
 31. Per maggiori dettagli sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale, è possibile fare riferimento alle Linee guida OCSE, VI. 39.
 32. Linee guida OCSE, II.A.2 e IV; Principi CFS-RAI 1, 9.iv e 10 e paragrafi 3, 19.i, 47.v, 50 e 51; Principi guida delle Nazioni Unite, par. 11. Cfr. allegato A, 2.
 33. Linee guida OCSE, IV.1 e 2.
 34. Linee guida OCSE, IV.3; VGGT, 3.2; Principio PRAI 1; Akwé: Linee guida Kon, 57; Patto globale delle Nazioni Unite, Principi 1-2.
 35. Linee guida OCSE, IV.5; Principio guida delle Nazioni Unite 17.
 36. Linee guida OCSE, IV.6; Principio guida delle Nazioni Unite 22.
 37. Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Articolo 2; Principi CFS-RAI 3. ii. Come evidenziato nell'Allegato A, le Linee Guida OCSE (V.1.e) affermano che le imprese

- dovrebbero “essere guidate in tutte le loro attività dal principio di pari opportunità e trattamento sul lavoro e non discriminare i propri lavoratori per quanto riguarda l’impiego o l’occupazione sulla base della razza, del colore, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’estrazione nazionale o origine sociale o altro status”. Il Commento 54 specifica che il termine “altro status” ai fini delle Linee Guida si riferisce all’attività sindacale e a caratteristiche personali quali età, disabilità, gravidanza, stato civile, orientamento sessuale o condizione di HIV.
38. 38. Linee guida OCSE, V.1-3; Principio CFS-RAI 2.i-ii; Dichiarazione dell'OIL sulle multinazionali, paragrafo 8; Principio guida delle Nazioni Unite 12; Norma di prestazione IFC 2; Diritti dei bambini e principi imprenditoriali 2. Tutti i membri dell'OIL devono rispettare queste norme fondamentali del lavoro che costituiscono i quattro principi fondamentali della Dichiarazione dell'OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro, indipendentemente dalla convenzione dell'OIL che hanno ratificato.
 39. Linee guida OCSE, V.4.b e V.4.c; Principio CFS-RAI 2.iii; Dichiarazione 37-40 dell'OIL MNE; Standard di prestazione IFC 2, paragrafi 10, 23, 25, 28-29; Diritti dei bambini e principi aziendali 3 e 4.
 40. Dichiarazione OIL sulle multinazionali, 16 e 25-28. Per ulteriori dettagli si veda l'Allegato A, 3 sulle condizioni di lavoro dignitose.
 41. Raccomandazione OIL 198, articolo 7.a; Standard di prestazione IFC 2, paragrafo 11.
 42. CFS-RAI Principio 3.iv.
 43. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, articolo 23.
 44. Linee guida OCSE, II. A.4; Dichiarazione dell'OIL MNE, par. 16 e 19; Principio CFS-RAI 2.iii.
 45. Principi CFS-RAI 2,iii e 4.ii; Dichiarazione 30-32 dell'OIL MNE.
 46. Convenzione OIL sulla protezione della maternità, 2000 (n. 183); Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, articolo 11 (2).
 47. CFS-RAI Principio 8.iv.
 48. Linee guida OCSE, VIII.1, 6-7; Principi CFS-RAI 2.viii e 8.i, iii e iv; PRAI, 5.2.1.
 49. Linee guida Akwé Kon, 50; Standard di prestazione IFC 4.
 50. CFS-RAI Principio 1 e 8.i; VGGT 12.1, 12.4 e 12.12; Principio PRAI 2.2. Cfr. allegato A, punto 5. I quattro elementi della sicurezza alimentare, vale a dire disponibilità, accessibilità, stabilità e utilizzo del cibo, si riflettono nel Piano d'azione del Vertice mondiale sull'alimentazione del 1996 adottato da 112 capi o vice capi di Stato e di governo che si impegnano a *“attuare politiche volte a sradicare la povertà e la disuguaglianza e a migliorare l'accesso fisico ed economico da parte di tutti, in ogni momento, a cibo sufficiente, nutrizionalmente adeguato e sicuro e il suo utilizzo efficace; e perseguire politiche e pratiche partecipative e sostenibili in materia di alimentazione, agricoltura, pesca, silvicoltura e sviluppo rurale in aree ad alto e basso potenziale, essenziali per un approvvigionamento alimentare adeguato e affidabile a livello domestico, nazionale, regionale e globale.”*
 51. La VGGT 4.4 definisce i diritti di proprietà legittimi come segue: *“Coerentemente con i principi di consultazione e partecipazione di queste Linee guida, gli Stati dovrebbero definire attraverso norme ampiamente pubblicizzate le categorie di diritti considerati legittimi”*.
 52. VGGT, 2.4, 3.2, 9.1,11.4 e 12.3; Principi CFS-RAI 5 e 9.ii e comma 51; Principi delle

- Nazioni Unite per contratti responsabili allegati ai Principi guida delle Nazioni Unite e approvati dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Principio 10.
53. VGGT, 9.1, 12.4, 16.1, e 16.3; Standard di prestazione IFC 5, par. 2 e 8 e Standard 7, par. 15; Diritti dei bambini e principio economico 7. L'espressione "risarcimento tempestivo, adeguato ed efficace" è considerato diritto internazionale consuetudinario per il tipo di risarcimento dovuto per effettuare un'espropriazione legittima. Vedi Allegato A, 6. Si noti che gli standard menzionati in questa Guida sono in linea con gli impegni di tolleranza zero per gli spostamenti di terra di qualsiasi diritto di proprietà legittimo recentemente assunti dalle principali imprese alimentari e delle bevande.
 54. 54. VGGT, 16.1 e 16.3; Principio PRAI 6.2.1; Standard di prestazione IFC 5, par. 9-10, 12, 19, 27-28 e Performance Standard 7, paragrafi 9 e 14. Come da IFC Performance Standard 7, par. 14, la compensazione della terra dovrebbe essere fornita al posto della compensazione in denaro laddove possibile e dovrebbe essere garantito l'accesso continuo alle risorse naturali o identificate risorse sostitutive equivalenti. Come ultima opzione, si dovrebbe fornire un risarcimento in denaro e individuare mezzi di sussistenza alternativi.
 55. CFS-Rai Principio 8.ii. Vedi Allegato A, 7.
 56. Principi fondamentali sviluppati dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Per ulteriori informazioni, consultare le cinque libertà del Farm Animal Welfare Council all'indirizzo www.fawc.org.uk/freedoms.htm.
 57. Regolamento inglese 2000 (SI 2000 n. 1870) e Regolamento 3(1) sul benessere degli animali d'allevamento.
 58. Linee guida OCSE, VI.1; Principio CFS-RAI 10; VGGT 4.3, 11.2, 12.6 e 12.10; Principio PRAI 7; Standard di prestazione IFC 1.1.
 59. Un elenco delle sostanze tossiche è reperibile: nell'elenco dei prodotti agrochimici pericolosi per l'agricoltura dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); l'OMS raccomanda la classificazione dei pesticidi in base alla classe di pericolo Ia (estremamente pericoloso) o Ib (altamente pericoloso); la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) del 2004; la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo consenso informato per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale del 2004; la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento del 1992; il Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono del 1999; e l'elenco "Sostituisilo subito" (SIN) per i pesticidi.
 60. Sebbene la maggior parte degli strumenti approvati attraverso un processo intergovernativo facciano riferimento all'"efficienza nell'uso delle risorse", il paragrafo 9 sul consumo di acqua dell'IFC Performance Standard 3 va oltre richiedendo all'impresa di "adottare misure che evitino o riducano l'utilizzo di acqua".
 61. L'IFC Performance Standard 6, paragrafo 20, definisce un'area legalmente protetta come un'area che soddisfa la definizione dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN): "Uno spazio geografico chiaramente definito, riconosciuto, dedicato e gestito, attraverso mezzi legali o altri mezzi efficaci, per conseguire la conservazione a lungo termine della natura con i servizi ecosistemici e i valori culturali associati." Ciò include le aree proposte dai governi per tale designazione.
 62. Linee guida OCSE, VI.6; Principi CFS-RAI 1.i e 6; Principio PRAI 7; Standard di prestazione IFC 3 e 6; CBD; Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate da estinzione o della flora e della fauna selvatiche e CITES del 1975. Vedi anche Allegato A, 8.

63. Linee guida OCSE, II.A.5 e 7, II.A.15 e VII; Principio CFS-RAI 9.i; VGGT, 6.9, 9.12 e 16.6; Principio del Global Compact delle Nazioni Unite 10. Cfr. Allegato A, 9.1. Inoltre, gli standard internazionali sulla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione sviluppati dalla Financial Action Task Force e approvati da 180 Paesi nel 2003 sono rilevanti per le istituzioni finanziarie. Le misure preventive, tra cui l'adeguata verifica della clientela e la tenuta dei registri, sono particolarmente utili per combattere la corruzione.
64. Linee guida OCSE, XI.1-2. Vedi Allegato A, 9.2.
65. Linee guida OCSE, X.2-3. Vedi Allegato A, 9.3.
66. I Principi di governo societario dei G20/OCSE rappresentano il punto di riferimento internazionale in materia di governo societario per politici, investitori, aziende e altri soggetti interessati in tutto il mondo. Sono stati adottati come uno degli standard chiave del Financial Stability Board (FSB) per la solidità dei sistemi finanziari e sono stati utilizzati dal Gruppo della Banca Mondiale in più di 60 revisioni nazionali in tutto il mondo. Costituiscono la base per le linee guida sul governo societario delle banche emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm.
67. Linee guida OCSE, IX; Principio CFS-RAI 7, iv; Dichiarazione dell'OIL sulle multinazionali, 19; CBD, Articolo 16; Principio del Global Compact delle Nazioni Unite 9.
68. Standard di prestazione IFC 6, par. 26.
69. Linee guida OCSE, IV, Commento 44; Principi guida delle Nazioni Unite, par. 16.
70. La Commissione del Codex Alimentarius definisce la tracciabilità come la capacità di seguire il movimento di un alimento attraverso fasi specifiche di produzione, trasformazione e distribuzione.
71. La tracciabilità del bilancio di massa controlla il volume esatto del materiale valutato e certificato che entra nella catena di approvvigionamento. Un volume equivalente del prodotto in uscita dalla filiera può essere venduto o certificato. I componenti certificati e non certificati possono essere mischiati. La tracciabilità della segregazione fisica identifica e traccia materiali e prodotti certificati attraverso la catena di fornitura. La catena di custodia si riferisce alla documentazione cronologica o alla traccia cartacea che mostra il sequestro, la custodia, il controllo, il trasferimento, l'analisi e lo smaltimento del prodotto fisico.
72. Maggiori informazioni al riguardo sono reperibili nell'Allegato A, 1.3.
73. Per ulteriori informazioni si può fare riferimento a: Allegato A, Paragrafo 1.5; IFC, 2009; e la Guida dell'OCSE sulla due diligence per un significativo coinvolgimento delle parti interessate nel settore estrattivo.
74. Come dettagliato nella guida dell'IISD alla negoziazione dei contratti di investimento (IISD, 2014), le Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) sono ormai una pratica consolidata per progetti in un'ampia gamma di settori economici. Circa due terzi dei circa 110 paesi in via di sviluppo avevano adottato una qualche forma di legislazione sulla VIA entro la metà degli anni '90. Le valutazioni di impatto sociale sono meno comuni ma stanno diventando sempre più parte del processo e della pratica della VIA. Mancano principi generalmente concordati per le valutazioni di impatto sociale, ma l'Associazione internazionale per la valutazione dell'impatto ha pubblicato un insieme coerente di linee guida. Altre varianti includono valutazioni di sostenibilità che integrano prospettive sociali, economiche e ambientali o valutazioni di impatto cumulativo. Esiste una pratica crescente di condurre congiuntamente valutazioni di

- impatto ambientale e sociale. Le valutazioni d'impatto possono riguardare anche gli impatti sul benessere degli animali.
75. Strumenti di analisi del rischio come quelli sviluppati dal World Wildlife Fund (WWF) possono aiutare a identificare i rischi. Includono lo strumento di analisi del rischio di fornitura (www.supplyrisk.org) e il filtro per il rischio idrico (<http://waterriskfilter.panda.org>).
 76. Maggiori informazioni sono reperibili negli allegati A, punti 2 e 6.
 77. Ad esempio, se il servizio finanziario viene utilizzato principalmente per stabilire la proprietà, finanziare o sostenere la performance generale del cliente (ad esempio, prestiti o finanziamenti aziendali generali), o solo la sua prestazione specifica (ad esempio, finanziamento di progetto) può incidere sull'ambito del processo di due diligence raccomandato dalle Linee Guida OCSE. Nel primo caso, è probabile che l'istituto finanziario risponda a tutti gli impatti negativi associati alle attività del cliente. Nell'ultimo caso, ci si può aspettare che risponda solo agli impatti delle attività che finanzia o sostiene.
 78. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani dell'Alto Commissario in The Corporate Responsibility to Respect Human Rights, An Interpretive Guide, il rimedio non è solo il processo volto a fornire rimedio a un impatto negativo, ma anche i risultati sostanziali che possono contrastare o mitigare l'impatto negativo. Questi risultati possono assumere diverse forme, quali scuse, restituzione, riabilitazione, compensazione finanziaria o non finanziaria e sanzioni punitive (sia penali che amministrative, come multe), nonché la prevenzione di danni attraverso, ad esempio, ingiunzioni o garanzie di non reiterazione.
 79. Il programma intrapreso dalla Sustainability Initiative of South Africa (SIZA) offre un buon esempio di programma di conformità sociale locale. Questo programma di commercio etico è stato sviluppato dall'associazione locale dei coltivatori. Ha creato una serie di standard unificanti per i produttori di frutta del Sud Africa, basati sulle leggi nazionali, sul codice di riferimento, sul processo di audit di riferimento e sulla metodologia del Programma di conformità sociale globale e sulle convenzioni dell'OIL. Il principale rivenditore lavora con le organizzazioni locali per sviluppare capacità. Dando potere alle controparti locali, il rivenditore cerca di garantire che i suoi investimenti nella performance sociale della sua catena di fornitura agricola in Sud Africa siano sostenibili.
 80. Dopo il disastro del Rana Plaza, il PCN francese ha sottolineato l'importanza di audit indipendenti e di alta qualità nel seguente rapporto: Rapporto del PCN sull'attuazione delle linee guida dell'OCSE nel settore tessile e dell'abbigliamento su segnalazione di Nicole Bricq, ministro del Commercio estero, Raccomandazione n. 6 alle pagine 57-58, 2 dicembre 2013, www.tresor.economie.gouv.fr/File/398811.
 81. Ad esempio, SGS ha sviluppato un programma globale di conformità sociale per ridurre l'affaticamento degli audit.

Riferimenti

- FAO (2014). *Innovazione nell'agricoltura familiare*, Lo stato dell'alimentazione e dell'agricoltura, Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, Roma.
- FAO (2012). *Investire nell'agricoltura per un futuro migliore*, Lo stato dell'alimentazione e dell'agricoltura, Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura, Roma.
- IISD (2014). *Guida alla negoziazione di contratti di investimento per terreni agricoli e acqua*, Istituto internazionale per lo sviluppo sostenibile, Manitoba.
- OCSE/FAO (2015). *Prospettive agricole OCSE-FAO 2015*, Pubblicazione OCSE, Parigi, http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2015-en
- OCSE (2014). *Due diligence nel settore finanziario: impatti avversi direttamente collegati a operazioni, prodotti o servizi da un rapporto commerciale* <http://mneguidelines.oecd.org/global-forum/GFRBC-2014-financial-sector-document-1.pdf>.
- OCSE (2013). *Guida OCSE alla due diligence per catene di approvvigionamento responsabili di minerali provenienti da aree colpite da conflitti e ad alto rischio: seconda edizione*, pubblicazioni OCSE, Parigi, <http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en>.

Allegato A

Misure per la mitigazione e la prevenzione dei rischi nelle catene di fornitura del settore agricolo

Il presente allegato identifica i rischi di impatti negativi che emergono nelle catene di fornitura del settore agricolo e propone misure per mitigarli e prevenirli, attingendo agli stessi standard del modello di politica aziendale. Le misure proposte potrebbero rafforzarsi a vicenda. Ad esempio, il rispetto dei diritti dei lavoratori, che passa anche per la garanzia di salari e condizioni di lavoro dignitosi, può favorire l'accesso a un'alimentazione adeguata e contribuire al conseguimento del più alto livello di salute fisica e mentale. L'attuazione delle misure proposte dovrebbe essere adeguata alla posizione e al tipo di coinvolgimento di ciascuna impresa nella catena di fornitura, al contesto e all'ubicazione delle sue attività, nonché alle sue dimensioni e capacità.

1. Standard trasversali di condotta responsabile d'impresa

1.1 Divulgazione

Risks

La mancanza di trasparenza può creare sfiducia e privare le imprese della possibilità di risolvere problemi minori prima che si trasformino in conflitti di grandi dimensioni, mentre la massima condivisione delle informazioni può ridurre i costi di transazione per tutti gli stakeholder (FAO, 2010). A meno che le informazioni non siano fornite in modo linguisticamente e culturalmente adeguato, misurabile, verificabile e tempestivo, anche attraverso riunioni periodiche di consultazione e tramite i media, le imprese corrono il rischio di non essere pienamente comprese dagli stakeholder potenzialmente interessati o di non riuscire a raggiungerli tutti (IFC, 2012). In assenza di leggi chiare e applicabili in materia di trasparenza e divulgazione, va garantita una due diligence supplementare (OCSE, 2006).

Misure di mitigazione del rischio

- **Fornire informazioni tempestive e accurate al pubblico**, senza mettere a repentaglio la posizione competitiva o i doveri nei confronti dei titolari effettivi dell'impresa, su:
 - scopo, natura e portata delle operazioni
 - contratti di locazione e/o accordi e relative condizioni
 - attività, struttura, proprietà e governance dell'impresa

- situazione finanziaria e performance dell’impresa
- politiche di condotta responsabile d’impresa e processo di attuazione, compreso il processo di coinvolgimento degli stakeholder e la disponibilità di meccanismi di reclamo e indennizzo
- valutazione dell’impatto ambientale, sociale e dei diritti umani (ESHRIA), compresi i fattori di rischio prevedibili derivanti dalle attività dell’impresa, come i potenziali impatti sull’ambiente, sulla società, sui diritti umani, sulla salute e sulla sicurezza dei vari stakeholder, nonché su luoghi sacri o sulle terre e sulle acque tradizionalmente utilizzate o occupati da popolazioni indigene e comunità locali
- piani di gestione ambientale, sociale e dei diritti umani e caratteristiche dei prodotti¹
- **Diffondere le informazioni** attraverso tutti i mezzi di comunicazione appropriati (stampa, mezzi elettronici e social media, compresi giornali, radio, televisione, mailing, incontri locali, ecc.), tenendo conto della situazione delle comunità remote o isolate e in gran parte analfabete e garantendo che tale comunicazione e consultazione avvenga nella/e lingua/e delle comunità coinvolte².
- In caso di minaccia imminente per la salute umana o ambientale, **condividere immediatamente** e senza indugio tutte le informazioni che potrebbero consentire alle autorità e al pubblico di adottare misure per prevenire o mitigare i danni derivanti dalla minaccia³.
- Adattare le **politiche di divulgazione** alla natura, alle dimensioni e all’ubicazione delle operazioni, tenendo debitamente conto dei costi, della riservatezza aziendale e di altre questioni in materia di concorrenza⁴.

1.2 Consultazioni

Rischi

La mancanza di consultazione con gli stakeholder che potrebbero essere interessati dalle attività impedisce alle imprese di valutare realisticamente la fattibilità del progetto e di identificare misure di risposta efficaci e specifiche rispetto al contesto. Consultazioni inclusive e pienamente trasparenti possono abbassare i costi di transazione, ridurre l’opposizione e creare fiducia tra gli stakeholder.

Misure di mitigazione del rischio

- Sviluppare e attuare un **piano di coinvolgimento degli stakeholder** adeguato ai rischi, agli impatti e alla fase di sviluppo delle operazioni, nonché alle caratteristiche e agli interessi delle comunità in questione. Ove opportuno, il piano dovrebbe includere misure differenziate per consentire l’effettiva partecipazione delle persone identificate come svantaggiate o vulnerabili⁵.
- Tenere **consultazioni tempestive e continue**, in buona fede, efficaci e **significative con le comunità potenzialmente interessate**, nel dovuto rispetto degli standard internazionali citati nell’Allegato B. Tali consultazioni dovrebbero essere tenute anche per eventuali modifiche alle attività⁶.
- Organizzare processi di consultazione e decisione **senza intimidazioni**, in un clima di fiducia, prima di prendere decisioni e rispondere ai contributi tenendo conto degli squilibri di potere esistenti tra le diverse parti⁷.

- Ove necessario, sforzarsi di fornire **assistenza tecnica e legale alle comunità** colpite per partecipare allo sviluppo del progetto secondo modalità non discriminatorie, insieme alle istituzioni rappresentative delle comunità colpite e in cooperazione con queste comunità.
- Prendere in **piena e giusta considerazione le opinioni espresse durante le consultazioni**, concedere un tempo sufficiente tra la notifica e la consultazione pubblica sulle operazioni proposte affinché le comunità colpite possano preparare la loro risposta e informare il pubblico su come sono state prese in considerazione le loro preoccupazioni⁸.
- **Documentare e attuare gli accordi** risultanti dalle consultazioni, anche stabilendo un processo attraverso il quale le opinioni e le preoccupazioni della comunità possano essere adeguatamente registrate. Sebbene possano essere preferibili dichiarazioni scritte, le opinioni dei membri della comunità potrebbero anche essere registrate su nastro video o audio, o in qualsiasi altro modo appropriato, previo consenso delle comunità⁹.
- Per quanto possibile, verificare che i rappresentanti della **comunità rappresentino** effettivamente il punto di vista degli stakeholder che rappresentano e che si possa fare affidamento su di loro per una fedele comunicazione dei risultati delle consultazioni ai loro elettori.
- Quando si effettuano **valutazioni d'impatto**, stabilire meccanismi per la partecipazione delle comunità, compresi i gruppi vulnerabili, nella progettazione e conduzione delle valutazioni, identificare gli attori incaricati della responsabilità, del ricorso, dell'assicurazione e dell'indennizzo e stabilire un processo di revisione e appello¹⁰.

1.3 Valutazione dell'impatto

Rischi

Le imprese possono scongiurare o, quando inevitabili, mitigare gli impatti negativi effettivi e potenziali delle loro operazioni, processi, beni e servizi valutando, su base continuativa, i rischi di tali impatti durante il loro intero ciclo di vita. Tali valutazioni possono consentire loro di sviluppare un approccio globale e lungimirante sulla gestione dei rischi, compresi i rischi derivanti dalle operazioni dei loro partner commerciali¹¹.

Misure di mitigazione del rischio

- Includere in una valutazione d'impatto le **seguenti fasi**:
 1. Screening, ovvero determinare quali proposte dovrebbero essere soggette alla valutazione d'impatto, per escludere quelle che difficilmente avranno impatti negativi e per indicare il livello di valutazione richiesto.
 2. “Scoping”, ovvero definire il focus della valutazione d'impatto e le questioni chiave da studiare.
 3. Analisi di impatto.
 4. Individuazione delle misure di mitigazione, tra cui, a seconda delle circostanze: non procedere alle operazioni; trovare alternative per evitare impatti negativi; incorporare misure di salvaguardia nella progettazione delle operazioni; o fornire una compensazione monetaria e/ o non monetaria per gli impatti negativi.

- Contemplare, ove appropriato, i seguenti **probabili impatti** (potrebbe essere rilevante considerare non solo gli impatti negativi ma anche quelli positivi al fine di potenziare questi ultimi) quando si intraprende una valutazione d'impatto ambientale, sociale e sui diritti umani (ESHRIA):
 - impatti ambientali, come quelli sul suolo, sull'acqua, sull'aria, sulle foreste e sulla biodiversità¹²
 - impatti sociali che possono incidere sul benessere, sulla vitalità e viabilità delle comunità colpite, compresa la qualità della vita misurata in termini di distribuzione del reddito, dell'integrità fisica e sociale e della protezione degli individui e delle comunità, dei livelli e delle opportunità occupazionali, della salute e del benessere, dell'istruzione nonché della disponibilità e degli standard di alloggi e sistemazioni, infrastrutture e servizi
 - impatti sui diritti umani, che possono incidere, ad esempio, sul godimento dei diritti economici, sociali, culturali, civili e politici delle comunità interessate
 - impatti sul patrimonio culturale, stile di vita, valori, sistemi di credenze, lingua/e, costumi, economia, relazioni con l'ambiente locale e specie particolari, organizzazione sociale e tradizioni delle comunità interessate
 - impatti sulle donne tenendo in debito conto il loro ruolo di fornitrici di cibo, custodi della biodiversità e detentrici delle conoscenze tradizionali¹³
 - Impatti sul benessere degli animali.
- Invitare le **comunità interessate** a essere coinvolte nella conduzione della valutazione d'impatto, sollecitare loro informazioni e fornire loro un feedback regolare durante tutte le fasi della valutazione d'impatto¹⁴.
- Valutare i rischi e gli impatti nel contesto **dell'area di influenza del progetto** laddove il progetto coinvolge elementi fisici, aspetti e strutture che potrebbero generare impatti¹⁵.

1.4 Condivisione dei benefici

Rischi

Per evitare il rischio di creare opposizione a livello locale e ridurre i costi di transazione, le imprese dovrebbero esplorare modi per massimizzare gli impatti positivi delle loro attività sulle comunità locali. Partecipare a consultazioni sui vantaggi delle loro operazioni tra i vari stakeholder può creare fiducia, contribuire a garantire l'accettazione locale e creare alleanze a lungo termine tra le parti, prevenendo al tempo stesso i conflitti. Garantire che le operazioni vadano a vantaggio di questi stakeholder può anche facilitare l'identificazione di luoghi accettabili per le operazioni e può attingere alle conoscenze locali per garantire un uso ottimale del potenziale agro-ecologico (FAO, 2010; Nazioni Unite, 2009).

La condivisione dei benefici è separata (e può essere aggiuntiva) rispetto all'indennizzo per gli inevitabili impatti negativi; mira a costruire una partnership tra l'impresa e le popolazioni indigene o le comunità locali come riconoscimento del loro contributo alle operazioni. In circostanze specifiche, le popolazioni indigene o le comunità locali possono avere diritto a condividere i benefici derivanti dalle operazioni se le imprese utilizzano la loro terra, risorse o conoscenze¹⁶. Tali benefici possono essere monetari o non monetari¹⁷ come concordato tra l'impresa e la comunità interessata come parte del processo di

consultazione. La decisione per quanto riguarda i tipi di benefici può essere presa dagli ESHRIA¹⁸.

Esistono, tuttavia, anche rischi associati alla condivisione dei benefici. Le imprese corrono rischi di conflitto con le popolazioni locali quando, dopo aver negoziato accordi di condivisione dei benefici, questi non vengono di fatto condivisi con l'intera comunità ma acquisiti soltanto da un gruppo specifico di stakeholder. La condivisione dei benefici può essere concordata con alcune comunità interessate, ma non tutte, portando all'esclusione di altre. Tali rischi possono essere mitigati attraverso un significativo coinvolgimento degli stakeholder nel processo di due diligence.

Misure di mitigazione del rischio

- Sforzarsi di **identificare opportunità** per benefici di sviluppo, ad esempio attraverso: la creazione di collegamenti locali a monte e a valle e di posti di lavoro locali con ambienti di lavoro sicuri; la diversificazione delle opportunità di generazione del reddito; lo sviluppo delle capacità; gli appalti locali; il trasferimento tecnologico; il miglioramento delle infrastrutture locali; un migliore accesso al credito e ai mercati, in particolare per le piccole e medie imprese; i pagamenti per servizi ambientali; la destinazione delle entrate; o la creazione di fondi fiduciari¹⁹.
- Garantire che le operazioni siano **in linea con le priorità di sviluppo** e gli obiettivi sociali del governo ospitante²⁰.
- Condividere **i benefici monetari e non monetari** derivanti da operazioni che coinvolgono le terre, le risorse e le conoscenze delle popolazioni indigene, sulla base del processo di consultazione e degli ESHRIA, in un modo che non avvantaggi ingiustamente gruppi specifici, ma che promuova uno sviluppo sociale equo e sostenibile²¹.

1.5 Meccanismi di reclamo

Rischi

I meccanismi di reclamo a livello operativo concepiti come sistemi di allerta precoce e di consapevolezza del rischio offrono un modo locale, semplificato e reciprocamente vantaggioso per risolvere i problemi tra le imprese e le comunità interessate, compresi i titolari di diritti fondiari, aiutando a risolvere controversie minori in modo rapido, economico ed equo prima che siano portati all'attenzione di meccanismi formali di risoluzione delle controversie, compresi i tribunali giudiziari (IFC, 2009). Essi possono fornire un prezioso feedback alle imprese: fungendo da sistema di allarme precoce per problemi più ampi; essere fonte di stimolo, consentendo a singoli individui di mettere in luce opportunità di miglioramento nelle attività o nei sistemi di gestione dell'impresa e indicando possibili cambiamenti sistemici per garantire che determinate rimostranze non si ripresentino (CAO, 2008).

Misure di mitigazione del rischio

- **Adeguare** il meccanismo di reclamo ai rischi e agli impatti negativi delle operazioni, con l'obiettivo di cercare di risolvere tempestivamente le questioni, utilizzando un processo consultivo comprensibile, trasparente, culturalmente appropriato e facilmente accessibile, senza ritorsioni nei confronti di chi ha sollevato la questione o il problema²².
- **Coinvolgere gli stakeholder interessati** nella progettazione e nella performance del meccanismo per garantire che: soddisfi le loro esigenze; che se ne servano nella pratica; e

che ci sia un interesse condiviso ad assicurarne il successo²³.

- Evitare di utilizzare meccanismi di reclamo istituiti dalle imprese per **precludere l'accesso** a meccanismi di reclamo giudiziari o extragiudiziali, compresi i PCN previsti dalle Linee guida OCSE, o per indebolire il ruolo dei sindacati nell'affrontare le controversie legate al lavoro²⁴.

Inoltre, i criteri di efficacia per i meccanismi di reclamo non giudiziari contenuti nei Principi guida delle Nazioni Unite (Principio 31) forniscono un importante punto di riferimento: i meccanismi di reclamo non giudiziari, sia statali che non statali, dovrebbero seguire i criteri dettagliati nella tabella A.1 per essere efficaci.

Tabella A.1. **Caratteristiche dei meccanismi di reclamo efficaci**

Legittimo	Istaurano un clima di fiducia con i gruppi di stakeholder per i quali ne è stato pensato l'uso e garantiscono una corretta gestione dei processi di reclamo.
Accessibile	Sono portati a conoscenza di tutti i gruppi di stakeholder ai quali sono destinati ed offrono adeguata assistenza a coloro che potrebbero incontrare particolari ostacoli all'accesso.
Prevedibile	Mettono a disposizione una procedura chiara e conosciuta con una durata indicativa per ciascuna fase, chiarezza sui tipi di processo e sugli esiti possibili, nonché sugli strumenti per monitorarne l'attuazione.
Equo	Cercano di garantire che le parti lese abbiano un accesso ragionevole alle fonti di informazione, alla consulenza ed alle competenze necessarie per impegnarsi in un processo di reclamo a condizioni eque, informate e rispettose.
Trasparente	Garantiscono che le parti coinvolte in un reclamo siano informate sugli sviluppi ed offrono informazioni sufficienti sulle performance del meccanismo per instaurare fiducia nella sua efficacia e soddisfare qualsiasi interesse pubblico in gioco.
Compatibile con i diritti	Garantiscono che i risultati e i rimedi siano conformi ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale.
Una fonte di apprendimento continuo	Adottano misure pertinenti per trarne insegnamento, migliorare il meccanismo e prevenire futuri reclami e danni.
Basato sul coinvolgimento e sul dialogo	Consultano i gruppi di stakeholder, ai quali sono destinati, in relazione alla loro progettazione e prestazione, si concentrano sul dialogo come mezzo per affrontare e risolvere i reclami.

Fonte: Principi guida delle Nazioni Unite, Principio 31.

2. Diritti umani

Rischi

Le imprese corrono il rischio di non rispettare i diritti umani quando causano o contribuiscono a impatti negativi sui diritti umani nel contesto delle proprie attività e non riescono ad affrontare tali impatti quando si verificano. Esse dovrebbero prevenire o mitigare gli impatti negativi sui diritti umani che sono direttamente collegati alle loro operazioni commerciali, prodotti o servizi per via di un rapporto d'affari²⁵. La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani esiste indipendentemente dalle capacità e/o dalla volontà degli Stati di soddisfare i propri obblighi per i diritti umani e non diminuisce tali obblighi²⁶. Se le leggi nazionali non sono sufficientemente sviluppate o applicate, le imprese dovrebbero ricorrere ad una due diligence rafforzata per identificare e affrontare il rischio di impatti negativi sui diritti umani.

Bisognerebbe tenere conto dell'interdipendenza di tutti i diritti umani, compresi i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici. Le imprese dovrebbero rivedere periodicamente le proprie responsabilità in relazione ai diritti umani per comprendere qualitativamente se sia possibile che esse non li rispettino, compresi quelli che non sono specificamente affrontati nella presente Guida.

Misure di mitigazione del rischio

- **Identificare i titolari dei diritti** potenzialmente interessati dalle operazioni dell'impresa e dei suoi partner commerciali. Ciò generalmente comporta l'avvio di un approfondito esame conoscitivo delle operazioni e delle relazioni effettive o potenziali dell'impresa, e quindi la valutazione qualitativa di tali operazioni rispetto agli standard sui diritti umani per identificare gli attori i cui diritti potrebbero essere colpiti. Sono necessarie consultazioni proattive con i pertinenti stakeholder per comprendere appieno tutti i potenziali impatti negativi delle operazioni e delle relazioni dell'impresa²⁷.
- **Effettuare la due diligence sui diritti umani** valutando gli impatti effettivi e potenziali sui diritti umani²⁸, integrando i risultati e agendo in base ai risultati, monitorando le risposte e comunicando come vengono affrontati gli impatti. La due diligence sui diritti umani è un esercizio continuo, giusta la possibilità che i rischi relativi ai diritti umani mutino nel tempo, con l'evoluzione delle operazioni e del contesto operativo²⁹.
- Garantire che tutti gli **stakeholder coinvolti siano trattati equamente**, in particolare i gruppi in situazioni vulnerabili come le donne, i giovani e le minoranze, riconoscendo le rispettive situazioni, costrizioni e necessità³⁰.
- Riconoscere il **ruolo vitale svolto dalle** donne in agricoltura e adottare misure adeguate a eliminare **la discriminazione contro di esse** e contribuire a garantire il loro pieno sviluppo e avanzamento professionale³¹, anche facilitando la parità di accesso e controllo alle risorse naturali, ai fattori e ai mezzi di produzione, ai servizi di consulenza e finanziari, alla formazione, ai mercati e all'informazione³².

3. Diritti dei lavoratori

Rischi

Le imprese possono apportare benefici sostanziali ai paesi e alle società ospitanti contribuendo al benessere economico e sociale attraverso il miglioramento degli standard

di vita e la creazione di opportunità di lavoro attraenti e facilitando il godimento dei diritti umani e dei diritti del lavoro. Oltre a garantire gli standard fondamentali sul lavoro per i propri lavoratori, esse possono contribuire a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori informali, anche nelle aziende agricole di sussistenza.

Gli Stati Parte del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) riconoscono il diritto al godimento di condizioni di lavoro giuste e favorevoli (articolo 7) e alla formazione di sindacati (articolo 8). Il Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) tutela, a sua volta, il diritto di formare e aderire ai sindacati. Anche le convenzioni internazionali sul lavoro³³ affrontano i diritti legati al lavoro³⁴. Mentre i trattati sui diritti umani come l'ICESCR e l'ICCPR sono rivolti agli Stati, le imprese possono avere un impatto negativo sul godimento dei diritti in essi contenuti. Hanno quindi un ruolo importante da svolgere nel sostenere la progressiva realizzazione di questi diritti. Rispettare i diritti del lavoro contenuti in queste convenzioni, comprese le otto convenzioni fondamentali dell'OIL, può aiutare le imprese a ridurre al minimo gli impatti negativi e a massimizzare quelli positivi. Ad esempio, stabilire un dialogo autentico con i rappresentanti dei lavoratori liberamente scelti, consente sia ai lavoratori che ai datori di lavoro di comprendere meglio le sfide reciproche e di trovare modi per risolverle (OIL, 2006).

Tuttavia, il rispetto dei diritti dei lavoratori nel settore agricolo può rappresentare una sfida, poiché sia il lavoro indipendente che quello salariato spesso rimangono informali, e alcuni lavoratori agricoli sono esclusi dal campo di applicazione delle leggi sul lavoro (ONU, 2009). Il 60% dei bambini lavoratori di età compresa tra 5 e 17 anni lavora nel settore agricolo (OIL, 2011a). Anche le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori delle piantagioni sono state una continua fonte di preoccupazione, in particolare i test di gravidanza obbligatori, la schiavitù per debiti e i rischi per la salute legati al diffuso utilizzo improprio di pesticidi (ONU, 2009).

I gruppi emarginati, come le donne, i giovani, i lavoratori locali e migranti, così come i lavoratori impiegati su base occasionale, a cottimo o stagionale, e i lavoratori in situazioni di irregolarità, spesso si trovano ad affrontare condizioni di lavoro abusive o insalubri (ONU, 2009). La situazione delle donne genera rischi specifici: nei paesi in via di sviluppo, il 43% della forza lavoro agricola è composta da donne, ma l'agroindustria tende a classificare le mansioni femminili come non qualificate, ad impiegare le donne per compiti ad alta intensità di manodopera e a pagarle meno degli uomini con minori opportunità di avanzamento (OIL, 2011b).

Le violazioni dei diritti fondamentali del lavoro possono incentivare tensioni sociali dirompenti che possono influenzare le prestazioni dell'impresa. Un'impresa che utilizza pratiche discriminatorie nell'impiego e nell'occupazione limita il proprio accesso a talenti provenienti da un bacino più ampio di capacità e competenze. Il senso di ingiustizia e di risentimento generato dalla discriminazione rischia di incidere sulle prestazioni dei lavoratori (OIL, 2008).

*Misure di mitigazione del rischio*³⁵

Tutela dei lavoratori

- Ispirarsi, in tutte le loro attività, al principio di **pari opportunità e di parità di trattamento sul lavoro** e non praticare la discriminazione nei confronti dei propri lavoratori in materia di impiego o professione, per motivi di razza, colore, età, sesso, religione, opinione politica, cittadinanza, estrazione sociale, disabilità o qualunque altra circostanza, salvo che la selettività relativa alle caratteristiche dei lavoratori non

favorisca le politiche messe in atto dalle pubbliche autorità al fine specifico di accrescere le pari opportunità in tema di occupazione, ovvero corrisponda alle caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro; fare in modo che le qualifiche, le competenze e l'esperienza costituiscano la base per il reclutamento, il collocamento, la formazione e l'avanzamento del personale a tutti i livelli³⁶.

- Rispettare l'**età minima** per l'ammissione all'occupazione o al lavoro al fine di garantire l'effettiva abolizione del lavoro minorile³⁷.
- Astenersi dall'impiegare o dal trarre vantaggio dal **lavoro forzato**, che consiste in qualsiasi lavoro o servizio non prestato volontariamente e richiesto a un individuo sotto la minaccia dell'uso della forza o di punizioni.
- **Monitorare** la catena di fornitura primaria su base continuativa al fine di identificare eventuali cambiamenti significativi o nuovi rischi o episodi di lavoro minorile e/o forzato e collaborare con i fornitori primari per intraprendere azioni correttive e porvi rimedio³⁸

Condizioni di lavoro dignitose

- Rispettare **standard occupazionali** e di relazioni industriali non meno favorevoli di quelli osservati da datori di lavoro comparabili. Laddove non esistano datori di lavoro comparabili nel paese in cui opera l'impresa, fornire i migliori salari, benefici e condizioni di lavoro possibili nel quadro delle politiche governative. Questi dovrebbero essere almeno adatti a soddisfare i bisogni fondamentali dei lavoratori e delle loro famiglie³⁹.
- Sforzarsi di fornire **un'occupazione stabile** ai lavoratori e rispettare gli obblighi liberamente negoziati riguardanti la stabilità occupazionale e la sicurezza sociale⁴⁰.
- Nel considerare cambiamenti nelle attività che potrebbero avere importanti ripercussioni sull'occupazione, dare un **ragionevole preavviso di tali cambiamenti** ai rappresentanti dei lavoratori e, se del caso, alle autorità governative competenti, e cooperare con essi per mitigarne nella massima misura possibile gli effetti negativi⁴¹.

Rappresentanza dei lavoratori e contrattazione collettiva

- Riconoscere l'importanza di un **clima di reciproca comprensione e fiducia** che sia favorevole alle aspirazioni dei lavoratori⁴².
- Riconoscere che i lavoratori, senza alcuna discriminazione, hanno il diritto di **creare e aderire ad organizzazioni** di propria scelta senza previa autorizzazione.
- Stabilire sistemi per la **consultazione regolare e la cooperazione** tra datori di lavoro e lavoratori e i loro rappresentanti su questioni di reciproco interesse, nonché con le autorità competenti per garantire l'adesione alle politiche nazionali di sviluppo sociale.
- Stabilire sistemi per fornire **informazioni** regolari ai lavoratori e ai loro rappresentanti per sostenere trattative significative sulle condizioni di lavoro e per consentire loro di ottenere una visione veritiera e corretta delle prestazioni aziendali⁴³.
- Astenersi da **azioni discriminatorie o disciplinari** nei confronti dei lavoratori che segnalano in buona fede alla direzione o, se del caso, alle autorità pubbliche competenti pratiche che contravvengono alla legge, alle Linee guida OCSE o alle politiche dell'impresa.
- Non minacciare di **trasferire**, in tutto o in parte, un'unità operativa dal Paese interessato o di trasferire lavoratori dalle entità che la compongono in altri Paesi, al fine di influenzare

in maniera ingiusta le trattative con i rappresentanti dei lavoratori o di ostacolare l'esercizio del diritto dei lavoratori di organizzarsi.

- Non compiere atti di ritorsione, interferenza o discriminazione nei confronti dei **rappresentanti dei lavoratori**⁴⁴.
- Mettere i rappresentanti autorizzati in condizione di condurre le trattative in materia di **contrattazione collettiva o di relazioni industriali**.
- Includere nei contratti collettivi disposizioni per la **risoluzione delle controversie** relative alla loro interpretazione e applicazione e per garantire che diritti e doveri siano reciprocamente rispettati⁴⁵.

Occupazione locale

- Nella misura più ampia possibile e senza discriminazioni, impiegare lavoratori locali, anche in posizioni manageriali, e fornire formazione con l'obiettivo di migliorare i livelli di competenza, in sinergia con i rappresentanti dei lavoratori e, se del caso, con le autorità governative competenti.⁴⁶

Formazione

- Garantire che ai lavoratori di tutti i livelli venga fornita la formazione adeguata a soddisfare le esigenze delle attività, ove appropriato, in collaborazione con le autorità governative competenti e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tale formazione dovrebbe, per quanto possibile, sviluppare competenze generalmente utili e promuovere opportunità di carriera.
- Quando si opera nei paesi in via di sviluppo, partecipare ai programmi promossi dai governi e sostenuti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori che mirano a incoraggiare la formazione e lo sviluppo delle competenze e a fornire orientamento professionale⁴⁷.
- Offrire adeguati programmi di formazione, istruzione e tutoraggio per i giovani per aumentare la loro capacità e/o accesso ad un lavoro dignitoso e all'imprenditorialità, e promuovere l'accesso alla formazione da parte delle donne⁴⁸.
- Ove possibile, mettere a disposizione servizi con personale qualificato per fornire assistenza ai programmi di formazione organizzati dai governi come parte di un contributo allo sviluppo nazionale⁴⁹.

4. Salute e sicurezza

Rischi

Le attività agricole spesso implicano alcune delle attività più pericolose per i lavoratori agricoli e molti di loro subiscono infortuni e malattie professionali. L'esposizione alle intemperie, il contatto ravvicinato con animali o piante pericolosi, l'uso estensivo di prodotti chimici, posture di lavoro difficili e orari prolungati, nonché l'uso di strumenti e macchinari pericolosi sono tutti fattori che portano problemi di salute (IFPRI, 2006). Ad esempio, il numero stimato di avvelenamenti da pesticidi varia tra 2 e 5 milioni all'anno, di cui 40.000 mortali (OIL, 2005 e 2011b). Cambiamenti nell'uso del territorio, perdita di aree cuscinetto naturali, come zone umide, mangrovie e foreste montane che mitigano gli effetti dei rischi naturali (inondazioni, frane e incendi), o diminuzione o degrado delle risorse naturali, inclusa la diminuzione della qualità, della quantità e la disponibilità di

acqua dolce possono comportare un aumento della vulnerabilità e degli impatti legati alla sicurezza della comunità (IFC, 2012).

La salute umana può essere messa a rischio da pericolosi livelli di rischi biologici, chimici o fisici presenti negli alimenti. Questi pericoli derivano dall'ambiente (ad esempio metalli tossici, diossine e tossine presenti in natura), pratiche agricole (ad esempio residui di farmaci veterinari e pesticidi) o da una cattiva manipolazione del prodotto (ad esempio muffe patogene). I rischi fisici includono sporcizia, parassiti, capelli o plastica. I sistemi di gestione della sicurezza alimentare, compreso un sistema di controllo completo “dalla fattoria alla tavola” che incorpori misure di biosicurezza e l’uso di acqua sicura, possono prevenire questi rischi.

La salute umana è strettamente legata anche alla salute degli animali. Il concetto “One Health” si fonda sulla consapevolezza delle grandi opportunità esistenti per tutelare la salute pubblica attraverso politiche volte a prevenire e controllare gli agenti patogeni a livello delle popolazioni animali, all’interfaccia tra uomo, animali e ambiente. Questo concetto è stato sostenuto da diversi governi e ha portato a misure volte a prevenire le malattie che colpiscono sia le persone che gli animali e a garantire un uso responsabile degli antibiotici per entrambi⁵⁰.

Il 60% degli agenti patogeni che causano malattie infettive nell’uomo sono di origine animale. Queste malattie, note come zoonosi, possono essere trasmesse da animali domestici o selvatici. Le malattie animali trasmissibili all’uomo rappresentano un rischio per la salute pubblica in tutto il mondo. Una soluzione efficace ed economica per proteggere gli esseri umani è combattere tutti gli agenti patogeni zoonotici attraverso il loro controllo all’origine, sugli animali.

L'ICESCR prevede la progressiva realizzazione del diritto al godimento del più alto livello possibile di salute fisica e mentale (articolo 12). Il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali⁵¹ interpreta questo diritto come “un diritto inclusivo che si estende non solo a un’assistenza sanitaria tempestiva e adeguata, ma anche ai sottostanti fattori determinanti per la salute, come l’accesso all’acqua sicura e potabile e a servizi igienico-sanitari adeguati, un’adeguata fornitura di servizi igienici sicuri, cibo, nutrizione e alloggio, condizioni lavorative e ambientali sane e accesso all’educazione e all’informazione in materia sanitaria”. Il Comitato afferma che “il diritto alla salute, come tutti i diritti umani, impone tre tipi o livelli di obblighi agli Stati Parte: gli obblighi di rispettarlo, di proteggerlo e di attuarlo. A sua volta, l'obbligo di attuarlo implica l’obbligo di agevolarlo, assicurarlo e promuoverlo»⁵².

Sebbene i trattati sui diritti umani come l’ICESCR siano rivolti agli Stati, le imprese possono avere un impatto negativo sulla progressiva realizzazione del diritto al godimento del più alto standard raggiungibile di salute fisica e mentale o minare le azioni degli Stati Parte per realizzarlo progressivamente. Hanno quindi un ruolo importante da svolgere nel sostenere la progressiva realizzazione di questo diritto. Oltre ai rischi diretti per la salute sopra descritti, le attività agricole e i sistemi alimentari possono incidere sulla salute degli individui in modo più indiretto.

Misure di mitigazione del rischio ⁵³

- Valutare i **rischi e gli impatti** sulla salute e sulla sicurezza delle comunità interessate nel corso delle attività.
- Stabilire misure preventive e di controllo coerenti con le buone pratiche internazionali del settore⁵⁴ e commisurate alla natura e all’entità dei rischi e degli impatti identificati,

cercando di evitare e, in caso di insuccesso, di minimizzare i rischi e gli impatti.

- Evitare o ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori, di terzi e della comunità a **materiali e sostanze pericolosi** che potrebbero essere rilasciati nel corso delle attività, anche modificando, sostituendo o eliminando la condizione o il materiale che causa potenziali pericoli ed esercitando sforzi ragionevoli per controllare la sicurezza della consegna, del trasporto e dello smaltimento di materiali e rifiuti pericolosi.
- Evitare o ridurre al minimo il potenziale di esposizione della comunità a **malattie** trasmesse dall'acqua, legate all'acqua, trasmesse da vettori e trasmissibili che potrebbero derivare dalle attività, prendendo in considerazione l'esposizione differenziata e la maggiore sensibilità dei gruppi vulnerabili.
- Assistere e collaborare con le comunità colpite, gli enti governativi locali e altre parti interessate, per aiutarle a prepararsi a rispondere efficacemente alle **situazioni di emergenza**, soprattutto quando la loro partecipazione e collaborazione sono necessarie per rispondere a tali situazioni di emergenza⁵⁵.
- Prendere in considerazione l'osservanza degli standard globali **di sicurezza alimentare**, come il Codex Alimentarius⁵⁶, e gli standard globali sulla salute degli animali, come gli standard dell'OIE⁵⁷.
- Promuovere la tracciabilità per garantire la sicurezza alimentare ma anche per facilitare la gestione sociale e ambientale ed aumentare la fiducia⁵⁸.

5. Sicurezza alimentare e nutrizione

Rischi

Secondo l'ICESCR (articolo 11), un'alimentazione adeguata è parte del diritto a uno standard di vita adeguato⁵⁹. Gli Stati Parte dell'ICESCR si impegnano ad adottare misure per realizzare progressivamente il diritto a uno standard di vita adeguato, compresa un'alimentazione adeguata.

L'ICESCR riconosce inoltre il diritto fondamentale di ognuno di essere libero dalla fame. Riconoscendo questo diritto, gli Stati Parte dovrebbero prendere in considerazione l'adozione delle misure necessarie per migliorare i metodi di produzione, conservazione e distribuzione degli alimenti, tenendo conto dei problemi sia dei paesi importatori che di quelli esportatori di cibo. Il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali ha interpretato questi diritti come realizzati “quando ogni uomo, donna e bambino, da solo o in comunità con altri, ha in ogni momento accesso fisico ed economico a cibo adeguato o a mezzi per procurarselo”. Si afferma che “il diritto ad un'alimentazione adeguata, come ogni altro diritto umano, impone tre tipi o livelli di obblighi agli Stati Parte: gli obblighi di rispettarlo, tutelarlo ed attuarlo” e che “come parte dei loro obblighi per la tutela delle risorse alimentari di base per il cibo delle persone, gli Stati Parte dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che le attività del settore imprenditoriale privato e della società civile siano conformi al diritto all'alimentazione”⁶⁰.

Le Linee Guida Volontarie della FAO per sostenere la progressiva realizzazione del diritto ad un'alimentazione adeguata nel contesto della sicurezza alimentare nazionale forniscono una guida ai governi nella realizzazione del diritto ad un'alimentazione adeguata, che può includere la promozione della disponibilità di cibo in quantità e qualità sufficienti per soddisfare il fabbisogno nutrizionale degli individui, nonché l'accessibilità fisica ed economica ad alimenti adeguati, privi di sostanze pericolose e accettabili

all'interno di una determinata cultura, o i mezzi per procurarseli. Le Linee guida incoraggiano i governi ad adottare misure per garantire che tutti gli alimenti, siano essi prodotti localmente o importati, liberamente disponibili o venduti sui mercati, siano sicuri e conformi agli standard nazionali di sicurezza alimentare. Sugeriscono inoltre che i governi istituiscano sistemi di controllo alimentare completi e razionali che riducano il rischio di malattie di origine alimentare utilizzando l'analisi del rischio e meccanismi di supervisione per garantire la sicurezza alimentare nell'intera catena alimentare, compresi i mangimi animalid.

Sebbene le Linee Guida Volontarie della FAO siano indirizzate agli Stati, le imprese hanno un ruolo importante da svolgere. Gli investimenti agricoli sono aumentati in seguito all'aumento dei prezzi alimentari nel 2008, in particolare per rispondere alla crescente domanda di cibo: si stima che la produzione alimentare globale dovrà aumentare del 60% entro il 2050 per soddisfare la domanda prevista. Sebbene tali investimenti promettano di aumentare la produzione, la riduzione della povertà e la promozione dello sviluppo economico possono anche compromettere l'accesso al cibo in vari modi. Uno degli impatti negativi più importanti può derivare dall'acquisizione di grandi appezzamenti di terreno e dal conseguente sfollamento o impedimento dell'accesso delle comunità (FAO, 2010).

Misure di mitigazione del rischio

- Per quanto possibile, considerare gli impatti delle attività sulla disponibilità e sull'accesso al cibo, sull'occupazione locale, sulle preferenze alimentari e sulla stabilità della fornitura alimentare, anche coinvolgendo i governi locali e altri soggetti interessati.
- Se opportuno, identificare le preoccupazioni legate all'alimentazione dei diversi stakeholder e valutare le strategie per raggiungere gli obiettivi di investimento rispettando le preoccupazioni legate all'alimentazione dei diversi stakeholder, attraverso consultazioni con gli stakeholder pertinenti.
- Per quanto possibile, adeguare la pianificazione all'esigenza di affrontare le preoccupazioni relative agli impatti negativi sulla sicurezza alimentare e sulla nutrizione, ad esempio: considerando investimenti alternativi fattibili se gli investimenti proposti portano allo sfollamento fisico e/o economico delle comunità locali; bonificare terreni degradati o scegliere terreni che non sono stati precedentemente utilizzati per l'agricoltura ma che non sono sensibili dal punto di vista ambientale; o migliorare la produttività agricola attraverso un'intensificazione sostenibile al fine di contribuire alla sicurezza alimentare e alla nutrizione.
- Per quanto possibile, prevedere di contribuire a migliorare l'accesso al cibo, nonché la resilienza e la nutrizione⁶¹ delle popolazioni indigene: aumentando la produzione di alimenti sicuri, nutrienti e diversificati e promuovendo il valore nutrizionale dei prodotti alimentari e agricoli; facilitando l'accesso agli input, alla tecnologia e ai mercati; generare occupazione nelle attività a valle; o creando strutture di stoccaggio comunitarie per ridurre le perdite post-raccolto e la volatilità dei prezzi⁶².

6. Diritti fondiari e accesso alle risorse naturali

Rischi

Il rischio di proprietà fondiaria, che si verifica quando diverse rivendicazioni fondiarie si sovrappongono, rappresenta un rischio statisticamente significativo negli investimenti in

concessioni realizzati nelle economie emergenti (Munden Project, 2013). Infatti, tra i 39 investimenti su larga scala nel settore agricolo analizzati dalla Banca Mondiale e dall'UNCTAD, il possesso della terra è stato identificato come la causa più comune di rimostranze per le comunità colpite, in particolare a causa delle controversie sui terreni su cui le comunità avevano diritti informali di utilizzo della terra e per una mancanza di trasparenza, soprattutto sulle condizioni e sul processo di acquisizione dei terreni (WB, 2014). Nel 2013, la metà delle questioni sollevate nelle lettere di reclamo ricevute dall'IFC e dal MIGA Compliance Advisor Ombudsman (CAO)⁶³ erano legate alla terra. Inoltre, dal 2000, quasi un quarto di tutti i casi trattati dalla CAO riguardavano tanto la terra quanto le risorse idriche. La crescente pressione su queste risorse porta a preoccupazioni sull'accesso, la quantità e la gestione delle stesse, e sia la terra che l'acqua si intrecciano spesso con un senso di cultura e identità. Nelle denunce della CAO relative ai terreni, le principali lamentele sollevate dai singoli individui sono l'acquisizione di terreni (22%), l'indennizzo (33%) e il reinsediamento (32%) (CAO, 2013).

L'industria alimentare e delle bevande è seconda solo all'industria estrattiva in quanto destinataria di accuse da parte delle organizzazioni della società civile per non aver preso in adeguata considerazione i diritti relativi all'accesso alla terra e all'acqua (CE, 2011)⁶⁴. La terra non dovrebbe essere percepita esclusivamente come bene produttivo. Dovrebbero essere riconosciuti anche i suoi ruoli ambientali e socioculturali; la terra può essere una fonte di vari servizi ecosistemici, tra cui acqua potabile e per l'irrigazione, nonché una rete di sicurezza e un'assicurazione per la vecchiaia degli agricoltori. La terra può anche svolgere un ruolo importante nelle pratiche sociali, culturali o religiose delle popolazioni indigene e delle comunità locali.

Sebbene gli Stati abbiano la responsabilità primaria di proteggere i diritti fondiari, le imprese dovrebbero considerare che il quadro giuridico potrebbe non essere sempre adeguato. Si stima, infatti, che circa il 70% delle proprietà fondiari nei paesi in via di sviluppo non siano formalmente registrate (UN HABITAT, 2015; McDermott et al., 2015). Pertanto, le imprese dovrebbero garantire in modo proattivo il rispetto dei legittimi diritti fondiari. In particolare, vanno considerati i seguenti rischi:

- I rischi insorgono quando le leggi nazionali non riflettono l'intera portata dei legittimi diritti fondiari o quando tali leggi non vengono attuate in modo efficace. Ad esempio, i sistemi nazionali di titolarità e registrazione dei terreni potrebbero essere inadeguati, non riuscendo a proteggere i diritti fondiari degli utilizzatori dei terreni, in particolare delle donne, e fornendo alle imprese informazioni incomplete sulle relative rivendicazioni fondiari. I diritti fondiari possono essere ulteriormente complicati quando la terra viene utilizzata solo stagionalmente e può apparire inutilizzata, ad esempio se è stata abbandonata da sfollati interni o se viene utilizzata per pascolo, foraggio o rotazione delle coltivazioni. Le imprese potrebbero quindi escludere dalle consultazioni alcuni titolari di diritti (siano essi statutari o consuetudinari, primari o secondari, gruppi o individui formali o informali) che potrebbero essere influenzati negativamente dalle loro attività (OCSE, 2011).
- I rischi possono aumentare se gli Stati non forniscono regole chiare e trasparenti per le consultazioni tra imprese e parti interessate, o garanzie per proteggere i diritti fondiari esistenti dai rischi derivanti da transazioni su larga scala. In particolare, le imprese potrebbero essere a rischio se le norme nazionali non venissero attuate o non fossero sufficienti a: (i) garantire un adeguato coinvolgimento in buona fede e culturalmente appropriato dei titolari di diritti fondiari e (ii) identificare le modalità in base alle quali la terra e le altre risorse naturali saranno trasferite e utilizzate, anche attraverso l'uso di

valutazioni d'impatto ex-ante ed ex-post indipendenti e partecipative e/o le modalità per ottenere indennizzo (ONU, 2009). Una mancanza di inclusività nelle consultazioni sulle acquisizioni di terreni può causare tensioni e possibili conflitti tra imprese e comunità, che potrebbero sentirsi escluse dal processo e mettere in discussione i diritti delle imprese (FAO, 2013).

- Mentre i governi hanno la responsabilità primaria di garantire un indennizzo tempestivo, adeguato ed efficace agli ex titolari legittimi di diritti fondiari quando espropriano i terreni, le imprese hanno la responsabilità di garantire che le loro operazioni non portino al reinsediamento delle comunità locali senza consultazioni significative o alla loro espulsione forzata senza un adeguato compenso. Secondo la VGGT, gli Stati dovrebbero ricorrere all'espropriazione solo laddove l'acquisizione dei diritti fondiari sia necessaria per pubblica utilità e dovrebbero definire chiaramente il concetto di pubblica utilità nella legge per consentirne il controllo giurisdizionale. Tuttavia, in molti paesi in via di sviluppo, la definizione poco chiara e/o ampia di pubblica utilità, la mancanza di piani di utilizzo del territorio, gli alti livelli di corruzione nella gestione del territorio e la speculazione fondiaria portano all'espropriazione illegale. Tale espropriazione potrebbe accelerare la perdita dei mezzi di sussistenza delle comunità locali o determinare un accesso più limitato alla terra e ad altre risorse naturali fondamentali, con conseguente deprivazione nutrizionale, polarizzazione sociale, povertà radicata o instabilità politica⁶⁵. Pertanto, potrebbe impedire l'accesso a cibo adeguato. Tale esproprio potrebbe anche violare i diritti delle popolazioni indigene stabiliti nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Le imprese potrebbero subire un impatto negativo sulla loro reputazione e sulle loro attività se risultassero collegate a un esproprio per il quale il governo non avesse intrapreso adeguate consultazioni con le comunità locali o ottenuto il consenso libero, previo e informato delle popolazioni indigene e non avesse provveduto al dovuto indennizzo. Ciò potrebbe causare tensioni e conflitti tra le imprese e le comunità che si sentono escluse o trattate ingiustamente (FAO, 2013). In tali casi, le imprese dovrebbero considerare le opzioni per ritirarsi dalle attività pianificate.

Il livello dei rischi fondiari dipende dal tipo di investimenti. Per gli investimenti greenfield, dovrebbe essere intrapresa un'accurata due diligence per garantire che le comunità non siano state espropriate per scopi privati e senza un compenso equo e tempestivo. Nel caso di investimenti in aree dismesse, joint venture, fusioni e acquisizioni, ai precedenti operatori potrebbero essere stati concessi diritti fondiari e le controversie sulla terra potrebbero essere ereditate. Di conseguenza, la due diligence dovrebbe garantire che l'acquisizione di questi diritti rispetti gli standard stabiliti nella presente Guida, in particolare perché i VGGT sono stati approvati solo nel 2012. Investire in progetti esistenti offre alle imprese l'opportunità di garantire che i diritti fondiari siano stati acquisiti correttamente, e, in caso contrario, trovare modi per risarcire gli stakeholder e impegnarsi nuovamente con le comunità locali per esplorare nuovi modelli di partenariato.

Misure di mitigazione del rischio

- **Identificare i titolari dei diritti** - che consistono non solo nei titolari di diritti fondiari ufficialmente riconosciuti, ma anche di diritti fondiari pubblici, privati, comunali, collettivi, locali e consuetudinari che potrebbero non essere stati ufficialmente registrati e assegnati, compresi i diritti fondiari delle donne - e altri stakeholder rilevanti, anche attraverso consultazioni locali e aperte⁶⁶.
- **Istituire un comitato** rappresentativo degli stakeholder rilevanti che fornisca consulenza sulle valutazioni d'impatto, in particolare sulle fasi iniziali (screening e scoping) e sulla

gestione, il monitoraggio e i piani di emergenza. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla garanzia di un'adeguata rappresentanza delle popolazioni indigene, delle comunità locali e dei gruppi emarginati⁶⁷.

- Prendere in considerazione investimenti alternativi fattibili se gli investimenti proposti portano allo spostamento fisico e/o economico delle comunità locali, riconoscendo che gli Stati dovrebbero espropriare solo laddove i diritti sulla terra, sulla pesca o sulle foreste siano acquisiti per pubblica utilità e che dovrebbero definire chiaramente il concetto di pubblica utilità nelle leggi⁶⁸.
- Quando i titolari dei diritti fondiari subiscono l'impatto negativo delle attività, collaborare con il governo per garantire che detti titolari ricevano un indennizzo equo, tempestivo e adeguato per i diritti di proprietà impattati negativamente dalle operazioni:
 - tenendo consultazioni in buona fede, efficaci e significative sul compenso offerto e garantire un'applicazione coerente e trasparente degli standard di compenso
 - dando la preferenza all'indennizzo basato sulla terra, che sia commisurato alla qualità, alle dimensioni e al valore, e altrimenti fornendo un indennizzo al costo di sostituzione completa per i beni perduti - compresi beni diversi dai terreni (coltivazioni, risorse idriche, infrastrutture di irrigazione e miglioramenti del territorio) - e altra assistenza per aiutarli a migliorare o ripristinare il loro tenore di vita o i loro mezzi di sussistenza
 - monitorando l'attuazione dell'accordo di compensazione⁶⁹
- laddove la capacità del governo sia limitata, svolgere un ruolo attivo nella pianificazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del reinsediamento⁷⁰.

7. Benessere degli animali

Rischi

Nelle catene di fornitura del settore agricolo possono sorgere rischi significativi per il benessere degli animali. Possono essere associati a limitazioni di spazio nelle singole stalle che limitano il movimento degli animali, ad alte densità di bestiame in gruppi che aumentano il potenziale di trasmissione di malattie e contatti dannosi con altri esemplari, ad ambienti noiosi e monotoni che portano a problemi comportamentali, a diete che non soddisfano la fame, a procedure riproduttive dannose e dolorose, a tecniche selettive che aumentano la produttività ma causano disturbi anatomici o metabolici. Interventi inadeguati da parte di allevatori esperti e qualificati possono aumentare questi rischi (IFC, 2014).

Migliorare il benessere degli animali può avere senso dal punto di vista economico. La malattia è un buon esempio di minaccia congiunta al benessere animale e alla sostenibilità delle imprese. L'OIE stima che la morbilità e la mortalità dovute alle malattie animali causano la perdita di almeno il 20% della produzione zootecnica a livello globale, che rappresenta almeno 60 milioni di tonnellate di carne e 150 milioni di tonnellate di latte per un valore di circa 300 miliardi di dollari all'anno. Inoltre, il benessere in molte parti del mondo ha aumentato le scelte dei consumatori e accresciuto le aspettative sugli standard di produzione alimentare. Sondaggi condotti in Europa e Nord America hanno rilevato che la maggior parte dei consumatori si preoccupa del benessere animale e dichiara di essere disposto a pagare molto di più per i prodotti provenienti da animali allevati in modo umano nelle fattorie (IFC, 2014).

I riferimenti al benessere degli animali nelle norme e nei principi internazionali sono

scarsi. I principi guida più completi sono sviluppati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). Nel 2008, i membri dell'OIE hanno adottato una definizione di benessere animale al fine di chiarire su scala internazionale cosa esso effettivamente comporta⁷¹. Il benessere animale può risultare compromesso in allevamenti di qualsiasi dimensione quando le condizioni e/o la gestione sono inadeguate (RSPCA, 2014).

I nove standard OIE affrontano specifiche sfide relative al benessere, tra cui il trasporto e la macellazione degli animali, i sistemi di produzione di bovini e pollame, il controllo delle popolazioni di cani randagi e l'uso degli animali nella ricerca. Per esprimere normali modelli di comportamento⁷², questi standard si basano su prove scientifiche e i principi fondamentali per il benessere degli animali sono conosciuti come le "cinque libertà": libertà dalla fame, dalla sete e dalla malnutrizione, dal disagio fisico e termico, dal dolore, dalle ferite e dalle malattie, dalla paura e dall'angoscia. Il Dipartimento per l'Ambiente, l'Alimentazione e gli Affari Rurali del Regno Unito (DEFRA) offre un esempio di buona pratica stabilendo queste cinque libertà. Come sottolineato nella prefazione al codice di raccomandazioni del DEFRA per il benessere del bestiame, le imprese impegnate nella produzione animale dovrebbero dimostrare: pianificazione e gestione attenta e responsabile; allevatori qualificati, competenti e coscienti; progettazione ambientale adeguata; gestione, trasporto e macellazione rispettosa degli animali (DEFRA, 2003).

In addition to OIE standards, the European Union (EU) has adopted a detailed set of animal welfare legislation, and Article 13 of the Treaty on the Functioning of the European Union recognises animals as 'sentient beings'.⁷³ While most EU rules on animal welfare apply only to EU producers, third countries wishing to export meat into the EU are required to establish standards equivalent with EU standards on welfare at the time of slaughter. Furthermore, the EU is working to bring convergence in global standards on animal welfare through international trade agreements. Additional standards and certification schemes on animal welfare have been developed by private enterprises, governments and civil society organisations.⁷⁴

Misure di mitigazione del rischio

- Valutare gli impatti reali e potenziali sul benessere degli animali, utilizzando il quadro delle "**Cinque Libertà**".
- Garantire che l'**ambiente fisico** consenta un riposo confortevole, movimenti sicuri e comodi, compresi i normali cambiamenti posturali e l'opportunità di avere tipi di comportamento naturale che gli animali sono motivati ad eseguire.
- Garantire che gli animali abbiano **accesso a mangime e acqua sufficienti**, adatti alla loro età e ai loro bisogni, per mantenere la normale salute e produttività e per prevenire fame, sete, malnutrizione o disidratazione prolungate.
- Quando non è possibile evitare **procedure dolorose**, gestire adeguatamente il dolore che ne deriva nella misura in cui i metodi disponibili lo consentono.
- Garantire che la **gestione degli animali** favorisca una relazione positiva tra uomo e animale e non causi lesioni, panico, paura duratura o stress evitabile.
- Utilizzare **razze di bestiame** adatte all'ambiente e alle circostanze in modo che possano essere allevate senza malattie da produzione e altri problemi intrinseci⁷⁵.

8. Tutela dell'ambiente e uso sostenibile delle risorse naturali

Rischi

Le attività agricole possono adottare pratiche rispettose dell'ambiente in grado di migliorare i servizi ecosistemici, in particolare impiegando tecniche di gestione del territorio che conservino il suolo e l'umidità, proteggano i bacini idrografici, ripristinino la vegetazione e l'habitat e mantengano la biodiversità. Tuttavia, gli investimenti agricoli volti ad aumentare la produzione agricola a breve termine possono anche portare al degrado degli ecosistemi a lungo termine, compreso il degrado del territorio, l'esaurimento delle risorse idriche e la perdita di foreste incontaminate e di biodiversità. Si stima che circa il 55-80% della perdita globale di foreste sia dovuta alla conversione dei terreni per uso agricolo (UNEP, 2015). I problemi più comuni tra i 39 investimenti analizzati dalla Banca Mondiale e dall'UNCTAD nel 2014 riguardavano l'uso agrochimico, come la contaminazione dell'acqua, la deriva chimica e l'irrorazione aerea. Inoltre, le attività agricole possono generare impatti esterni, comprese emissioni di gas serra, impatti sui bacini idrografici o deforestazione che si verificano lontano dal luogo delle operazioni ma direttamente collegate ad esse (FAO, 2010).

Gli impatti ambientali negativi possono essere dovuti alla mancanza di un'adeguata valutazione dell'impatto ambientale prima dell'investimento e all'assenza di un efficace sistema di gestione ambientale durante la sua attuazione (FAO, 2011). La qualità, la completezza e la disponibilità pubblica di queste valutazioni sono state spesso oggetto di critiche nei confronti degli investimenti su larga scala (FAO, 2010). I rischi sono maggiori quando le prove scientifiche non sono sufficienti per valutare pienamente gli impatti negativi. Anche i rischi per le imprese si stanno evolvendo rapidamente man mano che avanzano gli standard internazionali sull'utilizzo efficiente e il riciclaggio delle risorse, sulla riduzione delle emissioni, sulla sostituzione o riduzione dell'uso di sostanze tossiche e sulla conservazione della biodiversità (OCSE, 2011; IFC, 2012).

Misure di mitigazione del rischio

- Stabilire e mantenere un **sistema di gestione ambientale** adeguato alle caratteristiche dell'impresa, anche attraverso: la raccolta e la valutazione di informazioni adeguate e tempestive riguardanti gli impatti sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza delle proprie attività; stabilire obiettivi misurabili e, se del caso, traguardi per migliorare le prestazioni ambientali e l'utilizzo delle risorse, anche sviluppando un piano integrato di gestione dei parassiti e/o dei fertilizzanti⁷⁶; e monitorare e verificare regolarmente i progressi verso obiettivi o traguardi ambientali, sanitari e di sicurezza⁷⁷.
- Stabilire procedure per **monitorare** e misurare l'efficacia del sistema di gestione ambientale. Laddove il governo o una parte terza abbiano la responsabilità della gestione di specifici rischi e impatti ambientali e delle relative misure di mitigazione, collaborare nella definizione e nel monitoraggio di tali misure di mitigazione. Ove opportuno, prendere in considerazione la possibilità di coinvolgere rappresentanti delle comunità colpite nelle attività di monitoraggio⁷⁸.
- **Affrontare** gli impatti prevedibili sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza associati ai processi, ai beni e ai servizi dell'impresa durante il loro intero ciclo di vita con l'obiettivo di evitarli o, quando inevitabili, di mitigarli. Laddove le attività proposte possano avere impatti significativi sull'ambiente, sulla salute o sulla sicurezza e laddove siano soggette alla decisione di un'autorità competente, realizzare un'adeguata valutazione d'impatto ambientale⁷⁹.

- Laddove sussista un rischio di danno per l'ambiente, evitare di fare riferimento alla **mancanza di prove scientifiche complete** come motivo per rinviare misure economicamente efficienti per prevenire o minimizzare tale danno, coerentemente con la comprensione scientifica e tecnica dei rischi, tenendo conto dei rischi per la salute e la sicurezza umana⁸⁰.
- Mantenere **piani di emergenza** per prevenire, mitigare e controllare i gravi danni ambientali e sanitari derivanti dalle attività, inclusi incidenti ed emergenze e, ove applicabile, assistere e collaborare con le comunità potenzialmente colpite e gli enti governativi locali per rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza, anche attraverso l'istituzione di meccanismi per la segnalazione immediata alle autorità competenti⁸¹.
- Tenendo conto delle preoccupazioni relative ai costi, alla riservatezza aziendale e alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale, fornire al pubblico e ai lavoratori **informazioni** adeguate, misurabili e tempestive sui potenziali impatti sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza delle attività dell'impresa e impegnarsi in una comunicazione e consultazione adeguata e tempestiva con le comunità direttamente interessate dalle politiche ambientali, di salute e sicurezza dell'impresa e dalla loro attuazione⁸².
- Cercare di evitare impatti negativi e sostenere la conservazione della **biodiversità, delle risorse genetiche e dei servizi ecosistemici** e, quando ciò non sia possibile, attuare misure per ridurre al minimo gli impatti e ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici attraverso un approccio di gestione adattivo⁸³.
- Selezionare il sistema di produzione più appropriato, se opportuno in collaborazione con il governo, per migliorare **l'efficienza nell'uso delle risorse** preservando al tempo stesso la futura disponibilità delle risorse attuali⁸⁴. Ciò implica, in particolare, impegnarsi a:
 - Migliorare la **conservazione dell'acqua**, il trattamento delle acque reflue e l'efficienza nell'uso dell'acqua, investendo e utilizzando tecnologie per raggiungere questo obiettivo⁸⁵.
 - Migliorare la gestione **degli input e degli output agricoli** per aumentare l'efficienza della produzione e ridurre al minimo le minacce all'ambiente e alla salute delle piante, degli animali e dell'uomo⁸⁶.
 - Ridurre **gli sprechi e le perdite** nelle operazioni di produzione e post-raccolta e migliorare l'uso produttivo dei rifiuti e/o dei sottoprodotti⁸⁷.
 - Attuare misure tecnicamente e finanziariamente fattibili ed economicamente vantaggiose per migliorare l'efficienza del **consumo energetico**⁸⁸.
 - Adottare misure, ove opportuno, per ridurre e/o eliminare le **emissioni di gas serra**⁸⁹.

9. Governance

9.1 Corruzione

Rischi

Se il governo non dispone di leggi chiare e ben applicate sulla trasparenza e sulla lotta alla corruzione, i rischi legati alla governance per le imprese sono elevati (OCSE, 2006). Gli enti governativi che vigilano sul settore fondiario sono tra gli enti pubblici più colpiti dalla corruzione a livello di servizio; la polizia e la magistratura presentano i livelli di

corruzione più elevati (TI, 2011). Le imprese potrebbero dover offrire vantaggi indebiti per ottenere l'accesso a vaste aree territoriali a scapito delle comunità locali titolari di diritti fondiari consuetudinari. La corruzione può anche influenzare l'assegnazione del credito sovvenzionato dal governo, con commissioni non necessarie raccolte dai funzionari governativi quando concedono crediti. La corruzione può anche aumentare il prezzo dei fattori di produzione agricoli, poiché le aziende produttrici di fattori di produzione agricola possono vendere i propri prodotti alle agenzie governative a un prezzo elevato per fornire ai funzionari pubblici una quota dei profitti.

Le accuse di corruzione riducono i benefici degli investimenti agricoli o ne impediscono la realizzazione, aumentando i costi di accesso alle risorse, minimizzando le sinergie con lo sviluppo attuale e futuro delle infrastrutture e aumentando il potenziale di conflitto (FAO, 2010). Possono minare la fiducia delle comunità locali nell'impresa, essenziale per lo sviluppo di relazioni positive a lungo termine.

Misure di mitigazione del rischio

- Astenersi dal richiedere o accettare esenzioni non contemplate nel quadro normativo relativo ai diritti umani, all'ambiente, alla salute, alla sicurezza, al lavoro, alla tassazione o ad altre questioni.
- Evitare direttamente o indirettamente (tramite terzi) di offrire, promettere, dare o richiedere tangenti o altri vantaggi indebiti a funzionari pubblici, lavoratori di partner commerciali o a loro parenti o soci in affari, per ottenere o mantenere affari o qualsiasi altro vantaggio improprio.
- Sviluppare e adottare adeguati controlli interni, programmi di etica e conformità o misure per prevenire e individuare la corruzione.
- Proibire o scoraggiare, nei controlli aziendali interni, nei programmi o nelle misure in materia di etica e conformità, l'uso di piccoli pagamenti agevolanti, che sono generalmente illegali nei paesi in cui vengono effettuati, e, se e quando tali pagamenti vengono effettuati, registrarli accuratamente in libri e documenti finanziari.
- Garantire una due diligence adeguatamente documentata relativa all'assunzione di agenti, garantire la loro supervisione adeguata e regolare e garantire che la loro remunerazione sia adeguata e riguardi esclusivamente servizi leciti.
- Astenersi da qualsiasi coinvolgimento improprio in attività politiche locali⁹⁰.
- Utilizzare valori valutati oggettivamente, processi e servizi trasparenti e decentralizzati e il diritto di ricorso, per prevenire la corruzione per quanto riguarda i diritti fondiari, in particolare quelli consuetudinari delle popolazioni indigene e delle comunità locali⁹¹.
- Contribuire agli sforzi dei governi volti ad attuare la **Convenzione OCSE** sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali (Convenzione OCSE contro la corruzione)⁹²

9.2 Fiscalità

Rischi

Le imprese possono contribuire allo sviluppo economico dei paesi ospitanti adempiendo tempestivamente i propri oneri fiscali. La governance e la conformità fiscale nei rispettivi loro sistemi di gestione del rischio possono garantire che i rischi finanziari, normativi e reputazionali associati alla fiscalità siano pienamente identificati e valutati

(OCSE, 2011). Come dimostrato dalle recenti campagne rivolte alle grandi imprese, l'elusione fiscale può aumentare il rischio reputazionale.

Misure di mitigazione del rischio

- Fornire alle autorità **informazioni tempestive** rilevanti, o richieste dalla legge, ai fini della corretta determinazione delle imposte da accertare in relazione alle operazioni.
- Conformare le pratiche sui **prezzi di trasferimento** al principio di libera concorrenza.
- Adottare **strategie di gestione del rischio** per garantire che i rischi finanziari, normativi e reputazionali associati alla tassazione siano pienamente identificati e valutati⁹³.

9.3 Concorrenza

Rischi

Le pratiche anticoncorrenziali potrebbero non solo avere un impatto negativo sui consumatori, ma anche indebolire il potere contrattuale dei piccoli proprietari terrieri se un eccessivo potere da parte degli acquirenti non venisse controllato, influenzando così la sicurezza alimentare e la nutrizione (ONU, 2009). Allo stesso modo, il dumping da parte delle grandi imprese che vendono un prodotto in perdita in un mercato competitivo può costringere i concorrenti, comprese le piccole e medie imprese, a uscire dal mercato. Nei paesi in cui le leggi e i regolamenti sulla concorrenza non sono sufficientemente sviluppati o applicati, le imprese corrono il rischio di violare gli standard di concorrenza se non esercitano una maggiore attenzione gestionale nell'astenersi da pratiche che costituiscono un indebito esercizio del potere degli acquirenti, come la riduzione retroattiva dei prezzi senza ragionevole preavviso o pagamenti ingiustificati imposti al fornitore per reclami da parte dei consumatori (OCSE, 2006).

Misure di mitigazione del rischio

- Astenersi dallo stipulare o dal dare esecuzione ad **accordi anticoncorrenziali**.
- **Cooperare con le autorità garanti della concorrenza**, nel rispetto delle leggi applicabili e delle adeguate garanzie, fornendo anche risposte quanto più tempestive e complete possibili alle richieste di informazioni e considerando l'uso degli strumenti disponibili, come le deroghe alla riservatezza, ove appropriato, per promuovere una cooperazione efficace ed efficiente tra le autorità investigative⁹⁴.

10. Tecnologia e innovazione

Rischi

La promozione e la condivisione delle tecnologie possono contribuire a creare un ambiente che supporti il godimento dei diritti umani e migliori la protezione dell'ambiente. Tuttavia, studi empirici suggeriscono che l'effettivo trasferimento tecnologico nel settore agricolo raramente raggiunge il livello annunciato dalle imprese (UNCTAD, 2009).

Per quanto riguarda il materiale genetico e le conoscenze tradizionali delle popolazioni indigene, delle comunità locali e degli agricoltori, gli Stati Parte della CBD, del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e del Protocollo di Nagoya sull'accesso e la condivisione dei benefici della CBD, hanno specifici obblighi internazionali relativi all'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali associate. Le imprese possono collaborare con i governi per aiutarli a rispettare questi

obblighi internazionali, o almeno non indebolirli, tenendo conto delle leggi pertinenti sulla proprietà intellettuale.

Misure di mitigazione del rischio

- Impegnarsi per garantire che le attività siano compatibili con le politiche e i piani scientifici e tecnologici dei **paesi ospitanti** e, ove appropriato, contribuire allo sviluppo della capacità innovativa locale e nazionale.
- Adottare, ove possibile nel corso delle operazioni, pratiche che consentano il **trasferimento e la rapida diffusione** di tecnologie, know-how e pratiche innovative e adattate a livello locale, tenendo debito conto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale⁹⁵.
- Nel rispetto della legislazione nazionale e in conformità con i trattati internazionali applicabili, rispettare il **diritto degli agricoltori** di conservare, utilizzare, scambiare e vendere le risorse genetiche, comprese le sementi, e riconoscere gli interessi dei selezionatori⁹⁶.
- Se opportuno, svolgere attività di sviluppo scientifico e tecnologico nei paesi in via di sviluppo che mirino a soddisfare le esigenze **del mercato locale**, impiegare personale locale e incoraggiarne la formazione, tenendo conto delle esigenze commerciali.
- Quando si concedono licenze per l'uso di **diritti di proprietà intellettuale** o quando si trasferisce tecnologia in altro modo, farlo in termini e condizioni ragionevoli e in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile a lungo termine del paese ospitante.
- Laddove rilevante per gli obiettivi commerciali, sviluppare legami con **università locali**, istituti di ricerca pubblici e partecipare a progetti di ricerca cooperativa con l'industria locale o con le associazioni di settore⁹⁷.

Allegato A - Note

1. Linee guida OCSE, III.1-3, VIII.2; Principio CFS-RAI 9.ii; VGGT, 12.3; Akwé: Linee guida Kon, 10-11; Standard di prestazione IFC 1, 29; Principi delle Nazioni Unite per contratti responsabili allegati ai Principi guida delle Nazioni Unite e approvati dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Principio 10. Ciò può anche supportare l'attuazione della Convenzione di Aarhus, Articolo 5.6. Le informazioni sulle "caratteristiche dei prodotti" dovrebbero includere informazioni sufficienti per consentire ai consumatori di prendere decisioni informate, comprese informazioni sui prezzi e, se del caso, sul contenuto, sull'uso sicuro, sulle caratteristiche ambientali, sulla manutenzione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento dei prodotti (Linee guida OCSE, VIII.2).
2. Akwé: Linee guida Kon, 10-11.
3. Convenzione di Aarhus, articolo 5.1.c.
4. Linee guida OCSE, III.1.
5. Standard di prestazione IFC 1, par. 27.
6. Standard di prestazione IFC 7, par. 13-17; Akwé: Linee guida Kon, 29, 52-53, 60; VGGT, 3B.6, 9.9; Principio CFS-RAI 9.iii; Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, articolo 10. Secondo lo standard di prestazione IFC 1, paragrafo 33, dove il coinvolgimento degli stakeholder è principalmente responsabilità del governo, le imprese dovrebbero collaborare con l'agenzia governativa responsabile, nella misura consentita dall'agenzia. Laddove la capacità del governo è limitata, questo dovrebbero svolgere un ruolo attivo durante la pianificazione, l'implementazione e il monitoraggio del coinvolgimento degli stakeholder. Se il processo condotto dal governo non soddisfacesse i requisiti pertinenti per un impegno significativo, bisognerebbe condurre un processo complementare e, ove appropriato, identificare azioni supplementari.
7. VGGT, 3B.6; Standard di prestazione IFC 1, 30.
8. VGGT, 9.9 e 4.10; Akwé: Linee guida Kon, 14-17; Principi PRAI 1 e 4; Standard di prestazione IFC 1, 26-27 e 30.
9. Akwé: Linee guida Kon, 17; Norma di prestazione IFC 1, 30-31. Akwé: Linee guida Kon, 7-8.
10. Standard di prestazione IFC 1, 27.
11. Linee guida OCSE, VI.1 e VI.67.
12. È possibile utilizzare strumenti quali l'alto valore di conservazione e la valutazione delle riserve di carbonio. È possibile fare riferimento alla sottosezione 8 su "protezione ambientale e uso sostenibile delle risorse naturali" per ulteriori dettagli sui potenziali impatti ambientali negativi.
13. Principio 10 del CFS-RAI; Akwé: Linee guida Kon, 6, 37 e 48.
14. Principio CFS-RAI 10.i; Akwé: Linee guida Kon, 14.
15. Standard di prestazione IFC 1, paragrafi 8 e 10.
16. Articoli 8(j) e 10 della CBD; ITPGR Articolo 9.2; Articolo 5 del Protocollo di Nagoya; OIL Convenzione 169, articolo 15

17. Un elenco indicativo viene riportato nell'allegato del protocollo di Nagoya.
18. Akwé: Linee guida Kon, 46.
19. Principi CFS-RAI 1.iii e 2, iv-vii; Principio PRAI 6; Dichiarazione dell'OIL sulle multinazionali, par. 20; Akwé: Linee guida Kon, 46; Standard di prestazione IFC 7, paragrafi 18-20.
20. Dichiarazione dell'OIL sulle multinazionali, par. 10, Principio PRAI 5.
21. Principio PRAI 6; Linee guida Akwé Kon, 46; Standard di prestazione IFC 7, paragrafi 18-20.
22. Standard di prestazione IFC 1, paragrafo 35.
23. Principio guida ONU 31, commento.
24. Linee guida OCSE, IV.46.
25. Linee guida OCSE, IV.1-3.
26. Linee guida OCSE, IV.37.
27. Akwé: Linee guida Kon 13; Standard di prestazione IFC 7, par.8.
28. Per maggiori dettagli cfr. la sezione precedente sulle valutazioni d'impatto.
29. Linee guida OCSE, II.2 e IV.5 e 45.
30. Principi CFS-RAI 3 e 4.
31. Principio 3 CFS-RAI; Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW).
32. CFS-RAI Principio 3.iii.
33. Convenzione sulla libertà di associazione e la tutela del diritto di organizzazione, 1948 (n. 87); Convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949 (n. 98); Convenzione sul lavoro forzato, 1930 (n. 29); Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato, 1957 (n. 105); Convenzione sull'età minima, 1973 (n. 138); Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999 (n. 182); Convenzione sulla parità di retribuzione, 1951 (n. 100); Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958 (n. 111).
34. Inoltre, il diritto di aderire e formare sindacati è protetto dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo (articolo 11). Il diritto di aderire ai sindacati è protetto dal diritto alla libertà di associazione contenuto nella Convenzione americana sui diritti dell'uomo (articolo 16) e nella Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (articolo 10).
35. Il Principio 2 del CFS-RAI riguarda i diritti dei lavoratori.
36. Dichiarazione 21 dell'OIL sulle multinazionali; Linee guida OCSE, V.1.e. Il Commento 54 delle Linee guida OCSE specifica che l'espressione "altro statuto" per gli scopi delle linee guida si riferisce alle attività sindacali e a caratteristiche personali quali l'età, il genere, la disabilità, la gravidanza, lo stato civile, l'orientamento sessuale o l'HIV. Vale la pena notare che la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) vieta la discriminazione sul lavoro sulla base della disabilità.
37. Dichiarazione 36 dell'OIL sulle multinazionali; Linee guida OCSE, V.1.c; Diritti dei bambini e principi aziendali 2. I diritti dei bambini e principi aziendali non creano nuovi obblighi giuridici internazionali. Si fondano sui diritti delineati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e nei suoi Protocolli facoltativi. La Convenzione è il trattato sui diritti umani più ampiamente ratificato: 193 governi l'hanno firmata e sancita. Questi Principi

si basano anche sulle Convenzioni OIL n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile e n. 138 sull'età minima. Essi elaborano inoltre gli standard esistenti per le imprese, compresi i "Dieci Principi" del Global Compact delle Nazioni Unite e i Principi Guida delle Nazioni Unite.

38. Linee guida OCSE, V.1.d; Standard di prestazione IFC 2, par. 13, 15, 21, 22 e 27.
39. Dichiarazione dell'OIL sulle multinazionali, 34; Linee guida OCSE, V.4.a e b.
40. Dichiarazione dell'OIL sulle multinazionali, 25.
41. Dichiarazione dell'OIL sulle multinazionali, 26; Linee guida OCSE, V.6.
42. Comunicazioni dell'OIL nell'ambito della Raccomandazione sull'impegno, 1967 (n. 129), par. 2.
43. I sistemi di relazioni industriali, compresa la contrattazione collettiva a livello aziendale e di settore, possono svolgere un ruolo importante nel prevenire e affrontare i reclami.
44. Standard di prestazione IFC 2, 14; Dichiarazione OIL MNE, 17, 52-53.
45. Linee guida OCSE, II.9, V.1-3, V.6-8; Dichiarazione OIL MNE, 41, 44, 47, 51-56.
46. Linee guida OCSE, V.4-5; Dichiarazione dell'OIL sulle multinazionali, par. 18.
47. Dichiarazione OIL MNE, 16-18, 30-34.
48. Principi CFS-RAI 3.iii e 4.ii.
49. Dichiarazione dell'OIL sulle multinazionali, 31.
50. I seguenti paesi e organizzazioni hanno approvato questo approccio: Commissione Europea, Dipartimento di Stato americano, Dipartimento dell'Agricoltura statunitense, Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), Banca Mondiale, Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), FAO, OIE e il sistema della Nazioni Unite sul Coordinamento dell'influenza (UNSIC). Per ulteriori informazioni cfr. il sito www.onehealthglobal.net.
51. I Commenti generali del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali sono interpretazioni non vincolanti ma autorevoli dell'ICESCR.
52. Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, Commento generale n. 14 del 2000. Sebbene l'ICESCR sia uno strumento internazionale ampiamente ratificato in cui gli Stati Parte riconoscono il diritto al godimento del più alto livello raggiungibile di salute fisica e mentale, i diritti legati alla salute si ritrovano anche in altri strumenti, tra cui la Convenzione sui diritti del fanciullo (CRC), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (CERD) e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD).
53. Per raccomandazioni specifiche sugli interessi dei consumatori, cfr. le Linee guida OCSE, VIII.
54. Lo standard di prestazione IFC 3 definisce la "buona pratica internazionale" come "l'esercizio dell'abilità professionale, diligenza, prudenza e lungimiranza che ci si aspetterebbe ragionevolmente da professionisti qualificati ed esperti coinvolti nello stesso tipo di impegno, in circostanze simili o uguali a livello globale o a livello regionale. L'obiettivo di tale esercizio dovrebbe essere quello di utilizzare le tecnologie più appropriate nelle circostanze specifiche del progetto".
55. Standard di prestazione IFC 4.

56. Principio PRAI 5. La Commissione del Codex Alimentarius, istituita dalla FAO e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1963, propone standard alimentari internazionali, linee guida e codici di condotta per proteggere la salute dei consumatori e garantire pratiche leali nel commercio alimentare. La Commissione promuove inoltre il coordinamento tra le varie norme alimentari sviluppate da organizzazioni internazionali governative e non governative. I principi HACCP fanno parte del Codex. Costituiscono un approccio previo sistematico alla sicurezza alimentare e ai rischi biologici, chimici e fisici nei processi di produzione che possono rendere pericoloso il prodotto finito. Progettano misurazioni per ridurre questi rischi a un livello sicuro. I sette principi sono i seguenti: (1) condurre un'analisi dei rischi; (2) identificare i punti critici di controllo; (3) stabilire limiti critici; (4) monitorare i punti critici di controllo; (5) stabilire azioni correttive; (6) verificare; e (7) conservare i registri. Il sistema HACCP può essere utilizzato in tutte le fasi della catena alimentare, dai processi di produzione e preparazione degli alimenti, compreso il confezionamento e la distribuzione.
57. Ad esempio, gli schemi riconosciuti dalla Global Food Safety Initiative includono il sistema di gestione della sicurezza alimentare SSC 22000, gli standard globali BRC e gli IFS International Featured Standards. Anche l'Autorità europea per la sicurezza alimentare fornisce standard di sicurezza alimentare.
58. Secondo la Commissione del Codex Alimentarius del 2006, la tracciabilità è definita come la capacità di seguire il movimento degli alimenti attraverso fasi specifiche di produzione, trasformazione e distribuzione. Lo strumento di tracciabilità dovrebbe essere in grado di identificare, in qualsiasi fase specifica della catena di fornitura alimentare, da dove proviene l'alimento (un passo indietro) e dove è andato (un passo avanti), in modo adeguato agli obiettivi dell'ispezione alimentare e del sistema di certificazione.
59. I diritti legati all'alimentazione sono tutelati anche in altri strumenti internazionali e regionali, tra cui la Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) e la Convenzione sui diritti dell'infanzia. Persone con disabilità (CRPD).
60. Comitato delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, Commento generale 12 (1999), par. 6, 15 e 27.
61. Per ulteriori informazioni, fare riferimento all'Access to Nutrition Index su www.accesstonutrition.org.
62. Principi CFS-RAI 1.i e iii, 2.iii e iv e 8.i; 3.i e iii; VGGT, 12.4; PRAI Principio 2.
63. La CAO è il meccanismo di ricorso indipendente per l'IFC e l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA). Risponde ai reclami delle comunità interessate dal progetto con l'obiettivo di migliorare i risultati sociali e ambientali sul campo.
64. Sebbene i diritti di proprietà sulla terra e su altre risorse naturali non siano diritti umani, possono avere importanti implicazioni per il godimento di vari diritti umani e si riflettono negli standard di condotta responsabile d'impresa. Un'importante eccezione è il diritto dei popoli indigeni alla proprietà e al possesso delle terre che tradizionalmente occupano, che è codificato nella Convenzione 169 dell'OIL e promosso nella Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, non vincolante ma ampiamente citata (vedi Allegato B).
65. Il reinsediamento involontario si riferisce sia allo spostamento fisico (trasferimento da o perdita della terra) sia allo spostamento economico (perdita di risorse naturali o ridotto accesso alle risorse naturali che porta alla perdita di mezzi di sussistenza) a seguito

- dell'acquisizione di terra e/o delle restrizioni sull'uso delle risorse naturali. Il reinsediamento è considerato involontario quando le persone interessate non hanno il diritto di rifiutare l'acquisizione di terreni e/o restrizioni sull'uso delle risorse naturali (IFC Performance Standard 5).
66. VGGT, 2.4; Principio PRAI 1; Akwé: Linee guida Kon 13; Standard di prestazione IFC 7, paragrafo 8.
 67. Akwé: Linee guida Kon 13.
 68. VGGT, 12.4 e 16.1; Standard di prestazione IFC 5, paragrafo 8; Convenzione dell'OIL sui popoli indigeni e tribali, 1989 (n. 169), articolo 16. Si noti che questi standard sono menzionati anche nei recenti impegni delle principali aziende agroalimentari sull'accaparramento dei terreni.
 69. PRAI, 6.2.1; Standard di prestazione IFC 5, par. 9-10, 19, 27-28 e IFC Performance Standard 7, paragrafi 9 e 14.
 70. Standard di prestazione IFC 5, par. 30. Inoltre, il paragrafo 31 di questo standard richiede alle imprese di preparare un piano supplementare di reinsediamento e ripristino dei mezzi di sussistenza.
 71. Secondo la definizione dell'OIE riconosciuta da più di 170 paesi, il benessere degli animali significa il modo in cui un animale affronta le condizioni in cui vive. Un animale è in buono stato di benessere se (come indicato dalle evidenze scientifiche) è sano, a suo agio, ben nutrito, sicuro, in grado di esprimere comportamenti innati e se non soffre di stati spiacevoli quali dolore, paura e angoscia. Per ulteriori informazioni cfr. il sito www.defra.gov.uk/fawc.
 72. Le cinque libertà sono riconosciute nell'introduzione delle raccomandazioni dell'OIE sul benessere degli animali, ovvero nell'articolo 7.1.2. del Codice sanitario per gli animali terrestri. Per ulteriori informazioni, cfr. le cinque libertà del Farm Animal Welfare Council all'indirizzo www.fawc.org.uk/freedoms.htm.
 73. Cfr <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT>.
 74. Tali standard includono: Nota sulle buone pratiche IFC sul benessere degli animali nelle attività zootecniche; Freedom Food della Royal Society per la Prevenzione della Crudeltà verso gli Animali (RSPCA); Etichetta rossa; GAP 5 fasi; e gli standard biologici della Soil Association.
 75. OIE, Codice sanitario per gli animali terrestri 2015, articolo 7.1.4. Queste misure di mitigazione del rischio appaiono in linea con i criteri sostanziali del Business Benchmark on Farm Animal Welfare (www.bbfaw.com).
 76. Un piano di gestione dei parassiti dovrebbe mirare a ridurre lo sviluppo dei parassiti combinando varie tecniche, come il controllo biologico utilizzando insetti o microbi benefici, varietà di colture resistenti ai parassiti e pratiche agricole alternative come l'irrorazione o la potatura.
 77. Linee guida OCSE, VI.1.
 78. Standard di prestazione IFC 1, paragrafi 5 e 21-22.
 79. Linee guida OCSE, VI.3-4.
 80. Linee guida OCSE, VI.1, 4-5; Standard di prestazione IFC 1, 5 e 21-22; Patto globale delle Nazioni Unite, Principi 7-8; Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, articolo 3.
 81. Linee guida OCSE, VI.1, 4 e 5; Standard di prestazione IFC 1, par. 5 e 21-22.

82. Linee guida OCSE, VI.2.3.
83. Standard di prestazione IFC 6, par. 7; Articoli 8 e 9 CBD; CFS-RAI Principio 6.ii. L'IFC Performance Standard 6, paragrafo 26, afferma inoltre che "Laddove fattibile, il cliente individuerà progetti agroalimentari e forestali su terreni non boschivi o già convertiti". Le proposte di politica forestale della Commissione internazionale sul cambiamento dell'uso del territorio e sugli ecosistemi (ottobre 2009), la Direttiva UE sulle energie rinnovabili n. 2009/28/EG (aprile 2009), il Regolamento UE sul legname n. 995/2010 (ottobre 2010), e la Dichiarazione di New York sulle foreste adottata al Summit sul clima del 2014, fanno riferimento ai cambiamenti nell'uso del suolo.
84. Principio PRAI 7. Ad esempio, la fertilità del suolo può essere preservata attraverso appropriate rotazioni colturali, applicazione di letame, gestione dei pascoli e pratiche razionali di lavorazione meccanica o conservativa.
85. Il CEO Water Mandate - un'iniziativa pubblico-privata lanciata dal Segretario generale delle Nazioni Unite nel 2007 progettata per assistere le aziende nello sviluppo, nell'attuazione e nella divulgazione di politiche e pratiche di sostenibilità idrica - richiede la definizione di obiettivi relativi alla conservazione dell'acqua, al trattamento delle acque reflue e alla riduzione del consumo di acqua. Tuttavia, il documento finale di Rio +20 "Il futuro che vogliamo" si concentra piuttosto sull'aumento dell'efficienza nell'uso dell'acqua e sulla riduzione delle perdite idriche.
86. CFS-RAI Principio 8.iii.
87. CFS-RAI Principio 6.iii. Andrebbe valutato anche lo spreco alimentare, misurandolo. Ove possibile, gli sprechi dovrebbero essere ridotti al minimo, ad esempio trasferendo la tecnologia a terzi o sensibilizzando sugli sprechi alimentari e sulle loro conseguenze. Quando non è possibile evitare i rifiuti, il cibo inviato alle discariche dovrebbe essere ridotto al minimo, ad esempio utilizzandolo per l'alimentazione animale o trasformandolo in energia quando appropriato.
88. Standard di prestazione IFC 3.6.
89. CFS-RAI Principio 6.v.
90. Linee guida OCSE, II.A.5 e 16, e VII.
91. VGGT, 6.9, 8.9, 9.12, 16.6, 17.5.
92. Per ulteriori dettagli su come gli Stati possono adottare misure efficaci per scoraggiare, prevenire e combattere la corruzione di pubblici ufficiali stranieri in relazione a transazioni commerciali internazionali, cfr. la Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE per l'ulteriore lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali, www.oecd.org/daf/anti-bribery/44176910.pdf, OECD Guidelines, XI.1-2.
93. Linee guida OCSE, XI.1-2.
94. Linee guida OCSE, X.2-3.
95. Linee guida OCSE, IX.1-2; CFS-RAI Principio 7.iv.
96. Principio CFS-RAI 7.ii; Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'Agricoltura, articolo 9.3.
97. Linee guida OCSE, IX.

Allegato A Riferimenti

- CAO (2013). *Rapporto annuale*, consulente per la conformità Ombudsman, Washington DC.
- CAO (2008). *Una guida per progettare e attuare meccanismi di reclamo per i progetti di sviluppo*, nota consultiva, Consulente per la conformità Ombudsman, Washington DC.
- DEFRA (2003). “Prefazione”, in *The Code of Recommendations for the Welfare of Livestock*, Dipartimento dell’Ambiente, dell’alimentazione e degli affari rurali del Regno Unito, Londra.
- CE (2011). Rapporto - *Un approccio settoriale alla RSI per affrontare le questioni sociali nella catena di fornitura alimentare*. Forum di alto livello per un migliore funzionamento della catena di fornitura alimentare. Piattaforma di esperti sulla competitività dell’industria agroalimentare, Commissione europea, Bruxelles.
- FAO (2013). *Tendenze e impatti degli investimenti agricoli esteri nell’agricoltura dei paesi in via di sviluppo: riscontri da casi studio*, Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, Roma.
- FAO (2011). *Rapporto della riunione di esperti sugli investimenti internazionali nel settore agricolo dei paesi in via di sviluppo*, 22-23 novembre 2011, Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura, Roma.
- FAO (2010). *Principi per un investimento agricolo responsabile che rispetti i diritti, i mezzi di sussistenza e le risorse*, nota di discussione preparata da FAO, IFAD, UNCTAD e Gruppo della Banca Mondiale, Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura, Roma.
- IFC (2014). *Migliorare il benessere degli animali nelle operazioni zootecniche*. Nota sulle buone pratiche, Società finanziaria internazionale, Washington DC.
- IFC (2012). *Standard di prestazione IFC*, Società finanziaria internazionale, Washington DC.
- IFC (2009). *Affrontare i reclami delle comunità interessate dal progetto* - Guida per progetti e aziende che progettano meccanismi di reclamo, Nota di buona pratica n. 7, Società finanziaria internazionale, Washington DC.
- IFPRI (2006). *Rischi per la salute sul lavoro in agricoltura - Comprendere i collegamenti tra agricoltura e salute. Brief 13(8)*. International Food Policy Research Institute, Washington DC.
- OIL (2011a). *“Liberare lo sviluppo rurale attraverso l’occupazione produttiva e il lavoro dignitoso: basarsi su 40 anni di lavoro dell’OIL nelle aree rurali”*, documento indirizzato al Comitato per l’occupazione e la politica sociale del Consiglio di amministrazione, Organizzazione internazionale del lavoro, Ginevra.
- OIL (2011b). *Sicurezza e salute in agricoltura*, Codice di condotta, Lavoro internazionale Organizzazione, Ginevra.
- OIL (2008). *I principi del lavoro del Global Compact delle Nazioni Unite: una guida per le imprese*, Organizzazione internazionale del lavoro, Ginevra.
- OIL (2006). *Dichiarazione tripartita di principi riguardanti le imprese multinazionali e la politica sociale*, Organizzazione internazionale del lavoro, Ginevra.

- OIL (2005). *Sicurezza e salute in agricoltura*, Organizzazione internazionale del lavoro, Ginevra.
- McDermott M. *et al.* (2015). Verso la valutazione dei terreni non registrati, documento preparato per una presentazione alla conferenza della Banca mondiale del 2015 su terra e povertà, a cura di McDermott M., Selebalo C. e Boydell S., Banca mondiale, Washington DC.
- Munden Project (2013). *Global Capital, Local Concessions: un esame basato sui dati del rischio della proprietà fondiaria e delle concessioni industriali nelle economie dei mercati emergenti*, The Munden Project Ltd.
- OCSE (2011). *Linee guida OCSE per le imprese multinazionali sulla condotta responsabile d'impresa*, Edizione 2011, Pubblicazioni OCSE, Parigi <http://dx.doi.org/10.1787/9789264115415-en>.
- OCSE (2006). "Strumento OCSE di sensibilizzazione ai rischi per le imprese multinazionali nelle zone di governance debole", nel Rapporto annuale sulle Linee guida OCSE per le imprese multinazionali 2006: Conducting Business in Weak Governance Zones, Pubblicazione OCSE, Parigi. <http://dx.doi.org/10.1787/mne-2006-4-en>.
- RSPCA (2014). *Agricoltura su larga scala, un documento informativo con un' enfasi sull'agricoltura lattiero-casearia*, Società Reale per la prevenzione della crudeltà verso gli animali, Southwater.
- TI (2011). "Corruzione nel settore fondiario", documento di lavoro 04/2011, Trasparenza Internazionale.
- ONU (2009). *Acquisizioni e locazioni di terreni su larga scala - Una serie di principi e misure minime per affrontare la sfida dei diritti umani*, Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione, documento delle Nazioni Unite A/HRC/13/33/3/Add.2, www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20100305_a-hrc-13-33-add2_land-principles_en.pdf.
- UNCTAD (2009). *Società transnazionali, produzione e sviluppo agricolo*, Rapporto sugli investimenti mondiali, Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, New York e Ginevra.
- UNEP (2015). *Politiche di rischio delle banche e degli investitori sulle soft commodity*, un quadro per la valutazione del rischio di deforestazione e degrado forestale nella catena di fornitura agricola, Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.
- UN HABITAT (2015). *Documenti tematici e unità politiche della Conferenza Habitat III*, Conferenza delle Nazioni Unite sull'edilizia abitativa e lo sviluppo urbano sostenibile, Nairobi.
- WB e UNCTAD (2014). *La pratica dell'investimento responsabile negli investimenti agricoli su larga scala: implicazioni per le prestazioni aziendali e impatti sulle comunità locali*. Rapporto della Banca Mondiale numero 86175-GLB, Documento di discussione sui servizi agricoli e ambientali 08, Banca Mondiale e Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, Washington DC.

Allegato B

Coinvolgimento delle popolazioni indigene

Come stabilito nel modello di politica aziendale, bisognerebbe avviare consultazioni in buona fede, efficaci e significative con le comunità prima di avviare qualsiasi attività che possa interessarle, nonché durante e al termine delle operazioni. Inoltre, alcuni strumenti e standard internazionali esprimono l'impegno dello Stato a coinvolgere nelle consultazioni le popolazioni indigene al fine di ottenerne il consenso libero previo e informato (o FPIC, dall'inglese Free Prior Informed Consent) prima dell'approvazione di qualsiasi progetto che interessi le loro terre o territori e altre risorse¹. Secondo alcuni organismi per i diritti umani e le popolazioni indigene, il concetto di FPIC deriva dal diritto all'autodeterminazione e dai diritti territoriali e culturali delle popolazioni locali ed è necessario per la realizzazione di tali diritti. Alcuni paesi hanno leggi nazionali conformi all'impegno di consultare e cooperare per ottenere il FPIC².

I Principi CFS-RAI e la VGGT richiedono consultazioni significative per ottenere il FPIC delle popolazioni locali. Inoltre, alcune importanti aziende agroalimentari e tavole rotonde sulle materie prime richiedono l'ottenimento del FPIC a determinate condizioni. Ad esempio, la Tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile (RSPO) prevede il FPIC dei gruppi interessati dall'utilizzo dei terreni per le piantagioni di olio di palma³. Le Linee guida OCSE fanno riferimento agli strumenti delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene nel contesto degli impatti negativi sui diritti umani ma non includono alcuna lingua su FPIC⁴.

Definizione di popoli indigeni

Non esiste un'unica definizione di popolazioni indigene e tali gruppi non possono essere considerati come delle entità omogenee. Tuttavia, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), sulla base della Convenzione n. 169, ha caratterizzato le popolazioni indigene come un gruppo sociale e culturale distinto che possiede, a vari livelli, le seguenti caratteristiche:

- autoidentificazione come membri di un gruppo culturale distinto
- stili di vita tradizionali
- cultura e stile di vita diversi dagli altri segmenti della popolazione nazionale, ad esempio nel modo di vivere, nella lingua, nei costumi, ecc.
- propria organizzazione sociale che può includere costumi e/o leggi tradizionali⁵.

Il fatto di auto-identificarsi come indigeno dovrebbe essere considerato criterio fondamentale per individuare le popolazioni indigene⁶.

Le popolazioni indigene potrebbero subire impatti negativi in modo diverso o più grave rispetto ad altri gruppi di stakeholder, in base al loro rapporto con la terra che spesso svolge un ruolo importante nelle pratiche sociali, culturali e religiose, nella loro cultura e nel loro

status socio-economico. Sono spesso tra i segmenti più emarginati e vulnerabili della popolazione. Potrebbero subire discriminazioni e sperimentare livelli elevati di povertà, diventando quindi più vulnerabili e meno resilienti agli impatti negativi. Indipendentemente dal quadro giuridico in cui si svolge un'attività, spesso godono di diritti consuetudinari o tradizionali basati sul loro rapporto con la terra, la loro cultura e lo status socioeconomico:

- **Terra:** le popolazioni indigene hanno spesso un legame speciale con le terre ancestrali e/o diritti consuetudinari su di esse. Questo rapporto con la terra è una caratteristica distintiva delle popolazioni indigene, pertanto, gli impatti legati alla terra, come la riduzione o la perdita di accesso alla terra, o il degrado ambientale, possono colpire queste popolazioni, i loro mezzi di sussistenza e la loro cultura, più gravemente rispetto ad altri soggetti interessati non indigeni. Inoltre, i diritti consuetudinari alla terra delle popolazioni indigene potrebbero non essere riconosciuti dalle leggi nazionali. La consultazione dovrebbe esplorare il valore immateriale associato ai siti sacri o alle aree di significato culturale.
- **Cultura:** le popolazioni indigene possono avere valori e caratteristiche culturali unici che dovrebbero essere considerati e rispettati quando si interagisce con loro. Ad esempio, le questioni relative alla privacy possono essere di particolare importanza per le popolazioni indigene, per un retaggio di discriminazione ed emarginazione sociale o culturale, o di sensibilità dovuta alla mancanza di contatto con le culture tradizionali. In tali casi, una pratica di coinvolgimento appropriata potrebbe includere la richiesta del consenso durante la registrazione di informazioni su rituali, cerimonie e riti di passaggio per assicurarsi che non venga interrotta la vita culturale. Ciò è particolarmente importante quando le operazioni comportano il reinsediamento e/o lo sfollamento. Dato che solitamente lo stile di vita tradizionale delle popolazioni indigene è intimamente legato a un territorio specifico, il reinsediamento può portare alla perdita di reti sociali, all'erosione culturale e alla perdita della lingua e di un'identità distinta. Allo stesso modo, l'occupazione in attività commerciali su larga scala può essere vista come un danno alle attività tradizionali da parte di alcune popolazioni indigene. L'introduzione di un'economia monetaria può essere incompatibile con i rapporti di scambio preesistenti. L'impegno con le popolazioni indigene può identificare modi per mitigare questi impatti e riflettere le loro aspirazioni e priorità.
- **Status socio-economico:** in molte parti del mondo, le popolazioni indigene sono tra i segmenti più emarginati e vulnerabili della popolazione. Spesso subiscono discriminazioni e sperimentano alti livelli di povertà e svantaggio sociale. Spesso sono meno informati e meno capaci di difendere i propri diritti e il proprio patrimonio culturale. Ciò significa che potrebbero essere meno resistenti agli shock e agli impatti negativi e più vulnerabili di fronte a gravi conseguenze economiche e sociali. Possono parlare dialetti unici o fare affidamento sulla tradizione orale per comunicare informazioni, il che può portare a difficoltà nella comunicazione efficace delle informazioni e può richiedere metodi innovativi di consultazione e coinvolgimento. Inoltre, è importante considerare che potrebbero esistere rimostranze storiche che potrebbero complicare le attività.

I gruppi indigeni comprendono individui che subiscono impatti negativi in modo diverso e gruppi più vulnerabili, come donne e bambini, nei confronti dei quali ci si aspetterebbe un'attenzione speciale durante il processo di coinvolgimento.

Attuazione del FPIC

Le imprese dovrebbero sempre osservare le leggi e i regolamenti nazionali, e rispettare i diritti umani riconosciuti a livello internazionale⁷. Indipendentemente dai requisiti normativi o operativi e durante tutta la pianificazione del progetto, dovrebbero essere consapevoli della possibilità che le popolazioni indigene si aspettino una consultazione per richiedere il FPIC e dei rischi che potrebbero generarsi se tali aspettative non venissero soddisfatte. Nei paesi in cui il FPIC non è obbligatorio, le imprese dovrebbero tenere in considerazione le aspettative locali, i rischi cui le popolazioni indigene⁸ e le attività potrebbero essere esposte a seguito dell'opposizione locale. Dovrebbero perseguire una strategia di coinvolgimento che soddisfi le legittime aspettative delle popolazioni locali nella misura in cui non violino il diritto nazionale.

A tal proposito, i seguenti passaggi chiave possono essere utili per coinvolgere le popolazioni indigene alla ricerca del FPIC:

- Concordare con le popolazioni indigene interessate un processo di consultazione alla ricerca del FPIC. Ciò dovrebbe identificare le attività specifiche attuali e future per le quali dovrebbe essere richiesto il consenso⁹. In alcuni casi potrebbe essere appropriato impegnarsi in questo processo attraverso un accordo formale o giuridico¹⁰. Il processo dovrebbe sempre basarsi su una negoziazione in buona fede priva di coercizione, intimidazione o manipolazione.
- Consultare e concordare con le popolazioni indigene interessate cosa si intende per consenso appropriato in conformità con le loro istituzioni di governo, leggi e pratiche consuetudinarie, ad esempio se occorre un voto a maggioranza da parte della comunità o l'approvazione del consiglio degli anziani. I popoli indigeni dovrebbero poter partecipare, attraverso propri rappresentanti liberamente scelti, ovvero altre istituzioni consuetudinarie o di altro tipo.
- Avviare il processo di richiesta del consenso il più presto possibile durante la pianificazione del progetto, prima che inizino o siano autorizzate le attività per le quali esso dovrebbe essere richiesto.
- Riconoscere il processo di ricerca del FPIC come iterativo piuttosto che come una discussione una tantum. Il dialogo continuo con la comunità locale porterà a un rapporto di fiducia e a un accordo equilibrato che andrà a beneficio dell'investimento in tutte le fasi del progetto.
- Fornire in modo, tempestivo, obiettivo, accurato e comprensibile per esse tutte le informazioni relative all'attività destinate alle comunità indigene.
- Documentare gli impegni/accordi raggiunti, incluso, laddove opportuno, l'indicazione di quelle attività per le quali è stato concesso o negato il consenso, eventuali condizioni di consenso e aree di negoziazione in corso e condividerli con la comunità indigena nella forma e nella lingua a loro comprensibile e in modo tempestivo.
- Determinare quali azioni saranno intraprese nel caso in cui: a) le popolazioni indigene si rifiutino di avviare i negoziati; e b) le popolazioni indigene non diano il loro consenso alle attività nel loro territorio.

Rispondere alla mancanza di consenso o al rifiuto di impegnarsi

Qualora il consenso venisse negato da una comunità indigena, un'impresa dovrebbe consultarsi con la comunità stessa per comprendere le ragioni alla base della mancanza di tale consenso e se le preoccupazioni in corso possano essere affrontate o risolte. Il consenso precedentemente concesso in condizioni libere, previe e informate non dovrebbe essere revocato arbitrariamente.

Nei casi in cui il consenso non venisse ottenuto o in cui le popolazioni indigene rifiutassero di impegnarsi, potrebbero ingenerarsi rischi materiali per l'impresa e impatti negativi sulle popolazioni indigene. Nelle situazioni in cui procedere con i progetti causerebbe impatti negativi sulle popolazioni indigene, un'impresa dovrebbe adottare le misure necessarie per far cessare o prevenire tali impatti¹¹.

Se, attraverso la propria due diligence¹², un'impresa giungesse alla conclusione che è necessario il consenso per procedere con un'attività, e il processo concordato non conducesse al consenso, le attività non dovrebbero essere portate avanti a meno che il FPIC non possa essere ottenuto successivamente. Ad esempio, un progetto finanziato dall'IFC non deve andare avanti, indipendentemente da qualsiasi autorizzazione da parte dello Stato, se è necessario il trasferimento delle popolazioni indigene e da loro non è stato ottenuto il FPIC.

Estratti da strumenti e standard esistenti

Standard	Testo relativo al FPIC
Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP)*	<p><i>Nessuna forma di trasferimento potrà avere luogo senza il FPIC dei popoli indigeni in questione (articolo 10).</i></p> <p><i>Gli Stati dovranno provvedere all'indennizzo per mezzo di meccanismi efficaci – che possono implicare la restituzione – messi a punto di concerto con i popoli indigeni, per quanto riguarda i beni culturali, intellettuali, religiosi e spirituali che siano stati loro sottratti senza il loro libero, previo e informato consenso oppure in violazione delle loro leggi, tradizioni e costumi (Articolo 11).</i></p> <p><i>Gli Stati devono consultare e cooperare in buona fede con i popoli indigeni interessati attraverso le proprie istituzioni rappresentative al fine di ottenere il loro FPIC prima dell'approvazione di qualsiasi progetto che interessi le loro terre o territori e altre risorse, in particolare in relazione allo sviluppo, all'utilizzo o allo sfruttamento di risorse minerali, idriche e di altro tipo (articolo 32).</i></p> <p>Ulteriori riferimenti al FPIC sono inclusi negli articoli 19, 29 e 30.</p>
Convenzione OIL n. 169 sulle popolazioni indigene e tribali**	<p><i>Laddove il trasferimento di queste popolazioni sia considerato necessario come misura eccezionale, tale trasferimento avrà luogo solo con il loro FPIC. Se non sarà possibile ottenere il loro consenso, tale trasferimento avrà luogo solo seguendo procedure adeguate stabilite dalle leggi e dai regolamenti nazionali, comprese indagini pubbliche, laddove appropriato, che offrano l'opportunità di un'efficace rappresentanza delle popolazioni interessate (articolo 16).</i></p>
Principio CFS-RAI	<p><i>Gli investimenti responsabili nei sistemi agro-alimentari dovrebbero [...] incorporare strutture di governance inclusive e trasparenti, processi decisionali [...] attraverso [...] una consultazione efficace e significativa</i></p>

Standard	Testo relativo al FPIC
VGGT	<p><i>con le popolazioni indigene, attraverso le loro istituzioni rappresentative al fine di ottenere il loro FPIC come previsto dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene e tenendo nel debito conto le posizioni e le concezioni particolari di singoli Stati (Principio 9).</i></p> <p><i>Gli Stati e le altre parti dovrebbero consultarsi in buona fede con le popolazioni indigene prima di avviare qualsiasi progetto o prima di adottare e mettere in atto misure legislative o amministrative che incidono sulle risorse rispetto alle quali le comunità sono titolari di diritti. Tali progetti dovrebbero basarsi su una consultazione, efficace e significativa con le popolazioni indigene, attraverso le loro stesse istituzioni rappresentative, volta ad ottenerne il FPIC come previsto dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene e tenendo nel debito conto le posizioni e le concezioni particolari dei singoli Stati (par. 9.9).</i></p> <p><i>Nel caso delle popolazioni indigene e delle loro comunità, gli Stati dovrebbero garantire che tutte le azioni siano coerenti con gli obblighi esistenti ai sensi del diritto nazionale e internazionale, e con il dovuto riguardo agli impegni volontari previsti dagli strumenti regionali e internazionali applicabili, compreso, se del caso, la Convenzione n. 169 riguardante le popolazioni indigene e tribali nei paesi indipendenti e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene (par. 12.7).</i></p>
Linee Guida Akwé-Kon	<p><i>Nella conduzione delle valutazioni di impatto culturale, si dovrebbe prestare la dovuta attenzione ai detentori delle conoscenze, delle innovazioni e delle pratiche tradizionali ed alla conoscenza stessa [...] in caso di divulgazione di conoscenze segrete e/o sacre, dovrebbero essere garantiti il previo consenso informato e adeguate misure di protezione (par. 29).</i></p> <p><i>Quando si effettua una valutazione d'impatto per uno sviluppo proposto o che potrebbe avere un impatto su siti sacri e su terre e acque tradizionalmente occupate o utilizzate dalle comunità indigene e locali bisognerebbe tenere conto anche delle seguenti considerazioni generali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Consenso previo informato delle comunità indigene e locali interessate: laddove il regime giuridico nazionale richieda il consenso previo informato delle comunità indigene e locali, il processo di valutazione dovrebbe considerare se tale consenso previo informato sia stato ottenuto. Il consenso previo informato corrispondente alle varie fasi del processo di valutazione dell'impatto dovrebbe considerare i diritti, le conoscenze, le innovazioni e le pratiche delle comunità indigene e locali; l'uso di linguaggio e processi appropriati; l'assegnazione di tempo sufficiente e la fornitura di informazioni accurate, fattuali e giuridicamente corrette. Le modifiche alla proposta di sviluppo iniziale richiederebbero un previo consenso informato supplementare delle comunità indigene e locali interessate (par. 53).</i>

Standard	Testo relativo al FPIC
Standard di performance IFC	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="485 300 1382 470">• <i>Proprietà, protezione e controllo delle conoscenze tradizionali, delle innovazioni, delle pratiche e delle tecnologie utilizzate nei processi di valutazione culturale, ambientale e di impatto sociale [...]. Tale conoscenza dovrebbe essere utilizzata solo con il previo consenso informato dei detentori del sapere tradizionale (par. 60).</i> <p data-bbox="485 485 1382 821"><i>Non esiste una definizione universalmente accettata di FPIC (...). FPIC si basa su e si espande sul processo di consultazione e partecipazione Informate descritto nello Standard di performance 1 e sarà stabilito tramite negoziazione in buona fede tra il cliente e le comunità interessate delle popolazioni indigene. Il cliente documenterà: (i) il processo reciprocamente accettato tra il cliente e le interessate delle popolazioni indigene e (ii) la prova dell'accordo tra le parti come risultato delle negoziazioni. FPIC non richiede necessariamente l'unanimità e può essere ottenuto anche quando individui o gruppi all'interno della comunità sono esplicitamente in disaccordo.</i></p> <p data-bbox="485 842 1382 1038"><i>Le comunità delle popolazioni indigene interessate possono essere particolarmente vulnerabili alla perdita, all'alienazione o allo sfruttamento della loro terra e all'accesso alle risorse naturali e culturali. In riconoscimento di questa vulnerabilità, il cliente otterrà il FPIC delle comunità e delle popolazioni indigene interessate nelle seguenti circostanze:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="528 1066 1382 1129">• <i>Impatti su terreni e risorse naturali soggetti a proprietà tradizionale o a uso consuetudinario.</i> <li data-bbox="528 1151 1382 1417">• <i>Trasferimento di popolazioni indigene da terreni e risorse naturali soggetti a proprietà tradizionale o a uso consuetudinario: il cliente prenderà in considerazione progetti alternativi fattibili per evitare il trasferimento di popolazioni indigene da terreni e risorse naturali di proprietà comunitaria soggetti a proprietà tradizionale o a uso consuetudinario. Se tale trasferimento è inevitabile, il cliente non procederà con il progetto a meno che non abbia ottenuto il FPIC.</i> <li data-bbox="528 1438 1382 1672">• <i>Patrimonio culturale critico: laddove impatti significativi del progetto sul patrimonio culturale critico siano inevitabili, il cliente otterrà l'FPIC delle comunità di popolazioni indigene interessate. Qualora un progetto proponga di utilizzare il patrimonio culturale, comprese conoscenze, innovazioni o pratiche delle popolazioni indigene, per scopi commerciali, il cliente [...] otterrà il FPIC delle comunità di popolazioni indigene interessate</i>

* La Dichiarazione del 2007 è un documento non giuridicamente vincolante adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con 143 paesi favorevoli, 4 contrari e 11 astenuti. Rappresenta la loro intenzione politica.

** Questa Convenzione del 1989 è vincolante per i 22 paesi che l'hanno ratificata. La sua adozione all'interno dell'OIL rappresenta un consenso tra i costituenti tripartiti dell'OIL sui diritti delle popolazioni indigene e tribali e sulle responsabilità dei governi nel proteggere tali diritti. I fondamenti della Convenzione sono: il rispetto delle culture e dello stile di vita delle popolazioni indigene, il riconoscimento del loro diritto alla terra e alle risorse naturali e il loro diritto di definire le proprie priorità di sviluppo. I suoi principi chiave sono la consultazione e la partecipazione.

Riferimenti per ulteriori indicazioni su FPIC

- Meccanismo di esperti sui diritti delle popolazioni indigene (2011). Consiglio sul meccanismo di esperti n. 2: popolazioni indigene e diritto di partecipare al processo decisionale. Ginevra.
- Foley-Hoag (2010). Attuazione di una politica aziendale di consenso libero, previo e informato: vantaggi e sfide, di Lehr A. e Smith G.
www.foleyhoag.com/publications/ebooks-and-white-papers/2010/may/implementing-a-corporate-free-prior-and-informed-consent-policy.
- FAO (2014). *Rispettare il consenso libero, previo e informato - Guida pratica per governi, aziende, ONG, popolazioni indigene e comunità locali in relazione all'acquisizione di terreni*, Guida tecnica sulla governance della proprietà 3.
- OIL (2013). *Comprendere la Convenzione sulle popolazioni indigene e tribali*, 1989 (n.169), Manuale per i componenti tripartiti dell'OIL, Dipartimento per le norme internazionali del lavoro, Organizzazione internazionale del lavoro, Ginevra.
- OCSE (2016). *OCSE Due Diligence Guida per un coinvolgimento significativo degli stakeholder nel settore estrattivo*, di prossima pubblicazione, Pubblicazione OCSE, Parigi.
- Oxfam Australia (2005). *Guida al consenso libero, previo e informato*, di Hill C., Lillywhite S. e Simon S., Carlton, Victoria, Australia.
- RSB (2011). *Linee guida RSB per i diritti fondiari: rispetto dei diritti, identificazione dei rischi, prevenzione e risoluzione delle controversie e acquisizione di terreni attraverso il consenso libero, previo e informato*, Tavola rotonda sui biocarburanti sostenibili, Ginevra.
- Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene (2005). *Rapporto del seminario internazionale sulle metodologie riguardanti il consenso libero, previo e informato e le popolazioni indigene*. Documento C/E.19/2005/3, presentato alla 4° sessione del UNPFII, 16-17 Maggio.
- Banca Mondiale (2005). *Politica Operativa 4.10: Popolazioni indigene*. Washington, DC.

Allegato B Note

1. Gli strumenti internazionali relativi alle popolazioni indigene sono l'UNDRIP e la Convenzione OIL n. 169. L'UNDRIP raccomanda agli Stati di consultare e cooperare con le popolazioni indigene coinvolte al fine di ottenere il loro FPIC in una serie di situazioni, anche per progetti che riguardano le loro terre e territori o altre risorse (articoli 19 e 32). La Convenzione OIL n. 169, che è giuridicamente vincolante per i paesi che l'hanno ratificata, impone agli Stati parte di consultarsi con le popolazioni indigene con l'obiettivo di raggiungere un accordo o consenso sulle misure proposte (articolo 6). Per indicazioni sulle disposizioni della Convenzione sul consenso, consultare: *Understanding the Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989* (n. 169). *Handbook For OIL Tripartite Constituents*, (2013). Altri organismi delle Nazioni Unite sostengono che gli standard internazionali relativi al FPIC si applicano anche agli attori non statali. Questi organismi comprendono il Forum permanente delle Nazioni Unite sulle questioni indigene, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla questione dei diritti umani e delle società transnazionali e altre imprese commerciali, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene, il Meccanismo di esperti delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene e diversi organismi delle Nazioni Unite legati ai trattati sui diritti umani
2. FAO, *Respecting Free, Prior and Informed Consent. Practical Guidance for Governments, Companies, NGOs, Indigenous Peoples and Local Communities in Relation to Land Acquisition*, (2014), p. 7, www.fao.org/3/a-i3496e.pdf.
3. I "Principles and criteria for the production of sustainable palm oil" approvati dal Comitato esecutivo della RSPO e accettati durante l'Assemblea generale straordinaria dai membri della RSPO il 25 aprile 2013 stabiliscono che l'uso del terreno per la palma da olio non pregiudica i diritti garantiti dalla legge o dalla consuetudine né i diritti di utilizzo di altri utenti senza il consenso libero, previo e informato di questi ultimi (Principio 2.3.). Come indicatore, dovrebbero essere rese disponibili copie degli accordi negoziati che descrivano in dettaglio il processo del FPIC e forniscano: a) la dimostrazione del fatto che un piano è stato sviluppato attraverso la consultazione e la discussione con tutti i gruppi interessati nelle comunità e che le informazioni sono state fornite a tutti i gruppi interessati, comprese le informazioni sulle misure da adottare per coinvolgerli nel processo decisionale; b) la dimostrazione del fatto che l'azienda ha rispettato le decisioni delle comunità di dare o negare il proprio consenso all'operazione nel momento in cui è stata presa tale decisione; c) la dimostrazione del fatto che le implicazioni giuridiche, economiche, ambientali e sociali derivanti dall'autorizzazione ad operare sui loro terreni siano state comprese e accettate dalle comunità interessate, comprese le implicazioni per lo status giuridico dei loro terreni alla scadenza del titolo, della concessione o dell'affitto del terreno da parte della società.
4. Cfr. Linee guida OCSE, IV.40: "[...]" le imprese dovrebbero rispettare i diritti umani degli individui appartenenti a gruppi o popolazioni specifici che richiedono particolare attenzione, laddove potrebbero implicare per loro un impatto negativo sui diritti umani. A questo proposito, gli strumenti delle Nazioni Unite hanno approfondito ulteriormente i diritti delle popolazioni indigene [...].
5. La Convenzione OIL n. 169 stabilisce le seguenti definizioni di popoli indigeni e tribali. Popoli tribali: quelli le cui condizioni sociali, culturali ed economiche li distinguono da altri settori della comunità nazionale ed il cui status è regolato in tutto o in parte dai loro costumi o tradizioni o da leggi o regolamenti speciali; Popoli indigeni: quelli che discendono dalle popolazioni che abitavano il paese o una regione geografica alla quale il paese appartiene, al momento della conquista o della

colonizzazione o della definizione degli attuali confini statali e che, indipendentemente dal loro status giuridico, mantengono, in tutto o in parte, le proprie istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche.

6. Vedi Convenzione OIL n. 169, articolo 1.2.
7. Linee guida OCSE, I.2 e IV. 1.
8. Le seguenti risorse forniscono dettagli sulle aspettative delle comunità in relazione al FPIC: Guida al consenso previo, libero e informato,, http://resources.oxfam.org.au/pages/view.php?ref=588&search=mining&order_by=relevance&sort=DESC&offset=48&archive=0&k=&curpos=54, Oxfam Australia (2014); Rendere il consenso libero, previo e informato una realtà: le popolazioni indigene e le industrie estrattive, Doyle C. e Carino J., Middlesex University, PIPLinks & ECCR (2013), www.ecojesuit.com/wp-content/uploads/2014/09/Making-FPIC-a-Reality-Report.pdf.
9. Gli strumenti internazionali a cui si fa riferimento nella tabella seguente specificano le circostanze in cui il FPIC è rilevante, ad esempio nei casi in cui è necessario il reinsediamento..
10. È stato suggerito che il FPIC possa essere inteso come una forma più accentuata e formalizzata di coinvolgimento della comunità. Di conseguenza, in alcuni casi le imprese potrebbero essere motivate ad avviare un processo di consultazione più formale quando sviluppano un progetto su o vicino a un territorio indigeno che potrebbe avere impatti negativi significativi. Vedi Lehr & Smith, *implementing a Corporate Free Prior Informed Consent Policy*, www.foleyhoag.com/publications/ebooks-and-white-papers/2010/may/implementing-a-corporate-free-prior-and-informed-consent-policy, Foley Hoag (2010), pag. 8. Il World Resources Institute fornisce consulenza alle aziende che cercano di superare le sfide legate all'operatività delle procedure sul FPIC attraverso il riconoscimento giuridico del processo – es. accordo formale, in combinazione con altre buone pratiche di coinvolgimento degli stakeholder. Cfr. *Development without Conflict: The Business Case for Community Consent*, World Resources Institute (2007), http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KBxXOS9628IJ:pdf.wri.org/development_without_conflict_fpic.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=fr.
11. Linee guida OCSE, II.B.18-19 e IV.40 e 42.
12. Si dovrebbe ricorrere a competenze di carattere giuridico per chiarire gli obblighi legali in merito all'impegno con le popolazioni indigene.

Guida OCSE-FAO per catene di fornitura responsabili nel settore agricolo

L'OCSE e la FAO hanno sviluppato questa Guida per aiutare le imprese a osservare gli standard di condotta responsabile d'impresa e a mettere in atto la due diligence lungo le catene di fornitura del settore agricolo al fine di garantire che le loro operazioni contribuiscano allo sviluppo sostenibile.

La Guida comprende:

- Un modello di politica aziendale che delinea gli standard che le imprese dovrebbero osservare per costruire catene di fornitura responsabili nel settore agricolo.
- Uno schema di due diligence basata sul rischio che descrive le cinque fasi che le imprese dovrebbero seguire per identificare, valutare, mitigare e rendere conto del modo in cui affrontano gli impatti negativi delle loro attività.
- Una descrizione dei principali rischi affrontati dalle imprese e le misure per mitigare tali rischi.
- Una Guida per interagire con le popolazioni indigene.



STAMPA ISBN 978-92-64-43997-9
PDF ISBN 978-92-64-42403-6



9 789264 439979